

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 7 maggio 2016

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2015, n. 8/R.

**Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 7 ottobre 2013, n. 8/R (Disciplina dei canoni di concessione delle acque minerali e di sorgente destinate all'imbotigliamento. Legge regionale 12 luglio 1994, n. 25)».** (16R00008) ..... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 2015, n. 25.

**Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2014.** (16R00007) ..... Pag. 2

#### REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2015, n. 31.

**Adeguamento della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e successive modificazioni alle disposizioni in materia di controlli interni recate dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) e ulteriori disposizioni in materia di enti locali.** (16R00032). Pag. 4

#### REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 30 dicembre 2015, n. 20.

**Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2016.** (16R00147) ..... Pag. 6

#### REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 17 dicembre 2015, n. 16.

**Disposizioni sugli appalti pubblici.** (16R00021) ..... Pag. 18

#### REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 ottobre 2015, n. 0227/Pres.

**LR 27/2014, art. 6, comma 38: regolamento concernente le modalità e i termini di concessione, erogazione e rendicontazione del contributo previsto a favore dell'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste.** (16R00111) ..... Pag. 36



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 ottobre 2015, n. 0228/Pres.

**LR 27/2007, art. 14, comma 6 bis. Regolamento di modifica al Regolamento concernente la definizione di criteri e modalità di conferimento degli incarichi di revisione ordinaria e straordinaria affidati dall'Amministrazione regionale, in attuazione dell'articolo 14, comma 6 bis, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), emanato con decreto del Presidente della Regione del 1° luglio 2011, n. 152. (16R00115) . . . . .** Pag. 40

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 novembre 2015, n. 0232/Pres.

**Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e riconversione industriale alle imprese insediate nell'area di crisi industriale complessa di Trieste ai sensi dell'articolo 33, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3. (16R00088) . . . . .** Pag. 41

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 novembre 2015, n. 0234/Pres.

**Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente la concessione di finanziamenti a favore delle Amministrazioni comunali del Friuli Venezia Giulia, dei centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT) autorizzati e dei soggetti promotori per la creazione di centri commerciali naturali e di centri in via, ai sensi dell'articolo 2, commi 43, 44, 45, 46 e 47, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011 - 2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) emanato con decreto del Presidente della Regione n. 218/2011. (16R00072) . . . . .** Pag. 57

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2015, n. 75.

**Disposizioni concernenti termini in materia di cave. Modifiche alla l.r. 35/2015. (16R00004) . . . . .** Pag. 59

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2015, n. 76.

**Ordinamento del sistema regionale della protezione civile. Modifiche alla l.r. 67/2003. (16R00005) . . . . .** Pag. 61

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2015, n. 77/R.


**Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2010, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51) e al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 gennaio 2014, n. 1/R (Modifiche al D.PG.R. 24 dicembre 2010, n. 61/R) in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. (16R00002) . . . . .** Pag. 64

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2015, n. 78.

**Accelerazione delle procedure per lo svolgimento dei referendum regionali. Modifiche alla l.r. 62/2007. (16R00061) . . . . .** Pag. 65

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2015, n. 79.

**Misure incentivanti l'attività edilizia privata. Modifiche alla l.r. 24/2009. (16R00062) . . . . .** Pag. 67



## REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2015, n. 8/R.

**Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 7 ottobre 2013, n. 8/R (Disciplina dei canoni di concessione delle acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento. Legge regionale 12 luglio 1994, n. 25)».**

*(Pubblicato nel 1° Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 49 dell'11 dicembre 2015)*

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 12 luglio 1994, n. 25;

Visto il regolamento regionale 7 ottobre 2013, n. 8/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 36-2573 del 9 dicembre 2015.

E M A N A  
il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 7 ottobre 2013, n. 8/R (Disciplina dei canoni di concessione delle acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento. Legge regionale 12 luglio 1994, n. 25)».

#### Art. 1.

##### *Modifiche all'art. 2 del regolamento regionale 7 ottobre 2013, n. 8/R*

1. La lettera *b*) del comma 4 dell'art. 2 del regolamento regionale 7 ottobre 2013, n. 8/R (Disciplina dei canoni di concessione delle acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento) è sostituita dalla seguente:

«*b*) per la quota rapportata al quantitativo di acqua imbottigliata:

1) per una parte pari al 35 per cento ai comuni sul cui territorio è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione mineraria per un importo che, come risultante dall'applicazione delle eventuali riduzioni di cui all'art. 3, non può comunque essere superiore a 300.000 euro per ciascun comune;

2) per una parte pari al 35 per cento alle unioni montane sul cui territorio è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione mineraria; se il territorio sul quale è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione mineraria non ricade in alcuna unione montana, la quota variabile di canone è versata per il 70 per cento ai comuni di cui al numero 1) entro i limiti ivi previsti;

3) per la restante parte alla Regione.».

2. Il comma 5 dell'art. 2 del regolamento regionale 8/R/2013 è sostituito dal seguente:

«5. Ove i comuni e le unioni montane beneficiari siano più di uno, la quota di canone di loro spettanza è ripartita secondo le seguenti modalità:

*a*) il 45 per cento all'ente sul cui territorio insiste lo stabilimento di imbottigliamento;

*b*) il 55 per cento agli enti sul cui territorio insiste l'area di concessione in proporzione alla superficie di territorio interessata dalla medesima.».

3. Al comma 6 dell'art. 2 del regolamento regionale 8/R/2013 dopo la parola «comune» sono inserite le seguenti: «e di ciascuna unione montana».

4. Al comma 7 dell'art. 2 del regolamento regionale 8/R/2013, le parole «comma 2, lettera *b*)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4, lettera *b*), numero 3)».

5. Al comma 8 dell'art. 2 del regolamento regionale 8/R/2013, le parole «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4, lettera *b*), numero 1)».

#### Art. 2.

##### *Modifica all'art. 9 del regolamento regionale 7 ottobre 2013, n. 8/R*

1. All'art. 9, comma 1 del regolamento regionale 8/R/2013 dopo la parola «provincia» sono inserite le seguenti: «, alle unioni montane».

#### Art. 3.

##### *Modifiche all'art. 10 del regolamento regionale 7 ottobre 2013, n. 8/R*

1. All'art. 10, comma 2 del regolamento regionale 8/R/2013 le parole «per l'anno in cui è avvenuta l'installazione» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno in cui è avvenuta l'installazione e fino all'azzeramento dei medesimi».

#### Art. 4.

##### *Urgenza*

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 9 dicembre 2015

CHIAMPARINO

16R00008



LEGGE REGIONALE 1° dicembre 2015, n. 25.

**Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2014.**

*(Pubblicata nel 1° Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 3 dicembre 2015)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Approvazione del rendiconto*

1. Il rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2014 è approvato con le risultanze riportate nell'allegato A.

Art. 2.

*Entrate e spese di competenza*

1. Le entrate tributarie, le entrate per quote di tributi statali, le entrate extra-tributarie, le entrate per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, le entrate per rimborsi di crediti ed accensione di prestiti e le entrate per contabilità speciali, accertate in conto competenza nell'esercizio finanziario 2014, sono definite nel rendiconto in euro 12.304.859.482,51. Sono stati riscossi euro 10.732.456.962,50 e restano da riscuotere euro 1.572.402.520,01.

2. Le spese impegnate in conto competenza nell'esercizio finanziario 2014 ammontano a euro 13.260.380.290,91. I pagamenti effettuati sono pari ad euro 10.525.244.742,49 e restano da pagare euro 2.735.135.548,42.

Art. 3.

*Residui attivi e residui passivi*

1. I residui attivi che, all'inizio dell'esercizio finanziario 2014, ammontavano a euro 3.328.145.970,67 sono stati ridefiniti nel corso dell'esercizio finanziario 2014 in euro 3.304.555.330,95 per effetto di riduzioni di euro 23.591.003,81 e di incrementi per euro 364,09. Le somme rimosse sono state pari ad euro 1.080.833.007,75 e quelle rimaste da riscuotere ammontano ad euro 2.223.722.323,20. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014 risultano stabiliti dal conto consuntivo nei seguenti importi:

a) somme rimaste da riscuotere sulle entrate della competenza propria dell'esercizio finanziario 2014: euro 1.572.402.520,01;

b) somme rimaste da riscuotere sulle entrate residue degli esercizi precedenti: euro 2.223.722.323,20;

c) totale residui attivi: euro 3.796.124.843,21.

2. I residui passivi che, all'inizio dell'esercizio finanziario 2014, ammontavano a euro 4.291.167.102,10 sono stati ridefiniti alla fine dell'esercizio finanziario 2014 in euro 4.211.262.390,08 per effetto di riduzioni per euro 79.904.712,02. Le somme pagate sono state pari ad euro 1.732.645.391,69 e quelle rimaste da pagare ammontano ad euro 2.478.616.998,39. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014 risultano stabiliti dal conto consuntivo nei seguenti importi:

a) somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2014: euro 2.735.135.548,42;

b) somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti: euro 2.478.616.998,39;

c) totale residui passivi: euro 5.213.752.546,81.

Art. 4.

*Situazione di cassa e situazione finanziaria*

1. Il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014 è determinato in euro 153.437.659,78 come risulta dal conto presentato dal Tesoriere regionale (allegato B), secondo il seguente prospetto:

a) fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013: euro 598.037.823,71;

b) riscossioni effettuate nell'esercizio finanziario 2014: euro 11.813.289.970,25;

c) pagamenti eseguiti nell'esercizio finanziario 2014: euro 12.257.890.134,18;

d) fondo di cassa finale dell'esercizio 2014: euro 153.437.659,78.

2. Alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014 è accertato un disavanzo finanziario pari ad euro 1.264.190.043,82 come risulta dal seguente prospetto:

a) fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014: euro 153.437.659,78;

b) ammontare dei residui attivi: euro 3.796.124.843,21;

c) ammontare dei residui passivi: euro 5.213.752.546,81;

d) disavanzo finanziario: euro 1.264.190.043,82.


Art. 5.

*Disavanzo sostanziale di amministrazione*

1. In aggiunta al disavanzo finanziario di cui al precedente art. 4, comma 2, si accertano le seguenti passività complessivamente pari a euro 4.579.465.126,36 che concorrono a formare il disavanzo sostanziale di amministrazione:

a) debiti latenti a fronte di perenzione di residui passivi per euro 969.236.810,62;

b) fondo rischi per sentenza della Corte d'appello di Torino n. 465/10 del 12 dicembre 2012 per euro 57.971.163,00;



c) passività pregresse per trasporto pubblico locale per euro 182.033.364,64;

d) altri debiti latenti per euro 108.382.182,56;

e) fondo rischi per sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del 24 luglio 2015 - trasferimenti alle province 2012 per euro 49.832.079,34;

f) risorse non stanziato nel Titolo III della spesa relative alla restituzione delle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 per euro 3.039.313.610,92;

g) economie vincolate derivanti da fondi statali per sanità per euro 141.117.947,57;

h) eccedenze accertamenti POR FESR 2008-2014 rispetto ai relativi impegni per Euro 31.577.967,71.

2. Il disavanzo sostanziale della Regione alla chiusura dell'esercizio 2014 è accertato per euro 5.843.655.170,18.

#### Art. 6.

##### *Società e consorzi a partecipazione regionale*

1. Le società ed i consorzi a partecipazione regionale che hanno presentato i loro bilanci relativi all'esercizio 2013 alla Regione ai sensi dell'articolo 45, comma 6 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) sono individuati nell'elenco di cui all'allegato C.

#### Art. 7.

##### *Attività finanziarie e patrimoniali*

1. La consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell'esercizio finanziario per l'anno 2014 risulta stabilita nel rendiconto generale in allegato A per euro 5.370.383.349,14.

2. La consistenza delle passività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell'esercizio finanziario per l'anno 2014 risulta stabilita nel rendiconto generale in allegato A per euro 15.642.201.743,07.

#### Art. 8.

##### *Prospetti SIOPE - Note informative*

1. I prospetti delle entrate e uscite del Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE) con i valori cumulati nell'anno 2014 e la relativa situazione delle disponibilità liquide sono individuati nell'elenco di cui all'allegato D.

2. La nota informativa relativa a oneri ed impegni finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata sono individuati nell'elenco di cui all'allegato E.

3. La nota informativa sui dati economico-finanziari relativi all'esercizio 2013 delle società e dei consorzi a partecipazione regionale di cui all'articolo 6 è riportata nell'allegato F.

#### Art. 9.

##### *Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse per il finanziamento del servizio sanitario regionale*

1. In applicazione di quanto disposto dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e per le finalità ivi indicate sono state perimetrare le entrate e le uscite relative al finanziamento del Servizio sanitario regionale con le risultanze di cui all'allegato G relativo alla trasparenza dei conti sanitari ed alla finalizzazione delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario regionale.

#### Art. 10.

##### *Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2014 del Consiglio regionale*

1. È allegato alla presente legge, ai sensi dell'articolo 43, comma 5, della l.r. 7/2001, il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2014 del Consiglio regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale 26 maggio 2015, n. 72 19483 (allegato H).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 1° dicembre 2015

CHIAMPARINO

16R00007



## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2015, n. 31.

**Adeguamento della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e successive modificazioni alle disposizioni in materia di controlli interni recate dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) e ulteriori disposizioni in materia di enti locali.**

*(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 5/I-II del 22 dicembre 2015)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Adeguamento alle disposizioni in materia di controlli interni recate dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 e successive modificazioni*

1. Nella legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'art. 56 è sostituito dal seguente:

«1. Su ogni proposta di deliberazione del consiglio o della giunta che non sia mero atto di indirizzo sono acquisiti il parere sulla regolarità tecnica del responsabile della struttura competente e, qualora la deliberazione comporti riflessi diretti o indiretti sulla gestione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, il parere sulla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Il consiglio o la giunta che non intendano conformarsi ai pareri stessi devono darne adeguata motivazione nella deliberazione.»;

b) dopo il comma 2 dell'art. 56 è inserito il seguente:

«2-bis. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.»;

c) dopo l'art. 56 sono inseriti i seguenti:

«Art. 56-bis (Controlli interni). — 1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

2. Oltre al controllo di regolarità amministrativa e contabile, gli enti locali organizzano un sistema di controlli interni diretto a:

a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;

b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;

c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;

d) verificare, attraverso l'affidamento di indirizzi e obiettivi gestionali e il controllo dello stato di attuazione dei medesimi nonché attraverso la redazione del bilancio consolidato sulla base della disciplina in materia, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;

e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

3. Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti a decorrere dal 2016, a 30.000 abitanti a decorrere dal 2017 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2018.

4. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale o il vicesegretario, laddove previsti, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.

5. Per l'effettuazione dei controlli, gli enti locali possono avvalersi dell'attività di supporto prevista dall'art. 3 della legge regionale 25 maggio 2012, n. 2 o istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

Art. 56-ter (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). — 1. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva della formazione della deliberazione, dal responsabile della struttura competente ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo di regolarità contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile nella fase preventiva della formazione della deliberazione e il rilascio del visto attestante la copertura finanziaria nella fase successiva all'adozione delle determinazioni di impegno di spesa da parte dei responsabili dei servizi.



2. Nei comuni ove sono presenti, oltre al segretario, altri responsabili dei servizi, il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario o del vicesegretario. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario o del vicesegretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.

*Art. 56-quater (Controllo strategico).* — 1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal consiglio, l'ente locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti a decorrere dal 2016, a 30.000 abitanti a decorrere dal 2017 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2018 definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici.

2. L'unità preposta al controllo strategico, che è posta sotto la direzione del direttore generale, ove previsto, o del segretario comunale, elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.

*Art. 56-quinquies (Controllo sulle società partecipate non quotate).* — 1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, l'amministrazione definisce preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto in base alle modalità previste dalla normativa in materia.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti a decorrere dal 2016, a 30.000 abitanti a decorrere dal 2017 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2018, ad eccezione del comma 4 che si applica, secondo le decorrenze e le disposizioni previste dalla normativa in materia. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo per società partecipate si intendono le società nelle quali il comune, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento. Qualora più comuni dispongano ciascuno di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, il controllo è effettuato congiuntamente sulla base di un accordo tra gli enti.

*Art. 56-sexies (Controllo sugli equilibri finanziari).* — 1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del segretario, del direttore generale o del vicesegretario, ove previsto e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'art. 81 della Costituzione.


3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

*Art. 56-septies (Enti locali deficitari).* — 1. In relazione alle funzioni previste dagli articoli 54, 79 e 80 dello Statuto di autonomia e dall'art. 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 le Province autonome disciplinano la materia regolata nella parte II Titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.»

## Art. 2.

### *Termini per l'adeguamento*

1. I comuni adottano le disposizioni attuative dell'art. 1 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.



## Art. 3.

*Modifica dell'art. 41 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 «Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1» e successive modificazioni.*

1. All'art. 41, comma 3, lettera b), della legge regionale n. 3 del 1994 e successive modificazioni dopo le parole «del medesimo collegamento» sono inserite le parole «effettuato ai sensi dell'art. 20, comma 1,».

## Art. 4.

*Modifica dell'art. 36 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 «Nuove norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dei comuni e dei segretari comunali» e successive modificazioni.*

1. All'art. 36 della legge regionale n. 4 del 1993 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1 le parole: «Il comune rimborsa» sono sostituite dalle parole: «A condizione che non sussista conflitto di interessi, il comune rimborsa»;

b) nel comma 4 il periodo: «Il rimborso delle spese legali è limitato a quelle sostenute per un massimo di due difensori.» è sostituito dal seguente: «Il rimborso delle spese legali spetta per un difensore e nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.».

## Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Trento, 15 dicembre 2015

ROSSI

(Omissis).

16R00032

## REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 30 dicembre 2015, n. 20.

**Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2016.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige n. 52 del 30 dicembre 2015)*

(Omissis).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

*Disposizioni in materia di contabilità, programmazione, contenimento della spesa e attività amministrativa*

## Art. 1.

*Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale 4 gennaio 1975, n. 4 (Servizio di tesoreria della Provincia autonoma di Trento e degli enti funzionali).*


1. Nel secondo comma dell'articolo 5 della legge provinciale n. 4 del 1975 le parole: «nell'ambito del limite massimo di anticipazione di cassa che può essere concesso alla Provincia ai sensi del capitolato speciale.» sono sostituite dalle seguenti: «e fissa il limite massimo di affidamenti bancari, nell'ambito del quale rientrano il limite massimo di anticipazione di cassa che può essere concesso alla Provincia e, in aggiunta ad esso, i limiti massimi di anticipazioni di cassa o aperture di credito che possono essere concessi a favore delle agenzie e degli enti strumentali individuati dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e degli altri soggetti per i quali è prevista l'estensione delle condizioni economiche stabilite dal contratto di tesoreria della Provincia.»

## Art. 2.

*Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale 1996), e disposizioni connesse.*

1. L'articolo 17 della legge sulla programmazione provinciale 1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. (Programmazione settoriale) — 1. La programmazione settoriale degli interventi realizzati direttamente dalla Provincia, dalle agenzie e dagli enti





strumentali negli ambiti individuati con la deliberazione prevista dal comma 5 è effettuata - fermi restando i progetti di cui all'articolo 13 e fatto salvo quanto disposto dai commi 8 e 10 - in armonia con il programma di legislatura, il programma di sviluppo provinciale e il documento di economia e finanza provinciale, attraverso il documento di programmazione settoriale. Quest'ultimo documento è elaborato sulla base dei criteri e delle modalità definiti con la deliberazione prevista dal comma 5.

2. Il documento di programmazione settoriale ha una durata triennale e scade, comunque, al termine dell'ultimo esercizio finanziario della legislatura; è articolato in apposite sezioni riferite agli ambiti di competenza della direzione generale e dei dipartimenti della Provincia, con specifica evidenza dei programmi individuati nel bilancio di previsione.

3. Il documento di programmazione settoriale riporta una breve analisi della situazione attuale del settore di riferimento e delle eventuali criticità, individua gli obiettivi prioritari e gli interventi da realizzare, eventualmente raggruppati in tipologie omogenee o voci di spesa, specificando per ciascuno di essi costi, tempi e modalità di attuazione, con una prima indicazione del cronoprogramma della spesa. La copertura finanziaria degli interventi programmati nel documento di programmazione settoriale dev'essere coerente con quanto stabilito dalle disposizioni in materia di contabilità.

4. La Giunta provinciale approva il documento di programmazione settoriale a cadenza annuale, anche separatamente per singoli stralci. Il documento di programmazione può essere aggiornato con effetto per la rimanente durata del triennio di riferimento. Ferma restando la scadenza di fine legislatura, fino all'approvazione del nuovo documento di programmazione rimane in vigore il precedente, per l'attuazione degli interventi ivi previsti.

5. La Giunta provinciale definisce con propria deliberazione:

*a)* gli ambiti d'intervento di competenza di agenzie ed enti strumentali da programmare mediante il documento di programmazione settoriale;

*b)* i criteri e le modalità per la predisposizione del documento di programmazione settoriale e dei progetti, la specificazione dei contenuti di questi documenti, le modalità per l'aggiornamento e i casi in cui se ne può prescindere;

*c)* la soglia finanziaria al di sotto della quale non è necessaria l'indicazione specifica degli interventi;

*d)* la soglia finanziaria al di sotto della quale singoli capitoli o articoli del bilancio gestionale possono essere esclusi dal documento di programmazione settoriale;

*e)* ogni altro elemento utile per la predisposizione del documento di programmazione settoriale;

*f)* la disciplina transitoria da applicare ai piani pluriennali per gli investimenti.

6. Possono essere esclusi dal documento di programmazione i capitoli o gli articoli del bilancio gestionale per i quali le indicazioni ivi contenute sono ritenute sufficienti per l'espletamento dell'attività o la realizzazione degli interventi.

7. Gli interventi non individuati in modo specifico dalla Giunta provinciale nel documento di programmazione settoriale sono individuati dal dirigente competente, previo parere positivo del dirigente generale di riferimento, o mediante approvazione dei programmi e delle perizie di spesa previsti dalla legislazione provinciale. Sono individuati dal dirigente competente, sulla base di criteri e modalità approvati in via preventiva della Giunta provinciale, anche gli interventi di soggetti terzi che beneficiano di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e dell'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere da parte della Provincia.

8. Sono confermati i seguenti strumenti di programmazione settoriale, con i contenuti e le procedure ivi previste. A essi non si applica quest'articolo, fatto salvo quanto stabilito dal comma 9:

*a)* piano generale di sviluppo del sistema informativo elettronico provinciale previsto dall'articolo 21 della legge provinciale 27 luglio 2012, n. 16 (Disposizioni per la promozione della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti);

*b)* piano straordinario di investimenti di edilizia scolastica previsto dall'articolo 5 (Riqualificazione della domanda pubblica), comma 6, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;

*c)* piani degli interventi previsti dall'articolo 85 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007);

*d)* atto di programmazione triennale per la formazione professionale previsto dall'articolo 22 (Misure urgenti per il sistema educativo) della legge provinciale 3 giugno 2015, n. 9;

*e)* programma della scuola dell'infanzia previsto con i contenuti e secondo le procedure stabiliti dall'articolo 54 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977).

9. Gli strumenti di programmazione indicati nel comma 8 contengono una prima indicazione del cronoprogramma della spesa e danno specifica evidenza dei programmi individuati nel bilancio di previsione. La copertura finanziaria degli interventi programmati dev'essere coerente con quanto stabilito dalle disposizioni in materia di contabilità. Se ciò è funzionale a una programmazione coordinata e unitaria per settori e ambiti omogenei, in questi strumenti è inclusa anche la programmazione degli interventi diretti effettuata con il programma di gestione, sezione programmazione, previsto dalla disciplina previgente.

10. Quest'articolo non si applica:

*a)* agli strumenti di programmazione a durata indeterminata o superiore al quinquennio previsti dalla normativa provinciale o dai quali non conseguono direttamente spese a carico del bilancio della Provincia o delle sue agenzie;

*b)* alla programmazione degli interventi finanziati con risorse dello Stato o dell'Unione europea;

*c)* agli strumenti di programmazione previsti dalla legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005) e dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006).»



2. Sono abrogati:

a) l'articolo 18 della legge sulla programmazione provinciale 1996;

b) il comma 5-*bis* dell'articolo 13 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2.

3. La Giunta provinciale approva la deliberazione prevista dall'articolo 17, comma 5 della legge sulla programmazione provinciale 1996, come sostituito dal comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

4. A decorrere dalla data di efficacia della deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 17, comma 5, della legge sulla programmazione provinciale 1996 come sostituito dal comma 1, il decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg (Regolamento concernente l'individuazione degli strumenti e la definizione dei criteri per la programmazione settoriale in attuazione dell'articolo 17 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4), è abrogato e cessa l'efficacia delle relative disposizioni attuative. Dalla medesima data i richiami al decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 24-42/Leg del 2000 presenti nella normativa provinciale s'intendono riferiti alla predetta deliberazione della Giunta provinciale.

5. Fino alla programmazione degli interventi con le modalità stabilite dall'articolo 17 della legge sulla programmazione provinciale 1996, come sostituito dal comma 1, per garantire la funzionalità e la continuità della gestione dell'amministrazione è prorogata l'efficacia del programma di gestione per l'anno 2015, sezione programmazione, anche raccordandolo con la nuova struttura del bilancio di previsione risultante dal recepimento delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) con possibilità di adeguamento limitatamente ai casi di necessità o obbligatorietà degli oneri o di indispensabilità e urgenza. Inoltre sono confermati, per la programmazione degli interventi diretti, i piani pluriennali per gli investimenti pubblici individuati dal decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 24-42/Leg del 2000 per i settori della viabilità, dei trasporti, delle opere igienico-sanitarie, dei beni culturali e dell'edilizia sanitaria. Questi piani devono contenere una prima indicazione del cronoprogramma della spesa, devono dare specifica evidenza dei programmi individuati nel bilancio di previsione e possono essere aggiornati con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta provinciale. La copertura finanziaria degli interventi programmati dev'essere coerente con quanto stabilito dalle disposizioni in materia di contabilità.

6. In deroga alle modalità di programmazione stabilite dall'articolo 17 della legge sulla programmazione provinciale 1996, come sostituito dal comma 1, i piani pluriennali per gli investimenti pubblici previsti dal comma 5 del presente articolo possono essere confermati fino al termine della quindicesima legislatura provinciale e possono essere aggiornati con le modalità definite nella deliberazione prevista dallo stesso articolo 17, comma 5;

in tal caso, se ciò è funzionale a una programmazione coordinata e unitaria per settori e ambiti omogenei, in questi piani è inclusa anche la programmazione degli interventi diretti effettuata con il programma di gestione, sezione programmazione, previsto dal testo previgente dell'articolo 17, comma 1, della legge sulla programmazione provinciale 1996.

7. Fino alla scadenza della quindicesima legislatura mantengono la propria efficacia i piani pluriennali per gli investimenti pubblici agevolati individuati dal decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 24-42/Leg del 2000.

8. Fino alla nuova individuazione degli atti riservati ai dirigenti generali è confermata l'individuazione già stabilita per il 2015.

### Art. 3.

*Modificazioni dell'articolo 3 (Iniziativa per la modernizzazione del settore pubblico provinciale e per la revisione della spesa pubblica) della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10.*

1. Nel comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 10 del 2012 le parole: «, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, adotta, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, da esprimere entro venti giorni, un piano di miglioramento della pubblica amministrazione di durata non superiore al quinquennio» sono sostituite dalle seguenti: «approva un piano di miglioramento della pubblica amministrazione di durata pari a quella della legislatura; l'efficacia del piano di miglioramento è prorogata fino all'approvazione del piano successivo».

2. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 10 del 2012 è sostituito dal seguente:

«2. Il piano, anche attraverso successive integrazioni e tenendo conto delle misure in corso di realizzazione, individua gli interventi e le azioni da porre in essere, in particolare negli ambiti della riorganizzazione del sistema pubblico provinciale, della semplificazione amministrativa, delle iniziative per l'amministrazione digitale, delle misure di razionalizzazione e qualificazione della spesa pubblica, del coinvolgimento dei privati nell'offerta e nella gestione di servizi e attività attualmente collocati nell'area pubblica. I contenuti del piano di miglioramento sono definiti in coerenza con gli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza provinciale e nella relativa nota di aggiornamento. Il piano è corredato da una stima dei risparmi conseguenti all'attuazione degli interventi e delle azioni da esso previste.»

3. Il comma 2-*bis* dell'articolo 3 della legge provinciale n. 10 del 2012 è sostituito dal seguente:

«2-*bis*. Per garantire una migliore integrazione con la programmazione delle attività da parte delle strutture provinciali, le azioni e gli interventi di modernizzazione sono definiti, individuando per ciascuno di essi tempi e risultati attesi, nell'ambito della predisposizione del programma di gestione previsto all'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg (Regolamento recante "Funzioni della Giunta



provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti”) Il quadro unitario di azioni, di interventi di modernizzazione, di tempi e di risultati attesi costituisce uno specifico allegato del programma di gestione.»

4. Il comma 2-ter dell’articolo 3 della legge provinciale n. 10 del 2012 è sostituito dal seguente:

«2-ter. Il piano di miglioramento può essere aggiornato con i tempi e le procedure del programma di gestione.»

5. Nel comma 5 dell’articolo 3 della legge provinciale n. 10 del 2012 le parole: «anche con il supporto del comitato per la finanza locale previsto dall’articolo 26 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale)» sono soppresse.

6. L’efficacia del piano di miglioramento approvato ai sensi dell’articolo 3 della legge provinciale n. 10 del 2012, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore di questa legge, è prorogata fino all’approvazione del primo piano di miglioramento redatto in base al presente articolo.

#### Art. 4.

*Modificazioni dell’articolo 4-bis (Disposizioni in materia di contenimento dei costi per l’acquisto e la locazione di beni immobili e per l’acquisto di arredi e autovetture) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.*

1. Nel comma 3 dell’articolo 4-bis della legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: «e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «, 2015 e 2016».

2. Nel comma 4 dell’articolo 4-bis della legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: «e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «, 2015 e 2016».

3. Alla fine del comma 4 dell’articolo 4-bis della legge provinciale n. 27 del 2010 sono inserite le parole: «oppure di immobili di altre amministrazioni pubbliche».

4. Nel comma 5 dell’articolo 4-bis della legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: «e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «, 2015 e 2016».

#### Art. 5.

*Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 e della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4.*

1. Nel comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: «il rispetto del patto di stabilità interno e» sono soppresse.

2. All’articolo 2 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica le parole: «Patto di stabilità» sono sostituite dalla seguente: «Obblighi»;

b) nel comma 1 le parole: «relativi al patto di stabilità» sono soppresse.

3. All’articolo 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 01 le parole: «con il patto di stabilità» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell’articolo 79 dello Statuto»;

b) nel comma 1 le parole: «con il patto di stabilità interno» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell’articolo 79 dello Statuto»;

c) nel comma 11-bis le parole: «con il patto di stabilità interno» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell’articolo 79 dello Statuto.»

#### Art. 6.

*Modificazioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull’attività amministrativa 1992)*

1. Il comma 8 dell’articolo 9 della legge provinciale sull’attività amministrativa 1992 è sostituito dal seguente:

«8. Per favorire da parte degli enti locali la gestione uniforme dei procedimenti amministrativi nelle materie disciplinate dalle leggi provinciali, la relativa modulistica è approvata dalla struttura provinciale competente per materia, sentito il Consorzio dei comuni trentini. Questi moduli e formulari sono resi disponibili nei siti istituzionali.»

2. All’articolo 23 della legge provinciale sull’attività amministrativa 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 le parole: «, esclusi i casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistico-territoriali o culturali e per gli atti imposti dalla normativa europea, essi possono essere sostituiti dalle autocertificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La segnalazione certificata di inizio attività prevista da quest’articolo non si applica nei casi di esclusione individuati dall’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).»;

c) il commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti dal comma 1 l’amministrazione competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi da essa prodotti. Se è possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente l’amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell’attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie, con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l’adozione di queste ultime. Decorso il termine, se queste misure non sono adottate, l’attività s’intende vietata.

6. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti previsti dal comma 5, primo periodo, l’amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal comma 5 in presenza delle condizioni indicate dall’articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990.»

3. Il comma 5 dell’articolo 6, l’articolo 8-bis, l’articolo 9-bis, l’articolo 10, il comma 4 dell’articolo 19-bis e il comma 2 dell’articolo 23-ter della legge provinciale sull’attività amministrativa 1992 sono abrogati.



## Art. 7.

*Modificazioni della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, concernente «Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)».*

1. Dopo la lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 10 del 2010 è aggiunta la seguente:

«*c-bis)* alle nomine dei componenti del nucleo di controllo di cui all'articolo 44 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)».

2. La lettera *b)* del comma 6-*bis* dell'articolo 7 è abrogata.

## Capo II

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E CONTRATTI

## Art. 8.

*Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)*

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge sul personale della Provincia 1997 abrogato.

2. Nella lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 21 della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: «o in qualifiche dirigenziali presso aziende pubbliche o private» sono sostituite dalle seguenti: «o in qualifiche dirigenziali o di quadro, individuate nel rispetto della normativa statale in materia, presso aziende pubbliche o private».

3. Nel comma 1 dell'articolo 43-*bis* della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: «ai sensi della legge provinciale 10 ottobre 2006, n. 6 (Disciplina della formazione in apprendistato)» sono soppresse.

4. Alla fine del comma 4 dell'articolo 47 della legge sul personale della Provincia 1997 sono inserite le parole: «In caso d'inosservanza del divieto di svolgere incarichi retribuiti non previamente autorizzati dall'amministrazione si applica l'articolo 53, comma 7, quarto periodo, e comma 7-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001.»

5. Nel comma 5 dell'articolo 47 della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: «dalla Giunta provinciale a personale provinciale, è garantita dall'anagrafe degli incarichi dei dipendenti provinciali e degli enti funzionali» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Provincia a personale provinciale, è garantita dall'anagrafe degli incarichi dei dipendenti provinciali».

6. Alla fine del comma 5 dell'articolo 47 della legge sul personale della Provincia 1997 sono inserite le parole: «I dati relativi agli incarichi previsti da questo comma sono comunicati annualmente per i fini dell'articolo 53, commi 12 e 13, del decreto legislativo n. 165 del 2001.»

7. Nel comma 1 dell'articolo 68-*bis* della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: «dal dirigente di cui al comma 2, ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo,» sono soppresse.

8. Il comma 2 dell'articolo 68-*bis* della legge sul personale della Provincia 1997 è abrogato.

## Art. 9.

*Disposizioni in materia di proroga delle graduatorie*

1. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale a tempo indeterminato relative al comparto autonomie locali, già prorogate fino al 31 dicembre 2015 in base alla normativa provinciale, sono prorogati fino al 30 giugno 2016.

2. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale a tempo indeterminato relative al comparto autonomie locali che scadono nel corso del 2016 sono prorogati fino al 31 dicembre 2016.

3. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale a tempo indeterminato degli enti strumentali indicati dall'articolo 33, comma 1, lettera *a)*, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), già prorogati fino al 31 dicembre 2015 in base alla normativa provinciale, e quelli che scadono nel corso del 2016, sono prorogati fino al 31 dicembre 2016, fatta eccezione per le graduatorie del personale del ruolo sanitario, che conservano la loro naturale scadenza.

## Art. 10.

*Integrazione dell'articolo 30 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990)*

1. Nel comma 2 dell'articolo 30 della legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990, dopo le parole: «vertenze sui danni derivanti da incidenti o disservizi attribuiti all'amministrazione provinciale,» sono inserite le seguenti: «se l'oggetto delle transazioni presenta elementi di natura tecnica».

## Capo III

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

## Art. 11.

*Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)*

1. Nel comma 9 dell'articolo 9-*bis* della legge provinciale n. 3 del 2006, dopo le parole: «o che ha interessato tre o più comuni.» sono inserite le seguenti: «L'esonero è disposto anche per i comuni in cui sono avviate le procedure per la fusione, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento regionale, con altre amministrazioni comunali che hanno deliberato per le medesime finalità entro il termine previsto dal secondo periodo di questo comma.»

2. Alla fine del comma 9 dell'articolo 9-*bis* della legge provinciale n. 3 del 2006 sono inserite le parole: «Per avvio dei processi di fusione, ai sensi di questo comma,



s'intende la data di approvazione da parte dei consigli comunali di una delibera d'indirizzo che manifesti la volontà di promuovere la fusione, purché la deliberazione di richiesta di indizione del *referendum*, con riguardo a tutti i comuni, intervenga entro il 31 gennaio 2016.»

3. Nel comma 7 dell'articolo 13-*bis* della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

4. Nel comma 7 dell'articolo 13-*bis* della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: «30 maggio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».

5. Nel comma 7-*bis* dell'articolo 13-*bis* della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

6. Nel comma 7-*bis* dell'articolo 13-*bis* della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole:

«30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».

7. Nel comma 7-*bis* dell'articolo 13-*bis* della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole:

«31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

8. Dopo il comma 9-*ter* dell'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

«9-*quater*. Le direttive della Provincia nei confronti degli enti strumentali disciplinati da quest'articolo sono rese pubbliche nei loro siti istituzionali e nel sito della Provincia con modalità tali da facilitarne il reperimento e la conservazione.»

#### Art. 12.

*Modificazione dell'articolo 13-ter della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993).*

1. Nel comma 1-*bis* dell'articolo 13-*ter* della legge provinciale sulla finanza locale 1993 le parole: «esercizio finanziario 2013» sono sostituite dalle seguenti: «esercizio finanziario 2015».

#### Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE,

POLITICHE SOCIALI E DI EDILIZIA ABITATIVA

#### Art. 13.

*Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)*

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 15 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 sono inserite le parole: «Le direttive, in ogni caso, tengono conto dell'autonomia del sistema delle aziende provinciali per i servizi alla persona.»

2. Dopo il comma 6-*bis* dell'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 sono inseriti i seguenti:

«6-*ter*. Per assicurare un più efficiente funzionamento dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari garantendo una adeguata funzionalità complessiva dei processi decisionali, la Giunta provinciale può approvare, in via sperimentale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di questo comma, un nuovo modello organizzativo dell'Azienda, anche in deroga a quanto previsto in materia dagli articoli 31, 32, 33 e 34, nel rispetto dei principi contenuti nella legislazione statale e sentiti la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, il consiglio sanitario provinciale e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del comparto sanità. Il nuovo modello deve essere coerente con i seguenti principi e obiettivi:

a) chiarezza nella definizione della struttura organizzativa con riferimento alla positiva ricaduta sulla catena decisionale e gerarchica;

b) presenza di una apposita struttura di governo della rete ospedaliera e di raccordo con la sanità collettiva, territoriale e ospedaliera, a tutela dei percorsi di prevenzione, di diagnosi, di cura e di riabilitazione;

c) produzione di risparmi per il servizio sanitario provinciale.

6-*quater*. Le modifiche all'assetto organizzativo adottate ai sensi della deroga di cui al comma 6-*ter* cessano di avere effetto decorsi trenta mesi dalla data di entrata in vigore di questa disposizione, in assenza di modifiche della legislazione provinciale coerenti con la positiva valutazione delle deroghe introdotte in via sperimentale ai sensi di questo comma e, in particolare, dei risparmi ottenuti.»


#### Art. 14.

*Modificazioni della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità).*

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 19-*bis* della legge provinciale n. 6 del 1998 sono inserite le parole: «La misura del contributo può essere determinata anche tenuto conto della capacità patrimoniale dell'ente pubblico o privato.»

2. Il comma 4 dell'articolo 19-*bis* della legge provinciale n. 6 del 1998 è sostituito dal seguente:

«4. I soggetti indicati nel comma 1 s'impegnano a non mutare per venticinque anni, decorrenti dalla data di fine dei lavori o dalla data di acquisto, la destinazione delle opere finanziate ai sensi del comma 1, prevista al momento della concessione del contributo. Il periodo è ridotto a dieci anni nel caso di opere che abbiano beneficiato di un contributo d'importo complessivo non superiore a 200.000 euro. Con deliberazione della Giunta provinciale, da sottoporre al preventivo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti i casi, le modalità e le condizioni con le quali, nel periodo di vigenza del vincolo di destinazione, è ammesso l'utilizzo, da parte del soggetto vincolato, dell'immo-



bile o di parti di esso per finalità diverse da quelle previste al momento della concessione del contributo. La deliberazione stabilisce anche i casi nei quali il contributo è rideterminato, i casi nei quali si procede al recupero, anche parziale, delle somme già corrisposte e le ipotesi di revoca del contributo in caso di mutamento della destinazione in violazione di quanto previsto dalla medesima deliberazione. Per il recupero delle somme erogate si applica l'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979). In alternativa alla restituzione delle somme già corrisposte si può applicare il comma 4 dell'articolo 21 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle agevolazioni provinciali per investimenti di natura immobiliare) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20."

3. Nel comma 1 dell'articolo 22 della legge provinciale n. 6 del 1998, dopo le parole: "in modo continuativo" sono inserite le seguenti: "o limitatamente ad una fase di malattia grave e invalidante".

#### Art. 15.

*Modificazione dell'articolo 34 della legge provinciale 5 settembre 1988, n. 33 (Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, e ad altre leggi provinciali in materia sanitaria).*

1. Il comma 3 dell'articolo 34 della legge provinciale n. 33 del 1988 è sostituito dal seguente:

«3. Ai soggetti aventi titolo può essere concesso il rimborso totale o parziale delle spese sostenute da essi e da un accompagnatore, se la presenza di quest'ultimo è necessaria, per i viaggi che si rendono necessari anche nella fase di accertamento delle condizioni di salute e per la permanenza nel luogo o nei luoghi in cui sono erogate le prestazioni sanitarie, in Italia o all'estero. A tal fine, e limitatamente alle spese di carattere esclusivamente non sanitario, la Giunta provinciale, acquisito il parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, definisce con propria deliberazione i requisiti che danno titolo al rimborso e i criteri di graduazione del rimborso stesso, con riferimento alla condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare del beneficiario, secondo quanto previsto dall'articolo 6 (Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi) della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3. Il criterio della compartecipazione previsto da questo comma non si applica se il soggetto avente diritto è colui che riceve la prestazione sanitaria stessa. Il rimborso delle spese di viaggio e di permanenza relative alla fase di accertamento delle condizioni di salute è limitato agli accertamenti che non possono essere svolti sul territorio provinciale e subordinato ad autorizzazione preventiva rilasciata dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, secondo quanto specificato dalla deliberazione prevista da questo comma.»

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con gli stanziamenti della missione/programma 13.02 e con le modalità indicate dalla tabella B (missione/programma 13.02) della legge di stabilità provinciale 2016.

#### Art. 16.

*Integrazione dell'articolo 7-bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007).*

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 7-bis della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 sono inserite le parole: «I medesimi impegni sono assunti dal beneficiario delle prestazioni indicate nell'articolo 35, comma 2, per sé e per il suo nucleo familiare, secondo quanto stabilito dalla deliberazione prevista dal comma 4.»

2. Nel comma 4 dell'articolo 7-bis della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: «La deliberazione disciplina, tra l'altro, la revoca del beneficio in relazione al mancato rispetto degli impegni presi nell'ambito della presa in carico o dei progetti individualizzati previsti dal comma 2, o la sua riduzione in proporzione alla gravità del mancato rispetto degli impegni.» sono sostituite dalle seguenti: «La deliberazione disciplina, tra l'altro, l'interruzione dell'erogazione del beneficio e la decadenza dalla possibilità di accedere al beneficio medesimo per un periodo proporzionato alla gravità del mancato rispetto degli impegni assunti o presi ai sensi del comma 2.»

#### Art. 17.

*Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente «Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)».*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 15 del 2005 è inserito il seguente:


«2-bis. Per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, ai fini della valutazione della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare, gli stati, i fatti e le qualità personali diversi da quelli certificabili da parte di soggetti pubblici italiani devono essere documentati ai sensi delle leggi e dei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.»

2. Alla fine della lettera a) del comma 3 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono inserite le parole: «la revoca non è disposta se il superamento del limite è determinato dal beneficio conseguito per effetto della detrazione per gli alloggi sociali prevista dal decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, ferma restando l'applicazione del canone di mercato;».

#### Art. 18.

*Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa).*

1. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 21 del 1992 le parole: «almeno due anni» sono sostituite dalle seguenti: «almeno tre anni».



2. Dopo l'articolo 38 della legge provinciale n. 21 del 1992, nel titolo III, capo I, sezione I della legge, è inserito il seguente:

«Art. 38-bis. (Termine per la stipulazione del contratto di mutuo) — 1. Il soggetto ammesso a beneficiare dei contributi per l'abbattimento degli interessi sui mutui agevolati previsti dall'articolo 38 deve stipulare il contratto di mutuo entro un anno dal ricevimento della comunicazione relativa all'avvenuto accertamento delle condizioni per la stipulazione del contratto di mutuo, da parte dell'ente competente, pena la decadenza dai contributi.»

3. Le modifiche alla legge provinciale n. 21 del 1992 introdotte dal comma 1 si applicano alle domande di contributo per l'edilizia abitativa agevolata presentate a partire dall'anno 2016 anche a valere sul piano di interventi per l'edilizia abitativa agevolata per gli anni 2015-2018 previsto dall'articolo 54 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1.

4. Nel comma 1 dell'articolo 102-ter della legge provinciale n. 21 del 1992 le parole: «2013, 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «2013, 2014, 2015, 2016 e in quelli successivamente individuati con deliberazione della Giunta provinciale.»

5. L'articolo 38-bis, come inserito dal comma 2, si applica anche ai soggetti ammessi a beneficiare di contributi per l'abbattimento degli interessi sui mutui agevolati ai sensi della legge provinciale n. 21 del 1992, dell'articolo 58 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, dell'articolo 53 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata) della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, dell'articolo 59 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata) della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, e dell'articolo 54 della legge provinciale n. 1 del 2014, se, alla data di entrata in vigore di questo comma, non hanno ancora stipulato il contratto di mutuo. In tal caso il termine annuale previsto dall'articolo 38-bis decorre dalla data di entrata in vigore di questo comma.

### Capo V

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

#### Art. 19.

*Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)*

1. Nel comma 1 dell'articolo 8-ter della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: «devono essere coinvolte» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere coinvolte».

2. Nel comma 3 dell'articolo 36 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: «diritto-dovere all'istruzione e alla formazione» sono inserite le seguenti: «, nonché corsi formativi di alta specializzazione tecnica e manifatturiera idonei ad offrire ai frequentanti una preparazione d'avanguardia e conforme alle mutate esigenze di mercato».

3. Dopo il comma 4-ter dell'articolo 84 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

«4-quater. Il divieto previsto dall'articolo 53-bis, comma 4, della legge sul personale della Provincia 1997 non si applica alle commissioni di concorso di cui al comma 4-ter.»

4. Nel comma 3 dell'articolo 93 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: «Resta ferma la specifica disciplina prevista dall'articolo 95-bis.» sono soppresse.

5. Alla fine del comma 3 bis dell'articolo 93 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le parole: «Gli incarichi per l'insegnamento in lingua straniera possono essere conferiti solo a seguito dello scorrimento degli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 93-bis.»

6. Dopo l'articolo 93 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

«Art. 93-bis. (Elenchi per incarichi a tempo determinato per l'insegnamento in lingua straniera con modalità CLIL o veicolare).»

1. Per assicurare la presenza di docenti per l'insegnamento in lingua straniera con modalità CLIL o veicolare, secondo quanto previsto dall'articolo 56-bis, nella scuola secondaria di primo e secondo grado la Provincia istituisce appositi elenchi distinti, con riferimento alle graduatorie provinciali per titoli e alle graduatorie d'istituto, per il conferimento di incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee, ai sensi dell'articolo 93.

2. Negli elenchi sono inseriti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione all'insegnamento, già inclusi nelle graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole provinciali a carattere statale e nelle graduatorie d'istituto, in possesso di adeguate competenze linguistiche e metodologiche per l'insegnamento con modalità CLIL o veicolare. Gli elenchi sono articolati in base alla tipologia di specializzazione metodologica o di certificazione linguistica. Nell'ambito di ciascuna tipologia gli aspiranti docenti sono inseriti nel rispetto del punteggio e della fascia d'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli e nelle graduatorie d'istituto.


3. La Giunta provinciale stabilisce le modalità d'attuazione di quest'articolo e di utilizzo degli elenchi.

4. In prima applicazione di quest'articolo, con riferimento all'anno scolastico 2016-2017, la Provincia forma anche gli elenchi riferiti alle graduatorie d'istituto.»

#### Art. 20.

*Modificazione dell'articolo 44 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, relativamente alle graduatorie per le assunzioni del personale del comparto scuola.*

1. Nel comma 19 dell'articolo 44 della legge provinciale n. 25 del 2012 le parole: «31 agosto 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2017».



## Art. 21.

*Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore).*

1. La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 9 del 1991 è sostituita dalla seguente:

«*b)* due rappresentanti dell'università scelti fra il personale universitario, designati dal senato accademico;».

2. Nel comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 9 del 1991 le parole: «lettere *b)* e *d)*» sono sostituite dalle seguenti: «lettera *d)*».

3. Nel comma 5 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 9 del 1991 le parole: «lettere *b)* e *d)*» sono sostituite dalle seguenti: «lettera *d)*».

## Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO,  
COMMERCIO, LAVORO E CAVE

## Art. 22.

*Modificazioni della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 2 (Norme in materia di gestione delle terme di Levico - Vetriolo e Roncegno e disposizioni transitorie in materia di imposta di soggiorno).*

1. Prima dell'articolo 1 della legge provinciale n. 2 del 1993 è inserito il seguente:

«Art. 01. (*Affidamento della gestione dello stabilimento termale di Levico - Vetriolo e Roncegno e individuazione del concessionario della risorsa termale*).

1. Per favorire il pieno e razionale utilizzo della risorsa termale la concessione mineraria denominata «Bacino idrico che alimenta le sorgenti minerali utilizzate nello stabilimento Bagni di Vetriolo» è rilasciata al soggetto affidatario della gestione dello stabilimento termale già facente parte dell'Azienda speciale di gestione delle terme demaniali di Levico - Vetriolo e Roncegno in cui, nel quinquennio antecedente la scadenza della concessione, sono state erogate più prestazioni sanitarie in regime di accreditamento. Il gestore è individuato ai sensi della normativa vigente, espletando una procedura a evidenza pubblica. Il provvedimento di concessione è rilasciato al gestore in deroga alle procedure previste dalla legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 (Interventi per il settore minerario nel Trentino), e dal relativo regolamento di attuazione.

2. Per favorire l'utilizzo della risorsa termale anche mediante il suo impiego presso le strutture turistico-ricettive, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, della legge provinciale 4 aprile 2011, n. 6 (Sviluppo del settore termale trentino e modificazioni della legge provinciale sulla ricettività turistica), il concessionario individuato in base al comma 1, compatibilmente con la disponibilità della risorsa termale, deve somministrare parte della risorsa termale agli altri stabilimenti termali che la utilizzano alla data di entrata in vigore del presente articolo.

3. Per il rilascio della concessione, il bando di gara per l'individuazione del gestore dello stabilimento include ogni contenuto proprio della concessione e del disciplinare di concessione ai sensi di questo articolo e della legge provinciale n. 6 del 1988 e, in particolare, individua i criteri e le modalità per la determinazione della quantità della risorsa da somministrare ai terzi e le modalità e i criteri per la determinazione del corrispettivo per la somministrazione.»

2. Sono abrogati l'articolo 1 - a eccezione del comma 3-*bis* - e gli articoli 2, 3, 4, 5, 5-*bis*, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge provinciale n. 2 del 1993 e l'articolo 58 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8.

3. In prima applicazione dell'articolo 01 della legge provinciale n. 2 del 1993, come inserito dal comma 1, lo stabilimento termale che ha erogato più prestazioni sanitarie in regime di accreditamento è individuato con riferimento al quinquennio antecedente alla scadenza del contratto previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge provinciale n. 2 del 1993. Dalla scadenza del contratto e fino all'individuazione del gestore dello stabilimento termale la Provincia può gestire direttamente la risorsa termale, assicurando la somministrazione della risorsa agli stabilimenti termali che la utilizzavano nel periodo di vigenza del contratto, oppure, in deroga alle procedure previste dalla legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 (Interventi per il settore minerario nel Trentino), e dal relativo regolamento di attuazione, può concedere la risorsa termale al soggetto che gestisce in via transitoria lo stabilimento termale, individuato ai sensi di questo comma, o a un altro soggetto gestore di uno stabilimento termale che utilizza la risorsa, ponendo in capo ai gestori i medesimi obblighi di somministrazione.

## Art. 23.

*Modificazioni della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010).*

1. Nella lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale sul commercio 2010, dopo le parole: «la viabilità di accesso diversa da quella pubblica» sono inserite le seguenti: «nonché da quella destinata a uso pubblico, quando è riconosciuta di valenza generale negli strumenti di pianificazione locale, in conformità ai criteri previsti dal regolamento di esecuzione».


2. Nel comma 2 dell'articolo 43 della legge provinciale sul commercio 2010 le parole: «e i turni» sono soppresse.

3. Nel comma 2 dell'articolo 43 della legge provinciale sul commercio 2010 le parole: «stabiliti nel provvedimento previsto dall'articolo 44, comma 4» sono soppresse.

4. La lettera *f)* del comma 3 dell'articolo 56 della legge provinciale sul commercio 2010 è sostituita dalla seguente:

«*f)* non rispetta gli obblighi di esposizione previsti dall'articolo 43, comma 2.»

5. Nella lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 60 della legge provinciale sul commercio 2010 le parole: «o in sede di collaudo» sono soppresse.





## Art. 24.

*Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale).*

1. Nel comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 9 del 2000 le parole: «, se effettuata in forma non imprenditoriale,» sono soppresse.

## Art. 25.

*Modificazioni della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 (Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale).*

1. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 32 del 1990, le parole: «, nell'ambito del piano di cui all'articolo 3,» sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 32 del 1990 è abrogato.

3. Il comma 1-ter dell'articolo 7 della legge provinciale n. 32 del 1990 è sostituito dal seguente:

«1-ter. I soggetti convenzionati assumono i lavoratori appartenenti a particolari fasce deboli, i disoccupati iscritti alle liste di collocamento e, relativamente ad attività di studio, ricerca e catalogazione, giovani neo-diplomati o neo-laureati. Per l'assunzione dei lavoratori ai sensi di quest'articolo con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della commissione provinciale per l'impiego e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabilite le tipologie di lavoratori appartenenti a particolari fasce deboli, i requisiti di accesso, i criteri di selezione, le modalità di assunzione e i limiti di permanenza dei lavoratori nell'ambito dei lavori socialmente utili, anche in relazione al grado di difficoltà di reinserimento nel mercato del lavoro ordinario e alle modalità di attivazione. Tra i criteri di selezione del lavoratore può essere compreso, purché non abbia carattere prevalente rispetto agli altri criteri, l'indicatore della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza determinata ai sensi dell'articolo 6 (Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi) della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3. In conformità alla deliberazione della Giunta provinciale la commissione provinciale per l'impiego stabilisce la durata dei contratti in relazione alla tipologia di mansione assegnata ai lavoratori e agli ambiti di svolgimento dell'attività lavorativa. La permanenza nel sistema dei lavori socialmente utili non può eccedere il momento di raggiungimento del primo requisito utile per il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia.»

4. Sono abrogati gli articoli 3, 4 - a eccezione dei commi 10 e 10-bis - e gli articoli 6, 10 e 11 della legge provinciale n. 32 del 1990, l'articolo 2 della legge provinciale 8 maggio 1995, n. 6, e l'articolo 27 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2.

## Art. 26.

*Inserimento dell'articolo 9-ter nella legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).*

1. Dopo l'articolo 9-bis della legge provinciale n. 3 del 2006, nel capo III della legge, è inserito il seguente:

«Art. 9-ter. (Disposizioni per l'esercizio in forma associata di attività attinenti alle cave di porfido) —

1. Per assicurare il coordinamento degli interventi volti a promuovere la competitività del sistema produttivo locale che ha per oggetto l'attività di coltivazione e lavorazione del porfido, i comuni il cui territorio è interessato da queste attività esercitano obbligatoriamente in forma associata, nelle forme e con le modalità stabilite dalla normativa vigente, le attività di natura tecnico-amministrativa di loro competenza previste dalla legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave 2006); la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può escludere dall'obbligo di gestione associata di cui al presente comma i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, individua preferibilmente uno, o, per particolari esigenze adeguatamente motivate, più ambiti associativi, anche in deroga ai criteri previsti dall'articolo 9-bis, comma 2. Si applicano il comma 3, in quanto compatibile, e il comma 11 dell'articolo 9-bis.»

## Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA, ENERGIA, AMBIENTE, FORESTE, PROTEZIONE CIVILE E LAVORI PUBBLICI

## Art. 27.

*Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)*


1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è abrogata.

2. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è abrogato.

3. Alla fine del comma 3 dell'articolo 7 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: «, dando evidenza sul sito della comunità delle modalità e dei criteri di selezione adottati, dei relativi fattori di ponderazione e dell'esito finale della valutazione delle candidature ammesse».

4. Il comma 9 dell'articolo 7 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituito dal seguente:

«9. Quando le disposizioni planivolumetriche e i contenuti tipologici e formali dei piani attuativi presentano un grado di dettaglio tale da consentire la compiuta individuazione della configurazione di ogni singolo edificio o manufatto contenuto nel piano, nella sua veste architettonica e nella sua relazione con il contesto, e



di tutte le altre sistemazioni previste, comprese le opere di contenimento delle terre e le sistemazioni a verde, la CPC, nell'autorizzazione paesaggistica del piano attuativo, precisa che l'autorizzazione resa comprende anche l'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione degli interventi.»

5. Alla fine della lettera *e*) del comma 2 dell'articolo 9 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: «, dando evidenza sul sito del comune delle modalità e dei criteri di selezione adottati, dei relativi fattori di ponderazione e dell'esito finale della valutazione delle candidature ammesse».

6. All'articolo 64 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) nella lettera *e*) del comma 2, dopo le parole: «fuori dai centri abitati,» sono inserite le seguenti: «l'installazione della segnaletica sentieristica ed escursionistica e di quella sulla denominazione di percorsi storici e culturali e»;

*b*) la lettera *d*) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

«*d*) gli interventi previsti dall'articolo 78, comma 2, lettere *b*), *d*), *g*); gli interventi previsti dall'articolo 78, comma 2, lettera *h*), quando sono realizzati in difformità rispetto ai criteri e alle tipologie approvati dalla sottocommissione della CUP con riferimento alle relazioni con il contesto, alle forme e ai materiali da impiegare nella realizzazione; gli interventi di manutenzione straordinaria previsti dall'articolo 78, comma 3, lettera *a*), quando riguardano parti esterne dell'edificio, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 78, comma 3, lettera *b*), e gli interventi previsti dall'articolo 78, comma 3, lettere *c*), *d*), *e*), *i*), *m*) e, all'interno dei centri abitati, lettere *l*) e *n*).»;

*c*) la lettera *a*) del comma 5 è sostituita dalla seguente:

«*a*) fermo restando quanto stabilito dai commi 1, 2 e 4, gli interventi previsti dall'articolo 78, comma 2, lettere *a*), *c*), *e*), *f*), *i*), *j*), *k*), *l*), *m*), *n*), *o*), *p*), *q*) e *r*), dall'articolo 78, comma 3, lettere *b*), *g*), *h*), *j*) e *k*), e gli interventi previsti dall'articolo 78, comma 3, lettera *a*), quando non riguardano parti esterne dell'edificio, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 78, comma 3, lettera *b*);».

7. Alla fine della lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: «o, in assenza di disposizioni del PRG o del piano colore, gli interventi di sostituzione di parti esterne dell'edificio con materiali o tinteggiature uguali a quelli esistenti».

8. Nel comma 3 dell'articolo 83 della legge provinciale sul governo del territorio 2015 le parole: «Entro lo stesso termine il titolare del permesso di costruire deve aver realizzato opere rappresentative di un reale ed effettivo intento costruttivo, che non si riducano, per esempio, all'impianto del cantiere, all'esecuzione di scavi, a sistemazioni del terreno o a singole opere di fondazione.» sono sostituite dalle seguenti: «Entro lo stesso termine il titolare del permesso di costruire deve aver intrapreso opere tali da evidenziare l'effettiva volontà di realizzare il

manufatto, quali, ad esempio, l'innalzamento di elementi portanti, l'elevazione di muri o l'esecuzione di scavi coordinati al getto di fondazioni del costruendo edificio».

9. Alla fine del comma 2 dell'articolo 107 della legge provinciale sul governo del territorio 2015 sono inserite le parole: «Ai sensi dell'articolo 104, comma 1, di questa legge e degli articoli 39, comma 6, e 40, comma 6, della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale) i PRG possono autorizzare la ricostruzione tipologica anche su sedime diverso, se la delocalizzazione è autorizzata ai sensi delle disposizioni della carta di sintesi della pericolosità o se ciò risulta funzionale ad un migliore inserimento dell'edificio nel contesto paesaggistico-ambientale.»

10. Nel comma 3 dell'articolo 116 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: «La Giunta provinciale,» sono inserite le seguenti: «previo parere obbligatorio della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, del Consiglio delle autonomie locali, degli ordini professionali competenti e delle categorie professionali coinvolte,».

#### Art. 28.

*Modificazione dell'articolo 91-ter della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio).*

1. La lettera *c*) del comma 6 dell'articolo 91-ter della legge provinciale n. 22 del 1991 è sostituita dalla seguente:

«*c*) i requisiti dei punti d'ancoraggio, nel rispetto delle norme sui prodotti da costruzione.»


#### Art. 29.

*Inserimento dell'articolo 1 bis 4 nella legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7).*

1. Dopo l'articolo 1 bis 3 della legge provinciale n. 4 del 1998 è inserito il seguente:

«Articolo 1 bis 4. (*Disposizione transitoria sull'indizione delle gare per l'aggiudicazione delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico*) —

1. In attesa dell'approvazione del decreto previsto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), le procedure per l'indizione della gara a evidenza pubblica per l'attribuzione a titolo oneroso delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico ai sensi dell'articolo 1 bis 1 restano sospese.»



## Art. 30.

*Modificazione dell'articolo 39 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012)*

1. Nel comma 3-*bis* dell'articolo 39 della legge provinciale sull'energia 2012 le parole: «trentasette mesi» sono sostituite dalle seguenti: «cinquantadue mesi».

## Art. 31.

*Integrazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987).*

1. Alla fine del comma 4-*bis* dell'articolo 44 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 sono inserite le parole: «Se la Provincia, ai sensi dell'articolo 72, comma 2, affida a soggetti terzi la manutenzione e la gestione degli impianti di depurazione, le autorizzazioni integrate ambientali relative alla gestione di impianti di depurazione di pubblica fognatura che trattano anche rifiuti sono aggiornate, volturate o richieste dai nuovi gestori, secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente.»

2. All'articolo 102-*quinquies* del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 1 sono inserite le parole: «Resta ferma la possibilità, per la Provincia, di individuare successivamente uno o più gestori delle discariche per rifiuti urbani, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di servizi pubblici.»;

b) nel comma 1-*quater*, prima delle parole: «L'Agenzia per la depurazione» sono inserite le seguenti: «Fatti salvi gli obblighi e gli oneri posti in carico a soggetti terzi, ai sensi del comma 1,»;

c) alla fine del comma 2 sono inserite le parole: «Se la Provincia individua dei nuovi gestori, secondo quanto previsto dal comma 1, le autorizzazioni integrate ambientali concernenti le discariche sono aggiornate, volturate o richieste dai nuovi gestori, secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente.»

3. Dopo l'articolo 102-*quinquies* del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987, è inserito il seguente:

«Art. 102-*sexies*. (Disposizioni per le attività ad impatto odorigeno) — 1. Con deliberazione della Giunta provinciale, da approvarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questo articolo, sono definite le linee guida per la caratterizzazione, l'analisi e la definizione dei criteri tecnici e gestionali per la mitigazione delle emissioni delle attività ad impatto odorigeno. Le linee guida sono considerate ai fini del rilascio delle autorizzazioni ai sensi della normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.»

## Art. 32.

*Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007).*

1. Nel comma 8 dell'articolo 6 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, dopo le parole: «dei proprietari,» sono inserite le seguenti: «delle associazioni di categoria del settore, dell'ordine professionale competente,».

2. Nel comma 2-*ter* dell'articolo 114 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, dopo le parole: «lo scioglimento dei consorzi è comunque deliberato entro la data del 31 dicembre 2015.» sono inserite le seguenti: «Ferma restando la possibilità di assicurare il servizio di custodia forestale ai sensi dell'articolo 106, comma 3, i soggetti indicati nell'articolo 106, comma 2, devono stipulare la convenzione per la gestione del servizio di custodia entro due mesi dallo scioglimento del consorzio.»

## Art. 33.

*Modificazioni della legge provinciale 1° luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento)*

1. Nel comma 6 dell'articolo 23 della legge provinciale n. 9 del 2011 le parole: «sono determinate le modalità» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere determinate le modalità».

2. Dopo il comma 13 dell'articolo 82 della legge provinciale n. 9 del 2011 è inserito il seguente:


«13-*bis*. Dalla data di operatività della centrale unica di emergenza, e limitatamente alla fase di avvio definita dalla Giunta provinciale, essa svolge il servizio continuato di ricezione al numero unico di emergenza e di smistamento degli allarmi e delle richieste di soccorso tecnico e sanitario urgenti alle competenti centrali operative esistenti, accertata la tipologia, la localizzazione, l'estensione, l'intensità e la complessità dell'evento. Le centrali operative nei singoli settori di competenza della Provincia allertano le strutture operative della protezione civile sulla base dei relativi protocolli, previsti dall'articolo 23, comma 3.»

## Art. 34.

*Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993)*

1. Il comma 10 dell'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è sostituito dal seguente:

«10. In materia di divieto di affidamento degli appalti, delle concessioni, dei subappalti e cottimi a soggetti affidatari della progettazione si applica la normativa statale.»



2. Il comma 11 dell'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è abrogato.

3. La lettera g-bis) del comma 1 dell'articolo 58 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è abrogata.

Art. 35.

*Modificazione dell'articolo 1 (Disposizioni in materia di semplificazione delle procedure per la realizzazione di opere pubbliche) della legge provinciale 3 aprile 2009, n. 4.*

1. Nel comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 4 del 2009 le parole: «Fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'entrata in vigore delle disposizioni provinciali che recepiscono la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE,».

2. Alla fine del comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 4 del 2009 sono inserite le parole: «Per importo di progetto si intende l'importo dei lavori a base d'asta e delle relative somme a disposizione, secondo quanto specificato con deliberazione della Giunta provinciale.»

### Capo VIII

#### DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36.

#### *Entrata in vigore*

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 30 dicembre 2015

ROSSI

16R00147

## REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 17 dicembre 2015, n. 16.

### Disposizioni sugli appalti pubblici.

*(Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 51/I-II del 22 dicembre 2015)*

#### IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

#### Capo I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

#### *Finalità*

1. La presente legge provinciale recepisce la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, e introduce nuove disposizioni al fine di:

- a) semplificare e rendere più flessibili le procedure di aggiudicazione;
- b) migliorare l'accesso alle procedure delle piccole e medie imprese (PMI);
- c) favorire il perseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale, ambientale e di tutela del lavoro;
- d) definire particolari procedure di affidamento per gli appalti di servizi alla persona e altri servizi specifici.

2. Tutte le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici e le relative valutazioni devono ispirarsi ai principi di proporzionalità, adeguatezza, trasparenza e libera amministrazione per evitare indebite distorsioni della concorrenza.

Art. 2.

#### *Ambito di applicazione soggettivo*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli appalti pubblici di interesse provinciale.

2. Sono di interesse provinciale gli appalti pubblici affidati dalle seguenti amministrazioni aggiudicatrici:

- a) la Provincia autonoma di Bolzano, le aziende e gli enti da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle sue competenze, anche delegate, le istituzioni sco-



lastiche e, in generale, gli organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti e comunque denominati, nonché i loro consorzi e associazioni;

*b)* gli enti locali, le comunità comprensoriali, le amministrazioni dei beni di uso civico e gli altri enti, aziende, società, istituti e in generale gli organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati, nonché i loro consorzi e associazioni, e inoltre le istituzioni universitarie presenti e operanti sul territorio provinciale;

*c)* i consorzi di bonifica e le altre figure associative o di collaborazione organizzativa, aventi personalità giuridica di diritto pubblico, fra i soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e alla presente lettera *c)*;

*d)* in generale, gli organismi dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale non aventi carattere commerciale o industriale e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dai soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, oppure la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, o il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da componenti dei quali più della metà sia designato dai medesimi soggetti.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre agli altri enti aggiudicanti o realizzatori di appalti di interesse provinciale, intendendosi per tali:

*a)* i concessionari di lavori pubblici, i concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, le società con capitale pubblico anche non maggioritario dei soggetti di cui al comma 2, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati a essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza;

*b)* i soggetti privati che affidano lavori e opere per la realizzazione di strutture sanitarie e sociali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, per un importo complessivo superiore a un milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui al comma 2, un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori;

*c)* i soggetti privati che affidano appalti di servizi e forniture il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore alle soglie comunitarie, allorché tali appalti siano connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera *b)*, e per i quali sia previsto, da parte dei soggetti di cui al comma 2, un contributo diretto e specifico in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei servizi o delle forniture.

4. Al fine dell'applicazione di determinate disposizioni della presente legge per "enti aggiudicatori" si intendono i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti.

## Art. 3.

### *Definizione delle suddivisioni*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

*a)* "lotto": parte di un'opera costituita da un insieme di lavori edilizi o di ingegneria civile, priva di propria autonomia funzionale ossia non idonea ad essere utilizzata autonomamente senza il completamento delle restanti parti;

*b)* "lotto quantitativo": quella parte di un'opera la cui progettazione e realizzazione siano tali da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;

*c)* "lotto qualitativo": prestazione attribuibile ad una categoria o una lavorazione in base al sistema di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici.

## Art. 4.

### *Appalto di forniture con accessori*

1. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di montaggio, posa in opera e di installazione.

## Capo II

### SOGGETTI, FUNZIONI E STRUMENTI

## Art. 5.

### *Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Modalità di utilizzo delle procedure*

1. L'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP), di seguito denominata Agenzia, svolge direttamente o mediante le proprie Aree interne le funzioni di soggetto aggregatore provinciale che fornisce le seguenti prestazioni:

*a)* "attività di centralizzazione delle committenze" e in particolare di soggetto aggregatore per la Provincia autonoma di Bolzano; tali attività sono svolte su base permanente, in una delle seguenti forme:

1) acquisizione di forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici sulla base dei programmi annuali che le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad approvare per i beni e servizi di particolare rilevanza economica o a elevato grado di standardizzazione;

2) aggiudicazione di appalti pubblici o conclusione di accordi quadro e convenzioni per lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici;

*b)* "attività di committenza ausiliarie": attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:

1) infrastrutture tecniche che consentano alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro e convenzioni per lavori, forniture o servizi e in particolare il Mercato elettronico della Provincia autonoma di Bolzano (MEPAB);



2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;

3) preparazione e gestione delle procedure di appalto in nome e per conto dell'amministrazione aggiudicatrice interessata.

2. Al fine di standardizzare e semplificare la partecipazione alle procedure di appalto, l'Agenzia mette a disposizione di tutte le amministrazioni aggiudicatrici la documentazione standard da utilizzare nelle diverse tipologie di procedure di gara.

3. In ambito provinciale l'Agenzia, eventualmente per il tramite delle sue Aree, agisce come interlocutore unico in materia di appalti nei rapporti con le istituzioni centrali.

4. Il Sistema informativo contratti pubblici è la piattaforma utilizzata dai soggetti di cui all'articolo 2 e dagli operatori economici per la gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, sia in modalità telematica che in modalità tradizionale.

5. I soggetti di cui all'articolo 2 utilizzano le procedure interamente in modalità telematica, salvi i casi di deroga previsti dall'articolo 38 della presente legge e dalla direttiva 2014/24/UE e i casi in cui la procedura non sia ancora disponibile in versione telematica, nei quali può essere utilizzata la procedura tradizionale.

6. La piattaforma viene utilizzata da tutti i soggetti di cui all'articolo 2 per adempiere agli obblighi di pubblicità in materia di appalti e contratti pubblici. La pubblicazione degli avvisi, dei bandi e degli esiti di gara sul Sistema telematico della Provincia autonoma di Bolzano assolve tutti gli adempimenti connessi agli obblighi in materia di pubblicità previsti dalla normativa europea, nazionale e locale. Gli effetti giuridici che l'ordinamento attribuisce alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione degli avvisi, dei bandi e degli esiti sul Sistema telematico della Provincia autonoma di Bolzano. I soggetti di cui all'articolo 2 sono obbligati a fare ricorso alle convenzioni di cui al comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, ovvero ad applicarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.

7. L'Agenzia effettua controlli a campione, con modalità individuate dalla Giunta provinciale, su almeno il sei per cento degli appalti pubblici aggiudicati a livello provinciale.

#### Art. 6.

##### *Organizzazione per l'esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*

1. Il/la responsabile del procedimento di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è individuato/individuata tra i dipendenti in possesso della necessaria esperienza nello svolgimento di tale funzione. Il/la responsabile del procedimento, qualora non in possesso delle specifiche qualifiche professionali, deve ricorrere al supporto tecnico di cui al comma 3.

2. Il/la responsabile del procedimento deve essere unico/unica per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico e per tutte le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione. Nel caso

in cui la stazione appaltante affidi all'Agenzia o ad altra centrale appaltante l'incarico di indire la procedura di gara, l'amministrazione appaltante provvede alla nomina del responsabile unico/della responsabile unica del procedimento, mentre l'Agenzia ovvero la centrale di competenza nomina il/la responsabile della procedura di gara.

3. Nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità o qualificazione necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del/della responsabile unico/unica del procedimento, secondo quanto attestato dal direttore/dalla direttrice competente, i compiti di supporto all'attività del/della responsabile unico/unica del procedimento possono essere affidati, con le procedure prescritte per l'affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze o qualificazioni di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

4. Il/la responsabile unico/unica del procedimento può fare parte delle commissioni nelle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture.

5. L'organizzazione deve essere garantita dal/dalla responsabile unico/unica del procedimento, con eventuale supporto tecnico, dal/dalla progettista, dal direttore/dalla direttrice dei lavori e dal tecnico/dalla tecnica per la sicurezza.

6. Fermi restando le attribuzioni delle singole strutture organizzative e i compiti attribuiti al responsabile unico/alla responsabile unica del procedimento, il direttore/la direttrice della struttura committente svolge i seguenti compiti:

- a) affidamenti in economia;
- b) vigila sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
- c) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
- d) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi di cui all'articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta o assensi, comunque denominati;
- e) accerta e certifica la sussistenza delle condizioni responsabili della carenza di personale tecnico in organico, le difficoltà a rispettare i tempi di programmazione dei lavori o a svolgere le funzioni di istituto, i lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, ovvero la necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- f) motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica, compresa la valutazione sull'opportunità di ricorrere al concorso di progettazione o al concorso di idee, se la prestazione riguarda la progett-



tazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico;

g) coordina e verifica la predisposizione dei bandi di gara, nonché il successivo svolgimento delle relative procedure; verifica l'effettiva possibilità di svolgere all'interno dell'amministrazione le diverse fasi della progettazione senza l'ausilio di consulenze esterne;

h) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori e accerta la sussistenza delle condizioni che ai sensi della lettera g) giustificano l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni all'amministrazione aggiudicatrice;

i) trasmette agli organi competenti dell'amministrazione aggiudicatrice, sentito/sentita il direttore/la direttrice dei lavori, la proposta del coordinatore/della coordinatrice per l'esecuzione dei lavori riguardante la sospensione o l'allontanamento del soggetto esecutore, dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere ovvero la risoluzione del contratto.

7. Il comune e la comunità comprensoriale si dotano, nei modi previsti dal proprio ordinamento e dall'ordinamento dei comuni, di forme e metodi di organizzazione per le procedure negoziate, l'individuazione dell'operatore economico, la definizione della procedura e l'autorità di gara. L'organizzazione deve essere garantita da un/una progettista, un direttore/una direttrice dei lavori, un tecnico/una tecnica per la sicurezza, da un coordinatore unico/una coordinatrice unica che assume i compiti attribuiti al responsabile unico del procedimento, e dal/dalla responsabile del procedimento ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

### Capo III

## PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE

### Art. 7.

#### *Programmazione dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture pubblici*

1. Le amministrazioni aggiudicatrici approvano il programma annuale degli appalti pubblici di lavori e corrispondenti servizi e forniture accessorie, relativi ai settori edilizia pubblica, strade, sanità e ambiente, esclusi i lavori di manutenzione.

2. Nel programma sono inseriti opere, lavori, servizi e forniture pubblici per i quali siano state approvate dall'amministrazione aggiudicatrice le caratteristiche tecniche ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

3. Il programma di cui al comma 1 prevede l'elenco dei lavori, dei servizi e delle forniture per settore, il piano finanziario complessivo e per settore e i presumibili tempi di attuazione degli interventi. Il programma può essere oggetto di revisione.

4. L'approvazione del programma di opere e lavori pubblici equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità degli stessi.

5. Nei casi di interventi urgenti ovvero in quelli in cui intervengono esigenze straordinarie o imprevedibili o eventi calamitosi, nonché nei casi di modifiche dipendenti da nuove disposizioni legislative o regolamentari, le previsioni del programma possono essere derogate.

### Art. 8.

#### *Progettazione in generale*

1. In caso di lavori, servizi e forniture l'amministrazione aggiudicatrice fissa le caratteristiche dell'opera o del progetto e indica l'importo di spesa presunta complessiva, suddiviso per gli importi relativi a lavori, servizi e forniture, prima di procedere all'affidamento delle prestazioni di progettazione.

2. La progettazione in materia di lavori pubblici e forniture si articola secondo livelli di successivi approfondimenti tecnici, in modo da assicurare la qualità dell'opera o della fornitura e la rispondenza alle relative finalità.

3. Per gli appalti assegnati dalla Provincia autonoma di Bolzano, le variazioni non essenziali alle caratteristiche dell'opera, comprese le forniture necessarie per renderla funzionale, che sono contenute entro il limite del quinto dell'importo di spesa presunta, sono approvate dall'assessore/assessora competente. In caso di appalti, i cui costi previsti superano i cinque milioni di euro, le variazioni sono approvate dalla Giunta provinciale.

4. La progettazione e la direzione lavori sono svolte dagli uffici tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici o possono anche essere affidate a professionisti esterni.

5. Tutte le progettazioni devono garantire il rispetto dei seguenti principi:

a) rispondenza della progettazione alle prescrizioni funzionali ed economiche previste;

b) rispondenza del progetto alla normativa vigente in materia;

c) correlazione di ciascuna singola voce del computo metrico estimativo agli elaborati grafici e alle specifiche tecniche.

### Art. 9.

#### *Progettazione di opere pubbliche*

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, negli appalti relativi a lavori di importo non superiore a un milione di euro, e forniture d'importo fino a 207.000 euro, la progettazione può essere eseguita in un solo livello. Questo livello di progettazione deve comunque contenere tutte le prestazioni necessarie per l'opera specifica.

2. Negli appalti relativi a lavori d'importo fino a 40.000 euro, che non richiedano concessione edilizia o altre autorizzazioni o condizioni, non è obbligatorio redigere un progetto. In tal caso, la richiesta di offerta o l'offerta stessa devono consistere in un elaborato con un livello di dettaglio, se necessario anche grafico, che consenta di identificare in maniera adeguata la prestazione e il corrispettivo.



## Art. 10.

*Disciplina della manutenzione delle opere pubbliche.*

1. Per lavori di manutenzione, di sistemazione e di ripristino di opere pubbliche, la progettazione può essere eseguita in un solo livello. Questo livello di progettazione deve comunque contenere tutte le prestazioni necessarie per l'opera specifica.

2. Per lavori, forniture e interventi di manutenzione di opere della Provincia il provvedimento di approvazione dei programmi di intervento sostituisce l'approvazione del progetto, sempre che il relativo importo non sia superiore a 200.000 euro.

## Art. 11.

*Parere consultivo sul progetto*

1. I progetti delle opere pubbliche sono sottoposti all'esame del competente organo consultivo della Giunta provinciale per il parere tecnico, amministrativo ed economico, ai sensi della normativa provinciale vigente in materia.

2. La richiesta di parere all'organo consultivo è facoltativa per i progetti di lavori di manutenzione, nonché per quelli di fornitura di arredamento e di quant'altro occorra perché l'opera possa considerarsi compiuta e rispondente alle finalità cui è destinata.

3. Si prescinde da qualsiasi parere, concessione, autorizzazione e nulla osta per l'esecuzione di opere di pronto soccorso e di ripristino oppure per opere di prevenzione urgente che si rendono necessarie in seguito a concomitanti eventi calamitosi come frane, valanghe, alluvioni e altre calamità.

4. Si prescinde da qualsiasi parere, concessione, autorizzazione e nulla osta per lavori di sistemazione, ripristino, ristrutturazione e rettifica di infrastrutture primarie, d'importo inferiore a 500.000 euro, incluse nei piani urbanistici, che siano disposti dalla Provincia.

## Art. 12.

*Approvazione del progetto*

1. I progetti delle opere sono approvati dall'amministrazione aggiudicatrice, sentito il parere tecnico, amministrativo ed economico dell'organo consultivo competente della Provincia, ove prescritto.

2. Il rilascio della concessione edilizia o della dichiarazione di conformità urbanistica non è subordinato alla disponibilità degli immobili, se l'acquisizione di essi può effettuarsi anche in via espropriativa o nel caso di assegnazione provvisoria.

## Art. 13.

*Abbellimento di opere pubbliche*

1. Le amministrazioni che provvedono all'esecuzione di opere pubbliche possono destinare al loro abbellimento, mediante opere artistiche, una quota non superiore al tre per cento del primo milione del valore presunto dell'opera pubblica e una quota non superiore all'uno per cento dell'importo residuo.

2. Alla scelta dell'opera d'arte provvede una commissione giudicatrice nominata dall'amministrazione aggiudicatrice, composta da non più di cinque membri. La commissione giudicatrice è composta in prevalenza da esperti. Della stessa fa parte il/la responsabile unico/unica del procedimento.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle costruzioni dell'Istituto per l'edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano, qualora si tratti di interventi di arte pubblica nei quartieri di nuovo insediamento urbano o nei complessi edilizi di particolare interesse sociale.

## Art. 14.

*Indagini geotecniche*

1. Gli enti soggetti al controllo della Provincia depositano una copia delle indagini geologiche e geognostiche, ove previste per la realizzazione di un'opera pubblica, presso l'Ufficio provinciale Geologia e prove materiali.

2. Le competenze del Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui alla legge 4 agosto 1984, n. 464, sono espletate nel territorio della provincia di Bolzano dall'Ufficio provinciale Geologia e prove materiali. A questo ufficio vanno fatte le comunicazioni di perforazioni nel suolo e di opere di gallerie.

3. L'Ufficio provinciale Geologia e prove materiali predispone un catasto geologico e geotematico provinciale e le relative banche dati.

## Art. 15.


*Verifica tecnica e controllo*

1. Il documento preliminare alla progettazione fornisce, oltre alle precisazioni di natura progettuale e procedurale, le prime indicazioni sui criteri di valutazione delle offerte, indica i criteri, i contenuti e i momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione e tiene conto dell'obiettivo delle singole opere.

2. La verifica tecnica del progetto deve assicurare la congruenza tra progettazione, procedura di scelta del contraente ed esecuzione.

3. Le clausole contrattuali di esecuzione devono prevedere adeguati meccanismi a tutela dell'adempimento di quanto offerto in sede di gara.

4. L'amministrazione aggiudicatrice valuta la necessità di provvedere alla verifica e validazione della progettazione per opere di importo inferiore a un milione di euro.





*Capo IV*  
CALCOLO DEL VALORE DEGLI APPALTI E  
SOGLIE

Art. 16.

*Metodi di calcolo del valore  
stimato degli appalti*

1. Il calcolo del valore stimato di un appalto è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice, compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e rinnovi eventuali dei contratti come esplicitamente stabilito nei documenti di gara. Tale valutazione avviene sulla base degli elenchi dei prezzi di riferimento attuali approvati dall'amministrazione aggiudicatrice. Quando l'amministrazione aggiudicatrice prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.

2. Se un'amministrazione aggiudicatrice è composta da unità operative distinte, si tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unità operative. Se un'unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di appalto, i valori possono essere stimati dall'unità in questione.

3. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione della direttiva 2014/24/UE. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare che rientri nell'ambito di applicazione della suindicata direttiva, a meno che ragioni oggettive lo giustifichino.

4. Il valore stimato dell'appalto è valido al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice avvia la procedura d'appalto.

5. Per gli accordi quadro e le convenzioni e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dell'IVA, del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata dell'accordo quadro, della convenzione o del sistema dinamico di acquisizione.

6. Nel caso di partenariati per l'innovazione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dell'IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.

7. Per gli appalti pubblici di lavori, il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi, nonché del valore stimato complessivo di tutte le forniture e di tutti i servizi che sono messi a disposizione del contraente dall'amministrazione aggiudicatrice, a condizione che siano necessarie all'esecuzione dei lavori.

8. Quando un'opera prevista o una prestazione di servizi prevista può dar luogo ad appalti aggiudicati per lotti separati, è computato il valore stimato complessivo della totalità di tali lotti. Quando il valore aggregato dei lotti è

pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE, la direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.

9. Quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati per lotti separati, nell'applicazione dell'articolo 4, lettere b) e c), della direttiva 2014/24/UE si tiene conto del valore stimato della totalità di tali lotti. Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia, la direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.

10. In deroga ai commi 8 e 9, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti per singoli lotti senza applicare le procedure previste dalla direttiva, a condizione che il valore stimato, al netto dell'IVA, del lotto in questione sia inferiore a 80.000 euro per le forniture o i servizi oppure a 1.000.000 di euro per i lavori. Nelle procedure inferiori alla soglia UE, il valore cumulato dei lotti aggiudicati senza applicare la procedura prevista per l'intero importo dell'opera non può superare il 30 per cento del valore cumulato di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione di forniture omogenee o il progetto di prestazione di servizi.

11. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:

a) il valore reale complessivo dei contratti successivi dello stesso tipo aggiudicati nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio finanziario precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;

b) oppure il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio finanziario, se questo è superiore a dodici mesi.

12. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione, l'affitto o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:

a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso il valore stimato dell'importo residuo;

b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o se questa non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per 48.

13. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell'appalto è, a seconda dei casi, il seguente:

a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;

b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;

c) per gli appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione.



14. Per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo, il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:

- a) nel caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a 48 mesi: il valore complessivo per l'intera loro durata;
- b) nel caso di appalti di durata indeterminata o superiore a 48 mesi: il valore mensile moltiplicato per 48.

15. Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici di opere e di servizi va operato tenuto conto, tra l'altro:

- a) delle risorse economiche effettivamente allocate dall'amministrazione aggiudicatrice al momento dell'indizione della procedura di aggiudicazione;
- b) della disponibilità effettiva in capo all'amministrazione aggiudicatrice di autorizzazioni e documentazioni necessarie per la realizzazione dell'oggetto dell'appalto;
- c) di ulteriori fattori di contesto connessi all'oggetto dell'appalto e funzionali alla sua realizzazione, che non rientrano nella disponibilità dell'amministrazione aggiudicatrice.

16. Nessun progetto d'opera né appalto di servizi può essere frazionato per escluderlo dall'applicazione delle disposizioni concernenti le modalità di affidamento.

#### Art. 17.

##### *Soglie per prestazioni professionali*

1. Per l'affidamento degli incarichi aventi ad oggetto prestazioni professionali connesse con la progettazione ed esecuzione di opere pubbliche si applicano le seguenti disposizioni:

- a) affidamento diretto per incarichi d'importo inferiore a 40.000 euro;
- b) per incarichi d'importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiori a 100.000 euro vanno invitati almeno cinque professionisti a presentare un'offerta;
- c) per incarichi d'importo pari o superiore a 100.000 euro e fino alla soglia UE vanno invitati almeno dieci professionisti a presentare un'offerta; di essi almeno tre devono essere abilitati da meno di cinque anni all'esercizio della professione.

#### Capo V

### SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA

#### Art. 18.

##### *Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*

1. Il concorso di progettazione è uno strumento per incentivare la qualità architettonica ed è utilizzato in via prioritaria per opere di particolare rilevanza sotto il profilo urbanistico, architettonico, ambientale, storico-artistico, conservativo nonché tecnologico. Nei concorsi di progettazione, le prestazioni specialistiche possono essere affidate mediante procedura separata. Per la determinazione delle soglie di rilevanza comunitaria, è computato il valore complessivo della totalità delle prestazioni dello stesso tipo.

2. Alla scelta del progetto provvede una commissione nominata dall'amministrazione aggiudicatrice, composta da non più di cinque membri. La commissione è composta in prevalenza da tecnici ed esperti. Almeno un terzo dei membri della commissione deve possedere una qualifica almeno equivalente a quella richiesta ai partecipanti alla gara.

3. Non sono previste limitazioni temporali per la definizione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

4. Nel caso di affidamenti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le fasi per giungere all'individuazione della migliore offerta possono essere le seguenti:

a) valutazione dell'offerta tecnica anonima e attribuzione del punteggio;

b) invito al colloquio di valutazione limitato al numero di offerenti indicato nei documenti di gara che hanno ottenuto la migliore valutazione tecnica di cui alla lettera a);

c) redazione della graduatoria tecnica definitiva sulla base dell'esito del colloquio e della valutazione delle referenze;

d) apertura dell'offerta economica e attribuzione del punteggio totale.

5. In sede di valutazione i punteggi per l'espletamento di servizi prestati oltre dieci anni vengono ridotti di un coefficiente minore di 1. Possono inoltre essere valutate competenze specifiche sulla base del sistema European Qualification Framework (EQF) o analoghi sistemi di qualificazione. È ammessa la valutazione dell'esito di un colloquio volto a verificare le modalità di esecuzione della prestazione offerta. La Giunta provinciale emana linee guida per l'applicazione dei criteri di valutazione nelle procedure basate sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

6. La relazione tecnica illustrativa delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico si compone di un numero massimo di 10 schede formato A4 o 5 schede formato A3 e non può contenere disegni, foto o altre rappresentazioni grafiche.

7. Il capitolato prestazionale per incarichi di progettazione, direzione lavori, attività di supporto al/responsabile unico/unica del procedimento, di coordinamento per la sicurezza nei cantieri e altre prestazioni professionali connesse con la progettazione e realizzazione di opere pubbliche, nonché le relative tariffe, sono determinati dalla Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

8. Nel caso di utilizzo della procedura basata sul criterio del prezzo più basso vengono escluse automaticamente le offerte considerate anormalmente basse secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.



## Art. 19.

*Spese tecniche negli appalti di servizi  
attinenti all'architettura e all'ingegneria*

1. All'impegno delle spese tecniche presunte per prestazioni professionali connesse con la progettazione ed esecuzione di opere pubbliche si può provvedere contestualmente alla stipula del contratto d'incarico di progettazione al/alla professionista. Qualora le spese impegnate risultino in seguito insufficienti a causa di aumenti del costo reale delle opere, l'impegno di ulteriori fondi viene disposto, con provvedimento motivato, all'atto della liquidazione della spesa, previa verifica della relativa disponibilità finanziaria.

*Capo VI*

## ATTIVITÀ PREPARATORIE

## Art. 20.

*Consultazioni preliminari di mercato*

1. Prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato ai fini della preparazione dell'appalto e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei requisiti richiesti. Lo scopo delle consultazioni preliminari di mercato non è la verifica o la fissazione di prezzi già presenti in elenchi prezzi o parametri di corrispettivi.

2. A tal fine, le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere o accettare consulenze da parte di esperti o autorità indipendenti o di operatori economici. Tali consulenze possono essere utilizzate per la pianificazione e lo svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbiano l'effetto di falsare la concorrenza e non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

## Art. 21.

*Partecipazione precedente  
di candidati o offerenti*

1. Qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia fornito una consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente in questione.

2. Le misure di cui al comma 1 includono la comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell'offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonché la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte. Il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura unicamente nel caso in cui non vi siano altri mezzi per garantire il rispetto dell'obbligo di osservare il principio della parità di trattamento.

3. Prima di tale eventuale esclusione, ai candidati o agli offerenti è offerta la possibilità di provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non è un elemento in grado di falsare la concorrenza. Le misure adottate sono documentate in un'apposita relazione unica.

## Art. 22.

*Lotta alla corruzione, prevenzione dei  
conflitti di interesse e clausole sociali*

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori devono adottare misure adeguate per combattere le frodi, il clientelismo e la corruzione e per prevenire, individuare e risolvere in modo efficace i conflitti di interesse insorti nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la trasparenza della procedura di aggiudicazione e la parità di trattamento di tutti i candidati e gli offerenti.

2. Il concetto di conflitti di interesse copre almeno i casi in cui il personale di un'amministrazione aggiudicatrice o di un ente aggiudicatore che interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione o può influenzare il risultato di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione.

3. Per quanto riguarda i conflitti di interesse, le misure adottate non vanno al di là di quanto sia strettamente necessario per prevenire un conflitto di interessi potenziale o eliminare il conflitto di interessi identificato.

4. Negli appalti di servizi l'operatore economico deve indicare nell'offerta l'entità del costo del personale, tenuto conto dei contratti collettivi nazionali e dei contratti collettivi territoriali.

5. Gli operatori economici, nell'esecuzione di appalti pubblici, devono garantire il rispetto degli obblighi vigenti in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale o dalla normativa provinciale, da contratti collettivi, sia di settore che interconfederali nazionali e territoriali, o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

*Capo VII*

## SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE

## Art. 23.

*Procedura di scelta del contraente*

1. La scelta della procedura è formalmente adottata con la pubblicazione del bando di gara o della lettera d'invito.



## Art. 24.

*Verifica dei requisiti*

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di esaminare le offerte prima di verificare l'assenza di motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione. Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice. L'amministrazione aggiudicatrice non esclude l'operatore che non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali nei seguenti casi:

- a) quando tale esclusione risulta chiaramente sproporzionata;
- b) quando non sono stati pagati solo piccoli importi;
- c) quando, informato dell'importo preciso dovuto, l'operatore non ha avuto la possibilità di prendere provvedimenti in merito prima della scadenza del termine per la partecipazione alla procedura di gara;
- d) quando sono stati approvati versamenti rateizzati dei contributi previdenziali.

## Art. 25.

*Procedura negoziata senza previa pubblicazione*

1. Nel caso degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata nei casi seguenti:

- a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché una relazione sia trasmessa alla Commissione UE a richiesta di quest'ultima; un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è quindi manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato deve o può essere escluso o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice;
- b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
  - 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
  - 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
  - 3) tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;

c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non sono in alcun caso imputabili all'amministrazione aggiudicatrice.

2. Le eccezioni di cui al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), si applicano solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto.

3. Nel caso degli appalti pubblici di forniture, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata nei casi seguenti:

a) qualora i prodotti in questione siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo; tuttavia, gli appalti aggiudicati in forza della presente lettera non comprendono la produzione in serie volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;

b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate o al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligasse l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può, come regola generale, superare i tre anni;

c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;

d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore/dalla curatrice o liquidatore/liquidatrice di un fallimento, di un concordato giudiziario o di una procedura analoga.

4. La procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata per i servizi quando l'appalto in questione consegue a un concorso di progettazione organizzato secondo la direttiva 2014/24/UE e debba, in base alle norme previste nel concorso di progettazione, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori a pari merito di tale concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

5. La procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di gara pubblicata. Il progetto di base indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati.



6. La possibilità di avvalersi di questa procedura è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è preso in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici per l'applicazione delle soglie di cui all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla conclusione dell'appalto iniziale.

#### Art. 26.

##### *Selezione degli operatori economici nella procedura negoziata senza previa pubblicazione*

1. Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara il/la responsabile unico/unica del procedimento, con proprio provvedimento motivato, invita gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti a presentare un'offerta. Fino a un importo di lavori a base di gara pari a 500.000 euro l'invito è rivolto ad almeno 5 operatori economici; per importi fino a 1.000.000 di euro, l'invito è rivolto ad almeno 10 operatori economici. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, per forniture e servizi con importo a base di gara compreso tra 40.000 euro e la soglia UE, l'invito è esteso ad almeno cinque operatori economici.

#### Art. 27.

##### *Accelerazione delle procedure e accesso delle PMI alle procedure di affidamento*

1. Per la fissazione dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte si applica l'articolo 47 della direttiva 2014/24/UE, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli da 27 a 31 della medesima direttiva e i termini della normativa statale di recepimento, se minori.

2. Per facilitare l'accesso al mercato degli appalti pubblici e accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, al fine di fronteggiare la crisi economica in atto, le amministrazioni aggiudicatrici della provincia di Bolzano possono procedere all'affidamento di lavori con procedure negoziate senza la previa pubblicazione di un bando, per lavori di importo non superiore a due milioni di euro.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per quattro anni dalla stessa data.

4. Per gli appalti aventi a oggetto l'esecuzione di lavori di importo fino a due milioni di euro, l'amministrazione aggiudicatrice seleziona i soggetti da invitare sulla base dei criteri indicati al comma 5. L'amministrazione aggiudicatrice deve in ogni caso garantire il principio della rotazione. Sulla base dell'elenco di cui al comma 5, il/la responsabile unico/unica del procedimento seleziona dodici operatori economici da invitare, nel rispetto dei principi di rotazione, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, tenuto conto, congiuntamente o disgiuntamente, delle esperienze contrattuali registrate dall'amministrazione nei confronti dell'impresa, dell'operatività dell'impresa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori e delle maestranze occupate a tempo indeterminato nell'impresa, che devono

essere congrue rispetto ai tempi e contenuti dell'appalto. La selezione in base al meccanismo di rotazione avviene in maniera trasparente.

5. Ai fini della selezione degli operatori economici da invitare a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, il Sistema informativo contratti pubblici presso l'Agenzia mette a disposizione un elenco telematico di operatori economici, suddiviso per categorie, a cui il/la responsabile unico/unica del procedimento ha accesso libero e diretto. Gli operatori economici hanno la possibilità di comunicare in ogni momento eventuali variazioni delle rispettive categorie e classificazioni.

6. Gli operatori economici interessati si iscrivono nell'elenco telematico di cui al comma 5 previa compilazione, nel rispetto della vigente disciplina in materia di autocertificazione, di una scheda identificativa e di una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-economica.

7. Gli operatori economici iscritti possono richiedere in qualsiasi momento, mediante apposita domanda, la cancellazione dall'elenco telematico o da una categoria dello stesso. Dell'avvenuta cancellazione è data comunicazione all'operatore economico richiedente.

8. Al fine della riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, si attribuisce a questi ultimi la piena possibilità di integrazione documentale non onerosa, anche per via telematica, di qualsiasi elemento di natura formale della domanda, purché non attenga agli elementi oggetto di valutazione sul merito dell'offerta.

9. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica degli operatori economici può essere fornita mediante un documento considerato idoneo dalla stazione appaltante o mediante dichiarazione di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche.

10. Non è richiesta alcuna garanzia a corredo dell'offerta nel caso di procedure di gara mediante invito per l'esecuzione di lavori fino a un importo non superiore a due milioni di euro, per lavori, e a 207.000 euro per servizi e forniture.

11. L'offerta è corredata da una garanzia, pari all'uno per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, per le procedure di gara di importo superiore alle soglie di cui al comma 10.

12. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo non è dovuto dagli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalla normativa vigente.

13. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere, come fatturato minimo annuale, al massimo il doppio del valore stimato dell'appalto.



## Art. 28.

*Suddivisione degli appalti in lotti*

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di aggiudicare un appalto sotto forma di lotti separati e possono determinare le dimensioni e l'oggetto di tali lotti. La suddivisione in lotti quantitativi deve in ogni caso garantire la funzionalità. Se il tipo di appalto lo consente, va effettuata una suddivisione in lotti qualitativi sulla base di un sistema di qualificazione.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano i motivi principali della loro decisione di non suddividere in lotti; tali motivi sono riportati nei documenti di gara o nella relazione unica.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse se le offerte possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono, anche ove esista la possibilità di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente, a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nei documenti di gara le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati, qualora l'applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti l'aggiudicazione a un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo.

5. Nei casi in cui al medesimo offerente possa essere aggiudicato più di un lotto, le amministrazioni aggiudicatrici possano aggiudicare appalti che associano alcuni o tutti i lotti, qualora abbiano specificato, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, che si riservano tale possibilità e indichino i lotti o gruppi di lotti che possono essere associati.

## Art. 29.

*Mancanza, incompletezza e irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni*

1. Nei casi di mancanza, di incompletezza e di ogni irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotti dai concorrenti ai sensi della presente legge o di altre disposizioni normative, si applica la normativa statale. Il ricorso al soccorso istruttorio entro 10 giorni lavorativi non comporta l'applicazione di sanzioni.

## Art. 30.

*Offerte anormalmente basse*

1. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano, di norma, la congruità delle offerte se, in base ad elementi specifici, presentano degli scostamenti notevoli rispetto all'importo a base di gara.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici impongono agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anor-

malmente basse rispetto a lavori, forniture o servizi. Possono sussistere dubbi motivati in particolare se il prezzo offerto è di una certa percentuale inferiore all'offerta immediatamente superiore o al punteggio massimo previsto per il prezzo dal bando. L'amministrazione aggiudicatrice valuta le informazioni fornite consultando l'offerente. Essa può respingere l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello del prezzo o dei costi proposti.

3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed è stata presentata un'unica offerta, la richiesta delle giustificazioni non è obbligatoria.

## Art. 31.

*Riparametrazione a livello di criterio*

1. Indipendentemente dal metodo di calcolo prescelto, al fine di garantire il rispetto dei pesi attribuiti all'offerta economica e all'offerta tecnica, laddove i documenti di gara prevedano per la valutazione dell'offerta tecnica due o più criteri autonomi, stabilendo per ciascuno di essi un punteggio massimo attribuibile, il punteggio più elevato di ogni singolo criterio viene riportato al punteggio massimo previsto per quel criterio e tutti gli altri punteggi vengono riportati in proporzione.

2. Il punteggio più elevato risultante dalla somma dei punteggi riparametrati relativi a ciascun singolo criterio riparametrato viene in ogni caso riportato al punteggio massimo previsto dai documenti di gara in relazione all'offerta tecnica (elemento qualità), adeguando in misura proporzionale i punteggi attribuiti agli altri concorrenti.

## Art. 32.

*Controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive*


1. Per le procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia e per l'abilitazione in albi o elenchi fornitori, i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti soggettivi vengono effettuati, almeno su base annuale, su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei soggetti affidatari delle suddette procedure di affidamento con i quali si è stipulato il contratto e dei soggetti abilitati in albi o iscritti in elenchi fornitori. Il mancato possesso dei requisiti comporta la risoluzione del contratto. Il contratto deve contenere una clausola risolutiva espressa.

## Art. 33.

*Criteri di aggiudicazione dell'appalto*

1. Nelle gare a procedura aperta e nelle gare a procedura negoziata con previa pubblicazione, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'aggiudicazione degli appalti sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. L'offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell'amministrazione aggiudicatrice è individuata sulla base del prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita di cui



all'articolo 68 della direttiva 2014/24/UE, e può includere il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base di criteri quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione. Tra tali criteri rientrano:

a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, caratteristiche sociali, ambientali e innovative, nonché la commercializzazione e relative condizioni;

b) organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale incaricato di eseguire l'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto, o

c) servizi post-vendita e assistenza tecnica, condizioni di consegna quali data di consegna, processo di consegna e termine di consegna o di esecuzione.

3. L'elemento relativo al costo può inoltre assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo secondo criteri qualitativi. Nelle gare con procedura di aggiudicazione basata sull'offerta economicamente più vantaggiosa, di norma non può essere usato il solo prezzo o il solo costo come unico criterio di aggiudicazione.

4. I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto pubblico ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell'ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori che, pur non rientrando nel contenuto sostanziale dell'appalto, sono coinvolti:

a) nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi, o

b) in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita.

5. I criteri di aggiudicazione non hanno l'effetto di conferire all'amministrazione aggiudicatrice una libertà di scelta illimitata. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. In caso di dubbio le amministrazioni aggiudicatrici verificano efficacemente la correttezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.

6. L'amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti di gara la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, tranne i casi in cui questa sia individuata unicamente in base al prezzo.

7. Tale ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato.

8. Se la ponderazione non è possibile per ragioni obiettive, l'amministrazione aggiudicatrice indica i criteri in ordine decrescente di importanza.

9. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere nel disciplinare che il mancato raggiungimento di un punteggio qualità minimo, prima della riparametrazione comporta l'esclusione dalla procedura di gara e la non apertura dell'offerta economica.

## Art. 34.

### *Composizione delle commissioni di valutazione*

1. Ai fini della nomina dei membri di commissione il Sistema informativo contratti pubblici presso l'Agenzia mette a disposizione un elenco telematico di liberi professionisti e funzionari pubblici, suddiviso per categorie di specializzazione, a cui il/la responsabile unico/unica del procedimento ha accesso libero e diretto. I soggetti iscritti hanno la possibilità di comunicare in ogni momento variazioni intervenute rispetto alle informazioni inserite nell'elenco.

2. Gli interessati si iscrivono nell'elenco telematico di cui al comma 1, previa compilazione, nel rispetto della vigente disciplina in materia di autocertificazione, di una scheda identificativa e di una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

3. Il/la responsabile unico/unica del procedimento seleziona dall'elenco di cui al comma 1 dieci potenziali membri di commissione, nel rispetto dei principi di rotazione, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, tenuto conto, congiuntamente o disgiuntamente, delle esperienze professionali registrate dall'amministrazione nei confronti dell'iscritto nell'elenco, dell'operatività del/della professionista rispetto al luogo di esecuzione della prestazione e della congruità della sua idoneità professionale rispetto al contenuto dell'attività valutativa.

4. Il/la responsabile del procedimento di gara estrae a sorte dall'elenco dei dieci nominativi indicati, mediante sorteggio effettuato dalla piattaforma del Sistema informativo contratti pubblici, i membri della commissione che verranno incaricati.

5. Negli affidamenti di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria, nel caso di affidamento sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, un membro della commissione di valutazione può essere designato dall'amministrazione aggiudicatrice, che attinge di volta in volta a una terna di liberi professionisti indicati dall'ordine degli Ingegneri o degli Architetti della provincia di Bolzano.

## Art. 35.

### *Sostenibilità e criteri sociali*

1. Nell'aggiudicazione di appalti pubblici possono essere prescritte, in osservanza della normativa dell'Unione europea, ulteriori condizioni per l'esecuzione dell'appalto nel rispetto della sostenibilità.

2. Al fine del raggiungimento di obiettivi di politica economico-sociale, la Giunta provinciale può emanare direttive per la definizione e l'applicazione di criteri di sostenibilità.

3. Nel conferimento di incarichi di fornitura di derrate alimentari va data priorità ai criteri delle vie di trasporto più brevi e delle minori emissioni di CO<sub>2</sub>.

4. Nell'aggiudicazione degli appalti vanno considerati in via preferenziale gli operatori economici che occupano personale apprendista. La Giunta provinciale definisce in merito idonei criteri qualitativi.



## Art. 36.

*Garanzie nella fase di esecuzione del contratto*

1. Per gli appalti fino a 40.000 euro non devono essere prestate garanzie.

2. La cauzione definitiva è fissata nel bando o nella lettera d'invito nella misura massima del 5 per cento dell'importo contrattuale.

## Art. 37.

*Stipula dei contratti*

1. I contratti vengono stipulati in forma di scrittura privata, anche tramite lettera d'incarico o scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio.

## Art. 38.

*Semplificazioni in materia di organizzazione di procedure di affidamento per enti locali*

1. I comuni con popolazione pari o superiore a 10.000 abitanti acquistano beni, servizi e lavori autonomamente. I comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti possono acquisire autonomamente beni e servizi di valore inferiore a 207.000 euro e, per i servizi di cui al capo X, di valore inferiore a 750.000 euro, nonché lavori di valore inferiore a due milioni di euro, utilizzando gli strumenti elettronici di acquisto.

2. Per le acquisizioni di modico valore, ossia beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro, l'utilizzo degli strumenti elettronici non è obbligatorio, fermo restando il rispetto dei principi della razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi della pubblica amministrazione. Queste disposizioni si applicano a tutti i soggetti di cui all'articolo 2.

3. I comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti acquisiscono beni, servizi e lavori di valore pari o superiore agli importi di cui al comma 1 ricorrendo, a seconda dei casi:

a) alle forme collaborative intercomunali di cui al capo VIII del D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, e successive modifiche;

b) all'Agenzia provinciale per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

c) a soggetti che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenze ausiliarie;

d) alle comunità comprensoriali.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle amministrazioni dei beni di uso civico e ai consorzi di bonifica.

## Art. 39.

*Moratoria*

1. L'amministrazione aggiudicatrice non può stipulare il contratto prima di una moratoria di 30 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, salvo moti-

vate ragioni di particolare urgenza che non consentono all'amministrazione aggiudicatrice di attendere il decorso del predetto termine.

2. Si può applicare una riduzione della moratoria se in una procedura di gara è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta, o in caso di aggiudicazione di appalti pubblici basati su un accordo quadro ovvero di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e se nel termine di 15 giorni non siano state presentate delle controdeduzioni.

## Art. 40.

*Linee guida*

1. Per i soggetti di cui all'articolo 2 la Giunta provinciale emana linee guida vincolanti in merito alle procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi, ai criteri di selezione e aggiudicazione, ai pagamenti e alla contabilità.

*Capo VIII*

## LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA

## Art. 41.

*Acquisizioni in economia*

1. I singoli enti adottano un proprio regolamento per la disciplina delle acquisizioni in economia. Sino all'adozione di tali regolamenti trovano applicazione le disposizioni di cui al presente capo.

## Art. 42.

*Lavori, forniture e servizi da eseguirsi in economia*

1. I lavori, servizi e forniture in economia si eseguono:

- a) in amministrazione diretta;
- b) mediante appalto per cottimo;
- c) parte in amministrazione diretta e parte per cottimo.

2. L'amministrazione diretta consiste nell'esecuzione dei lavori direttamente da parte dell'ufficio competente, previo acquisto dei materiali e di quant'altro occorra per il completamento dei lavori, con l'impiego di personale proprio e di attrezzature dell'amministrazione o noleggiate.

3. Il cottimo consiste nel conferimento di un incarico ad un operatore economico da parte dell'ufficio competente dell'esecuzione delle prestazioni.

4. Possono essere eseguiti mediante appalto per cottimo o in amministrazione diretta i lavori, i servizi e le forniture d'importo non superiore a 200.000 euro. Detto limite non si applica ai lavori da eseguirsi nell'ambito dell'Agenzia della protezione civile.

5. Per i lavori in economia eseguiti dalla Ripartizione provinciale Foreste nonché dall'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo si applicano le leggi e i regolamenti di settore.





## Art. 43.

*Acquisizione di beni, servizi ed esecuzione di lavori in economia*

1. Le prestazioni da eseguirsi in economia sono:

a) lavori di costruzione, riparazione, adattamento, sistemazione, manutenzione e di allacciamento degli immobili dell'amministrazione aggiudicatrice, fino a un importo inferiore a 200.000 euro, al netto degli oneri fiscali; servizi e forniture in questo ambito sono ammissibili per importi al di sotto della soglia UE;

b) lavori di demolizione di immobili fino a un importo inferiore a 200.000 euro;

c) lavori per la manutenzione, la sistemazione, la costruzione e il miglioramento delle strade, dei ponti e di altre infrastrutture, per l'apposizione di segnaletica orizzontale e verticale, fino a un importo inferiore a 200.000 euro; servizi e forniture in questo ambito sono ammissibili per importi al di sotto della soglia UE;

d) forniture e acquisti di arredi e attrezzature volti ad assicurare il completamento, la manutenzione e la piena funzionalità dell'opera e la rispondenza alle finalità cui la stessa è destinata, nonché per l'approvvigionamento delle scorte di materiali di più comune impiego, fino a un importo inferiore alla soglia UE;

e) servizi di sgombero e di trasporto della neve atti a garantire la percorribilità delle strade, nonché servizi di sorveglianza, pulizia, rilevamenti del traffico e altre prestazioni di servizi volti ad assicurare il completamento, la manutenzione e la piena funzionalità dell'opera o degli impianti e la rispondenza alle finalità cui gli stessi sono destinati, fino a un importo inferiore alla soglia UE;

f) progettazioni, direzioni lavori, collaudi, verifiche, consulenze, indagini e studi, anche geologici, documentazione cartografica e fotografica, rilevamenti del traffico e censimenti relativi ai lavori e alle forniture dei servizi stradali e di manutenzione delle opere edili e altre prestazioni professionali connesse con l'esecuzione dei lavori pubblici, sino a un importo inferiore a 40.000 euro;

g) lavori, servizi e forniture di somma urgenza concernenti la stabilità e la salubrità degli edifici, degli acquedotti o di altre infrastrutture, necessari in seguito al verificarsi di eventi imprevisti e imprevedibili, e interventi per opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità.

2. È possibile inoltre ricorrere alle procedure in economia per l'acquisizione dei seguenti beni e servizi fino alla soglia LIE:

a) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, ivi compresi gli estratti, abbonamenti a periodici e ad agenzie d'informazione, nonché la rilegatura di pubblicazioni;

b) cerimoniale, rappresentanza, partecipazioni, annunci e avvisi previsti da disposizioni legislative o regolamentari;

c) trasporti, noli, spedizioni, imballaggio, magazzino, facchinaggio e relative attrezzature, spese postali, telefoniche e telegrafiche;

d) abbigliamento di servizio e indumenti da lavoro per le categorie di personale individuate da apposito regolamento;

e) pulizia, disinfestazione, smaltimento di rifiuti speciali e servizi analoghi, custodia, illuminazione e riscaldamento degli edifici pubblici, fornitura di gas, acqua, energia elettrica e relative spese di allacciamento;

f) fornitura e riparazione di mobili, fotocopiatrici, climatizzatori, dispositivi antifurto e apparecchiature varie, macchine, materiale e attrezzature d'ufficio, di tipografia, riproduzione grafica, cinematografia e fotografia, servizi di stampa e microfilmatura, acquisto e manutenzione di impianti telefonici, apparecchi televisivi e di amplificazione sonora, cancelleria e valori bollati;

g) funzionamento dei laboratori tecnici, scientifici o di ricerca;

h) riparazione, manutenzione, noleggio, rimessaggio di autoveicoli, fornitura di materiale di ricambio, di combustibili e lubrificanti;

i) provviste di generi alimentari, vasellami, suppellettili da cucina, attrezzature e spese varie per i convitti e le scuole, anche materne, per corsi di formazione professionale, corsi di aggiornamento per il personale, spese per assicurazioni obbligatorie, derrate alimentari per le mense scolastiche;

j) lavori, servizi e forniture per i quali il ricorso all'economia è specificatamente previsto da leggi di settore;

k) servizi di ristorazione, lavanderia, trasporto e assicurativi;

l) dispositivi medici, farmaci, materiale diagnostico e altro materiale di consumo sanitario;

m) materiale e servizi di manutenzione per immobili e beni utilizzati dall'Azienda sanitaria.

## Art. 44.

*Disciplina dei lavori, servizi e forniture in economia*


1. I lavori in economia sono disposti dai direttori/dalle direttrici o dai funzionari incaricati/dalle funzionarie incaricate.

2. L'approvazione del programma annuale per i lavori, servizi e forniture in economia comporta la contestuale approvazione del progetto.

3. I lavori in economia non inseriti nel programma annuale sono soggetti all'approvazione preventiva del progetto e dell'impegno di spesa da parte dei direttori/delle direttrici o dei funzionari incaricati/delle funzionarie incaricate fino a un importo di 200.000 euro.

4. Qualora l'importo dei lavori, servizi e forniture sia inferiore a 40.000 euro, le condizioni del contratto possono essere trattate direttamente con un singolo operatore economico.

5. Qualora l'importo dei lavori servizi e forniture sia pari o superiore a 40.000 euro, l'amministrazione aggiudicatrice, se non intende avvalersi della facoltà del sorteggio tra gli operatori interessati prevista dall'articolo 46, invita almeno cinque operatori economici qualificati, se sussistono soggetti idonei in tal numero.



6. Per lavori, servizi e forniture di somma urgenza il/la responsabile unico/unica del procedimento dell'amministrazione aggiudicatrice redige una relazione, indicando i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuoverlo. La relazione viene trasmessa immediatamente all'amministrazione aggiudicatrice, che affida gli interventi a uno o più operatori economici di propria scelta. Il/La responsabile unico/unica del procedimento ordina senza indugio l'esecuzione degli interventi necessari e indispensabili; inoltre, entro un congruo termine indicato dall'amministrazione aggiudicatrice, compila una perizia e la trasmette, unitamente alla relazione di somma urgenza, all'amministrazione aggiudicatrice. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo i prezzi sono determinati in contraddittorio tra il/la responsabile unico/unica del procedimento e l'appaltatore e sono approvati dall'amministrazione aggiudicatrice. Per gli interventi di importo superiore a 200.000 euro, l'approvazione della perizia e dell'impegno di spesa è demandato all'organo di competenza per importo. Qualora un'opera o un lavoro, servizio o fornitura eseguiti per motivi di somma urgenza non ottengano l'approvazione del competente organo dell'amministrazione aggiudicatrice, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte realizzata sulla base dell'offerta accettata.

7. Per spese inferiori a 40.000 euro, l'impegno delle spese per lavori servizi e forniture da eseguire in economia può essere contestuale alla liquidazione, sempre che questa avvenga nello stesso esercizio finanziario nel quale è stata perfezionata l'obbligazione. Negli altri casi, l'impegno è disposto con il provvedimento di approvazione dei programmi, perizie e progetti, fermo restando il termine di cui all'articolo 6, comma 13, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, per il perfezionamento dei contratti.

8. Ulteriori dettagli sull'esecuzione dei lavori, servizi e forniture in economia sono disciplinati con regolamento.

#### Art. 45.

*Intervento di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dei conservatori di musica*

1. Fatti salvi i casi previsti da specifiche norme di settore, per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria costituisce estrema urgenza la situazione in cui l'ente interessato, a seguito di apposita ricognizione, certifica come indifferibili gli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni funzionali, destinati:

- a) alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado, degli asili nido e dei conservatori di musica, comprese le nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia dell'incolumità e della salute dell'utenza;
- b) alla mitigazione dei pericoli idrogeologici o alla riduzione del rischio idrogeologico nel territorio;
- c) all'adeguamento alla normativa antisismica;
- d) alla tutela ambientale e del patrimonio culturale.

2. Agli interventi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di semplificazione amministrativa e accelerazione delle procedure, nel rispetto della normativa europea a tutela della concorrenza.

3. I lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati dall'amministrazione aggiudicatrice, a cura del/della responsabile unico/unica del procedimento, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, con invito rivolto ad almeno dieci operatori economici.

4. Per i lavori di importo inferiore a 200.000 euro per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado, degli asili nido e dei conservatori di musica, è consentito l'affidamento diretto da parte del/della responsabile unico/unica del procedimento, purché nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici.

#### Art. 46.

##### *Appalti a cottimo*

1. Per lavori, servizi e forniture da affidare mediante procedura di cottimo fiduciario, le amministrazioni possono invitare mediante avviso in via telematica gli operatori economici a manifestare interesse entro il termine indicato.

2. Qualora più operatori economici abbiano manifestato interesse nei termini e sulla base dei documenti allegati all'invito, le amministrazioni possono procedere all'aggiudicazione mediante sorteggio tra gli operatori economici di cui al comma 1. La stipulazione del contratto è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'aggiudicatario.

#### Capo IX

#### ESECUZIONE

#### Art. 47.

##### *Appalti di lavori*

1. I contratti per lavori pubblici possono essere stipulati a corpo o a misura ovvero parte a corpo e parte a misura. La relativa decisione spetta al/alla responsabile unico/unica del procedimento.

#### Art. 48.

##### *Modifiche e varianti di contratti durante il periodo di validità*

1. Allo scopo di contenere il ricorso a variazioni progettuali, ogni variazione in corso d'opera deve essere adeguatamente motivata e giustificata unicamente da condizioni imprevedute e imprevedibili e, comunque, debitamente autorizzata dal/dalla responsabile unico del procedimento, con particolare riguardo all'effetto sostitutivo dell'approvazione della variazione rispetto a tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati e assicurando sempre la possibilità, per l'amministrazione committente, di procedere alla risoluzione del contratto



quando le variazioni superino determinate soglie rispetto all'importo originario, garantendo al contempo la qualità progettuale e la responsabilità del progettista in caso di errori di progettazione.

2. I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati e sono ammesse varianti in corso d'opera senza una nuova procedura d'appalto a norma della direttiva 2014/24/UE nei casi seguenti:

*a)* se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole di revisione chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere anche clausole di revisione dei prezzi, o opzioni. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche o opzioni, nonché le condizioni alle quali esse possono essere applicate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro;

*b)* per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra attrezzature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, e comporti per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente lievitazione dei costi; tuttavia, l'eventuale aumento di prezzo non deve eccedere il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare la direttiva 2014/24/UE;

*c)* ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

3) l'eventuale aumento di prezzo non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare la direttiva 2014/24/UE;

*d)* se un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

1) una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera *a)*;

2) all'aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della direttiva 2014/24/UE, o

3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice stessa si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;

*e)* se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del comma 7.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, pubblicano un avviso con le modalità di cui all'articolo 5, comma 6.

4. Inoltre, e senza ulteriore bisogno di verificare se le condizioni di cui al comma 7, lettere da *a)* a *d)*, sono rispettate, i contratti possono parimenti essere modificati senza necessità di una nuova procedura d'appalto a norma della direttiva 2014/24/UE, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti:

*a)* le soglie fissate all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE e

*b)* il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura e il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori.

5. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

6. Ai fini del calcolo del prezzo di cui al comma 4 e al comma 2, lettere *b)* e *c)*, il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.

7. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale ai sensi del comma 2, lettera *e)*, quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell'accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. In ogni caso, fatti salvi i commi 2, 3 e 4, una modifica è considerata sostanziale se sono soddisfatte una o più delle seguenti condizioni:

*a)* la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

*b)* la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell'accordo quadro;

*c)* la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto o dell'accordo quadro;

*d)* un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 2, lettera *d)*.

8. È richiesta una nuova procedura d'appalto in conformità della direttiva 2014/24/UE per le modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico e di un accordo quadro durante il periodo della sua validità, diverse da quelle previste ai commi 2, 3 e 4.



## Art. 49.

*Contabilità dei lavori*

1. Il registro di contabilità dei lavori può essere redatto su fogli singoli, da unirsi in fascicoli a ogni stato di avanzamento dei lavori.

2. Per lavori d'importo fino a 200.000 euro si può prescindere dalla tenuta dei seguenti documenti contabili: giornale dei lavori, libretti di misura dei lavori e delle provviste, registro di contabilità e sommario del registro di contabilità. Si può prescindere comunque dalla tenuta del manuale del direttore/della direttrice dei lavori e del registro dei pagamenti.

3. Il/la responsabile unico/unica del procedimento determina se i pagamenti avvengono per stati di avanzamento, che devono avere una frequenza bimensile per contratti fino a due milioni di euro e trimestrale per contratti di importo superiore. In caso di subappalto o subaffidamento deve essere garantito il pagamento diretto degli operatori economici subappaltatori o subaffidatari senza la necessità che questi ultimi facciano richiesta di pagamento diretto.

4. Il pagamento degli acconti, in caso di consegna immediata, ha luogo in ragione delle parti di opere realizzate secondo quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto indipendentemente dalla stipulazione del contratto.

5. Qualora non sia possibile stipulare il contratto, si provvede al pagamento unicamente di quanto eseguito e accettato ai prezzi dell'offerta. I materiali a piè d'opera o gli apprestamenti di cantiere possono essere pagati, solo se accettati dalla direzione lavori. L'impresa non ha titolo per richiedere ulteriori compensi o risarcimento danni.

## Art. 50.

*Modalità di esecuzione delle varianti*

1. Per i lavori della Provincia, le perizie tecniche e suppletive sono approvate dall'assessore/assessora competente, qualora le aggiunte e variazioni non superino complessivamente il quinto dell'importo iniziale del contratto; se le aggiunte e le variazioni superano il quinto, la perizia tecnica e suppletiva è approvata dalla Giunta provinciale.

## Art. 51.

*Completamento dei lavori*

1. Per gli appalti di lavori fino a un importo totale non superiore a un milione di euro, il completamento dei lavori può essere affidato mediante procedura negoziata ai subappaltatori, qualora questi siano in possesso dei requisiti e abbiano eseguito almeno metà del proprio contratto, nei seguenti casi:

a) risoluzione del contratto di appalto in danno dell'appaltatore;

b) scioglimento del contratto per effetto del sopravvenuto fallimento dell'appaltatore o della liquidazione coatta amministrativa dello stesso.

## Art. 52.

*Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata*

1. Qualora l'amministrazione committente abbia necessità di occupare o utilizzare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzato prima della completa ultimazione dei lavori e tale eventualità sia stata prevista in contratto, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che:

a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;

b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile unico del procedimento/della responsabile unica del procedimento, il certificato di abitabilità, il certificato di agibilità delle opere eseguite o la licenza d'uso;

c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;

d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;

e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.

2. Il direttore/la direttrice dei lavori procede a verificare l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1 nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o del lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi dell'amministrazione committente e senza ledere il contratto.

3. Il direttore/la direttrice redige un verbale, sottoscritto anche dal responsabile unico del procedimento/dalla responsabile unica del procedimento, contenente le constatazioni fatte e le conclusioni cui perviene.

4. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.

## Art. 53.


*Collaudo*

1. Per particolari esigenze, con provvedimento motivato, un soggetto esterno che è stato incaricato di un collaudo da una stazione appaltante, può essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo anche senza che sia trascorso un determinato lasso di tempo.

## Art. 54.

*Affidamento in house in casi particolari*

1. L'incarico di eseguire parte dei servizi connessi al servizio integrato di fognatura e depurazione può essere conferito direttamente a una società in house, se questa è incaricata della gestione del servizio in uno degli ambiti territoriali ottimali (ATO) della provincia.



*Capo X*

## SERVIZI SOCIALI E ALTRI SERVIZI SPECIFICI

## Art. 55.

*Oggetto e ambito di applicazione*

1. Gli appalti pubblici di servizi alla persona, quali appalti di servizi sociali, sanitari, scolastici, culturali e connessi, nonché gli appalti pubblici di servizi alberghieri, di ristorazione, di soccorso e altri servizi specifici sono aggiudicati in conformità alle disposizioni del presente capo.

2. Gli appalti di cui al comma 1 sono individuati mediante riferimento alle posizioni specifiche del Vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) e sono riportati nell'elenco di cui all'allegato XIV della direttiva 2014/24/UE.

3. Per gli appalti di cui al presente capo, in considerazione del limitato interesse transfrontaliero che rivestono, la soglia di rilevanza europea corrisponde a importi pari o superiori a 750.000 euro, calcolati al netto dell'IVA.

4. Qualora i servizi di cui al comma 1 siano qualificati come servizi non economici di interesse generale, essi non ricadono nell'ambito di applicazione della presente legge.

## Art. 56.

*Principio di libera amministrazione*

1. Le amministrazioni aggiudicatrici hanno la facoltà di liberamente organizzare i servizi di cui all'articolo 55 attraverso modalità che non comportino la conclusione di appalti pubblici, ad esempio tramite l'espletamento autonomo delle funzioni pubbliche ai sensi di legge, o il semplice finanziamento di servizi o la concessione di licenze e autorizzazioni, senza che vengano previsti limiti o quote, a condizione che tali sistemi assicurino una pubblicità sufficiente e rispettino i principi di trasparenza e di non discriminazione.

## Art. 57.

*Aggiudicazione degli appalti sopra soglia*

1. Se e nella misura in cui le amministrazioni aggiudicatrici non sono in grado di organizzare i servizi a mente dell'articolo 56, procedono ad appaltare tali servizi ai sensi delle disposizioni del presente capo ed applicano le disposizioni dell'articolo 75 della direttiva 2014/24/UE in tema di pubblicazione degli avvisi e dei bandi.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici organizzano le procedure di aggiudicazione perseguendo obiettivi di massima semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi. Le spese per prestatori di servizi o unità di servizio esterni, ai quali le amministrazioni aggiudicatrici si affidano per l'aggiudicazione di appalti di servizi sociali, e gli eventuali prelievi a favore di rappresentanze di categoria o associazioni di tutela dei consumatori non potranno in nessun caso essere scaricati sugli operatori economici.

3. La selezione dei prestatori è compiuta sulla base dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, dando priorità a criteri qualitativi e di sostenibilità. Nella valutazione della qualità le amministrazioni aggiudicatrici considerano esigenze specifiche degli utenti, comprese quelle linguistiche, forme di coinvolgimento e di responsabilizzazione, nonché fattori di innovazione. Le amministrazioni definiscono ulteriori criteri di aggiudicazione, facendo riferimento anche a elementi del costo del ciclo di vita del servizio nonché alla rilevanza sociale dello stesso.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono riconoscere una ponderazione massima effettiva relativa ai criteri del prezzo o del costo mai superiore al 20 per cento. In caso di servizi sociali tale limite massimo è obbligatorio. Le amministrazioni possono determinare l'elemento relativo al costo nella forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competono solo in base a criteri di qualità e sostenibilità delle offerte.

## Art. 58.

*Aggiudicazione degli appalti sotto soglia*

1. Per gli appalti di servizi di cui al presente capo, di valore non superiore alla soglia di rilevanza europea, le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere:

a) alla conclusione del contratto direttamente con l'operatore economico ritenuto idoneo, qualora l'importo contrattuale sia inferiore a 40.000 euro;

b) alla conclusione del contratto, previo confronto concorrenziale con invito rivolto ad almeno tre operatori economici, scelti discrezionalmente, che offrono sufficienti garanzie per prestazioni di qualità e in grado di soddisfare le esigenze connesse all'oggetto dell'appalto, qualora il valore del contratto sia inferiore a 207.000 euro;

c) alla conclusione del contratto, previo svolgimento di una procedura negoziata preceduta da pubblicazione o avviso di preinformazione, per contratti di valore inferiore a 750.000 euro. In questo caso le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da invitare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento, e invitano almeno cinque operatori economici, se ci sono soggetti idonei in tal numero.

2. A conclusione della procedura le amministrazioni aggiudicatrici rendono noto il relativo risultato mediante avviso di aggiudicazione con le informazioni richieste dal Sistema informativo contratti pubblici, oppure utilizzando la modulistica predisposta dall'Agenzia.

## Art. 59.

*Appalti riservati*

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono procedere all'aggiudicazione di appalti di servizi nel settore sanitario, sociale, scolastico e culturale di cui all'ar-



articolo 77 della direttiva 2014/24/UE possono riservare il diritto di partecipare alle procedure di aggiudicazione a organizzazioni che soddisfino tutte le seguenti condizioni:

*a)* il loro obiettivo è il perseguimento di una missione di servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi di cui al presente comma;

*b)* i profitti sono reinvestiti al fine di conseguire l'obiettivo dell'organizzazione; eventuali profitti sono distribuiti o redistribuiti sulla base di considerazioni partecipative;

*c)* le strutture di gestione o proprietà dell'organizzazione che esegue l'appalto sono basate su principi di azionariato dei dipendenti o partecipativi, ovvero richiedono la partecipazione attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati;

*d)* l'amministrazione aggiudicatrice interessata non ha aggiudicato all'organizzazione un appalto per i servizi in questione, a norma del presente articolo, negli ultimi tre anni.

2. La durata massima del contratto stipulato ai sensi del presente articolo non può superare i tre anni.

3. L'avviso di indizione di gara fa riferimento all'articolo 77 della direttiva 2014/24/UE.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono procedere all'aggiudicazione di appalti di servizi, individuati senza le limitazioni di cui al comma 1, possono riservare il diritto di partecipare alle procedure a servizi sociali competenti per l'occupazione lavorativa e ad operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti, quando almeno il 30 per cento delle persone occupate nei laboratori, presso gli operatori economici o nei programmi sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati. L'avviso di indizione di gara fa riferimento all'articolo 20 della direttiva 2014/24/UE.

## Capo XI ABROGAZIONI

### Art. 60.

#### *Abrogazioni*

1. Le seguenti disposizioni sono abrogate:

*a)* la legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche;

*b)* gli articoli 6-*bis*, 6-*ter*, 6-*quater*, 6-*quinqies* e la lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 28-*bis* della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche;

*c)* l'articolo 11 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9.

### Art. 61.

#### *Disposizione finanziaria*

1. La presente legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

KOMPATSCHER

16R00021

## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 ottobre 2015, n. 0227/Pres.

**LR 27/2014, art. 6, comma 38: regolamento concernente le modalità e i termini di concessione, erogazione e rendicontazione del contributo previsto a favore dell'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste.**


*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 45 dell'11 novembre 2015)*

IL PRESIDENTE

Viste le disposizioni di cui all'art. 6, commi 38, 39 e 40, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), che prevedono la concessione di un contributo annuo a sostegno dell'Istituto regionale per la cultura istriano - fiumano - dalmata di Trieste, al fine di conservare e valorizzare la cultura e le tradizioni dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia;

Rilevato che le citate disposizioni fissano la quota del contributo medesimo erogabile all'inizio di ogni esercizio, mentre rinviano a un successivo regolamento attuativo la disciplina di dettaglio, concernente in particolare le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del contributo, le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento;

Vista la disposizione di cui all'art. 6, comma 33, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007), che integra le norme sopra richiamate, stabilendo che al contributo in oggetto si applichino gli articoli 32-*ter* e 33 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), i quali consentono la rendicontazione di tutte le spese ammissibili sostenute nel corso dell'esercizio, incluse quelle sostenute prima della presentazione della domanda, nonché prevedono che siano finanziabili anche le iniziative svolte al di fuori del territorio regionale e nazionale e, infine, introducono la nozione di «avanzo o utile netto», recependo il regolamento (UE) 651/2014;



Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera r) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

Vista la deliberazione di Giunta regionale 23 ottobre 2015, n. 2106;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente le modalità e i termini di concessione, erogazione e rendicontazione del contributo previsto a favore dell'Istituto regionale per la cultura istriano - fiumano - dalmata di Trieste dall'art. 6, comma 38, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015)», nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

**Regolamento concernente le modalità e i termini di concessione, erogazione e rendicontazione del contributo previsto, a favore dell'Istituto regionale per la cultura istriano - fiumano - dalmata di Trieste, dall'art. 6, comma 38, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015)**

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 6, comma 40, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), definisce le modalità di attuazione dell'intervento contributivo previsto dal comma 38 dell'articolo medesimo a sostegno dell'Istituto regionale per la cultura istriano - fiumano - dalmata di Trieste, di seguito denominato beneficiario, al fine di conservare e valorizzare la cultura e le tradizioni dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia.

2. In particolare, il presente Regolamento stabilisce:

- a) il termine e le modalità di presentazione della domanda di contributo e del rendiconto;
- b) le spese ammissibili ai fini della rendicontazione del contributo;
- c) la tipologia e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse;
- d) i termini del procedimento.

Art. 2.

*Termine e modalità di presentazione della domanda di contributo*

1. La domanda di contributo, redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di beni culturali, di seguito denominato Servizio, sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario e in regola con le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo, è presentata al Servizio entro il 1° marzo di ogni anno, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC).

2. La domanda è corredata della seguente documentazione:

a) copia delle eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto del beneficiario, qualora non già in possesso del Servizio;

b) programma e calendario dell'attività istituzionale del beneficiario relativa all'annualità per la quale viene richiesto il contributo, da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti;

c) bilancio preventivo dell'annualità cui si riferisce il contributo, con il dettaglio del preventivo analitico di impiego del medesimo, ripartito nelle voci di spesa ammissibili di cui all'art. 8, nei limiti delle percentuali massime previste e nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 7. Il contributo non può superare il fabbisogno di finanziamento stimato, oltre un utile ragionevole, e l'importo delle spese ammissibili. Il fabbisogno di finanziamento è la differenza tra i costi previsti e le entrate complessive previste, al netto del contributo regionale richiesto;

d) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;

e) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestanti i seguenti fatti:

1) la titolarità o non titolarità della partita IVA e l'eventuale natura di costo a carico del beneficiario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale, ai fini dell'ammissibilità della spesa, ai sensi dell'art. 9;

2) la natura non commerciale del beneficiario e l'assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'importo dell'incentivo, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni;

3) l'eventuale ottenimento di altri contributi per l'annualità cui si riferisce la domanda;

f) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del beneficiario.

Art. 3.

*Determinazione, concessione ed erogazione del contributo*


1. L'ammontare del contributo è determinato, nei limiti dello stanziamento annuale previsto dal bilancio regionale, sulla base del bilancio preventivo di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), previo accertamento della congruenza con il programma di cui all'articolo medesimo, comma 2, lettera b), e previa verifica delle spese ammissibili, in applicazione degli articoli 7 e 8.

2. Il contributo, determinato ai sensi del comma 1, è concesso con decreto del Direttore del Servizio entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

3. Su richiesta del beneficiario, il decreto di concessione dispone altresì l'erogazione di un importo pari al settanta per cento dell'importo del contributo concesso, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

4. Il contributo, ovvero la quota rimanente qualora trovi applicazione il disposto di cui al comma 3, è erogato entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

5. Il pagamento del contributo è subordinato alla non pendenza, nei confronti del beneficiario, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.



## Art. 4.

*Rendicontazione*

1. Ai fini della rendicontazione dell'impiego del contributo si applicano le disposizioni di cui all'art. 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Per le finalità di cui al comma 1, il beneficiario presenta l'elenco analitico della documentazione giustificativa di spesa, da sottoporre a verifica contabile a campione disposta dalla Regione.

3. L'elenco analitico di cui al comma 2 indica per ciascuna spesa, sotto la responsabilità del legale rappresentante del beneficiario:

- a) la data e il numero del documento di spesa;
- b) il nome ovvero ragione sociale e numero di partita Iva del soggetto percipiente;
- c) l'importo netto e l'eventuale Iva;
- d) l'oggetto della fornitura ovvero della prestazione;
- e) la data di pagamento.

4. Il beneficiario rendiconta nel limite dell'ammontare delle spese ammissibili.

5. Sono ammesse a rendiconto le spese conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9.

6. Sono ammesse a rendiconto compensazioni, sino ad un massimo del 30 per cento, tra le diverse categorie delle spese ammissibili in quanto direttamente collegabili all'attività oggetto di contributo, come indicate al comma 1 dell'art. 8, e tra le diverse categorie delle spese generali di funzionamento, come indicate al comma 2 dell'articolo medesimo. Le variazioni eccedenti tale percentuale sono escluse dal rendiconto.

7. All'elenco analitico di cui al comma 2 sono allegati:

- a) il bilancio consuntivo dell'annualità cui si riferisce il contributo, ai fini della verifica di cui all'art. 5, comma 2;
- b) la relazione riepilogativa dell'attività istituzionale svolta nell'annualità per la quale è stato concesso il contributo, da cui emerga il perseguimento delle finalità di pubblico interesse.

8. Il rendiconto e la documentazione da allegare ai sensi del comma 7 sono presentati entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo a quello di concessione del contributo, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC).

9. Il termine di cui al comma 8 può essere prorogato per il tempo massimo di due mesi, su istanza adeguatamente motivata del beneficiario e presentata prima della scadenza del termine medesimo.

10. Il mancato rispetto del termine finale di presentazione del rendiconto, come fissato dal comma 8 o successivamente prorogato ai sensi del comma 9, comporta la revoca del contributo.

11. Il procedimento di verifica del rendiconto si conclude entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del rendiconto medesimo e della documentazione allegata ai sensi del comma 7.

## Art. 5.

*Rideterminazione del contributo*

1. Ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), l'importo dell'eventuale avanzo risultante dal bilancio di esercizio o dal rendiconto relativi all'anno di concessione del contributo regionale che, al netto della copertura di eventuali disavanzi pregressi, non ecceda l'utile ragionevole, non comporta la rideterminazione del contributo stesso.

2. Qualora, dall'esame del bilancio consuntivo di cui all'art. 4, comma 7, lettera a), emerga che l'avanzo o l'utile relativo all'anno di concessione eccede l'utile ragionevole, il contributo è rideterminato applicando allo stesso una riduzione pari all'importo dell'avanzo o dell'utile che eccede tale utile ragionevole.

3. Il contributo è rideterminato anche nel caso in cui venga rendicontata una spesa inferiore al contributo concesso. In tal caso, sulla somma erogata anticipatamente in eccesso si calcolano gli interessi a partire dalla data di erogazione stessa.

## Art. 6.

*Utile ragionevole*

1. In applicazione di quanto disposto dagli articoli 53, comma 7, e 2, comma 1, n. 142), del Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato), si intende per utile ragionevole tipicamente ottenuto dai beneficiari nel settore interessato dal presente Regolamento, quello ottenuto applicando all'ammontare dei costi generati dalla manifestazione o dall'attività istituzionale oggetto di contributo il tasso EURIRS (Euro Interest Rate Swap - Tasso per gli Swap su interessi) a 10 anni, così come calcolato dalla Federazione Bancaria Europea nel giorno anteriore a quello dell'approvazione del rendiconto dell'incentivo, maggiorato dell'1 per cento.

2. Il tasso di riferimento per il calcolo dell'utile ragionevole, di cui al comma 1, può essere adeguato annualmente con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

## Art. 7.

*Criteri generali di ammissibilità delle spese*

1. Le spese, ai fini della loro ammissibilità, corrispondono ai seguenti criteri generali:


- a) essere pertinenti alle attività previste dallo statuto sociale o, nei limiti fissati dall'art. 8, comma 3, al fabbisogno per il funzionamento del beneficiario;
- b) essere generate nel periodo di dodici mesi a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la domanda di contributo ed essere chiaramente riferibili a tale periodo;
- c) essere pagate dal beneficiario entro il termine di presentazione del rendiconto.

## Art. 8.

*Spese ammissibili*

1. Nei limiti dello stanziamento annuale previsto dal bilancio regionale, sono ammissibili, se direttamente collegabili alle attività previste dal programma di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), le seguenti tipologie di spesa:

- a) spese di ospitalità e per rimborsi di spese di viaggio, di vitto e di alloggio, sostenute dal beneficiario per soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, relatori, studiosi, artisti e professionisti in genere;
- b) retribuzione lorda del personale del soggetto beneficiario impiegato in mansioni relative alle attività previste dal programma annuale, e relativi oneri sociali a carico del beneficiario stesso;
- c) spese per compensi dovuti, a titolo esemplificativo, a relatori, studiosi, artisti e professionisti in genere, inclusi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del beneficiario;
- d) spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto del beneficiario, per prestazioni di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili all'attività finanziata, che risultano indispensabili e correlate al programma proposto e realizzato. La progettazione e la realizzazione dell'attività rendicontata è appaltabile ad un medesimo soggetto solo entro il limite del trenta per cento del valore del contributo;
- e) spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili necessari alla realizzazione dell'attività; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, necessari alla realizzazione dell'attività, esclusa la spesa per il loro riscatto; spese per l'acquisto, l'abbonamento e la manutenzione di materiale audiovisivo, cinematografico e librario; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per l'attività; canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati per l'attività; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative;





f) spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; spese promozionali e pubblicitarie; spese per affissioni; spese di stampa; spese per coppe e premi per concorsi; spese per migliorare l'accesso del pubblico alle attività istituzionali, compresi i costi di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie;

g) spese di rappresentanza, costituite esclusivamente da spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali; tali spese sono ammissibili per un importo complessivo non superiore al 5 per cento del contributo concesso.

2. Sono inoltre ammissibili, nei limiti di cui al comma 3, le spese generali di funzionamento del beneficiario, quali in particolare: spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, esclusa la spesa per il loro riscatto; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese relative al sito internet e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; spese del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del beneficiario; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione; spese relative agli automezzi intestati al beneficiario.

3. Le spese generali di funzionamento di cui al comma 2 sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo del contributo, qualora ne sia dimostrata l'esclusiva riferibilità alle attività previste dal programma annuale.

#### Art. 9.

##### *Spese non ammissibili*

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del beneficiario;

b) tasse e imposte, al cui versamento è tenuto il beneficiario, salvo i casi in cui il beneficiario opera come sostituto di imposta;

c) contributi in natura;

d) spese per l'acquisto di beni immobili, mobili registrati o beni strumentali ammortizzabili;

e) ammende, sanzioni, penali ed interessi;

f) altre spese prive di una specifica destinazione;

g) liberalità, necrologi, doni e omaggi;

h) spese di tesseramento, quali, a titolo esemplificativo, quote di iscrizione a federazioni, associazioni internazionali, nazionali e regionali;

i) spese per oneri finanziari;

j) spese per la pubblicazione di quotidiani e periodici, sia cartacei che elettronici.

#### Art. 10.

##### *Documentazione giustificativa di spesa*

1. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.

2. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.

3. È ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.

4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.

5. I rimborsi di spese sono comprovati da dichiarazione attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.

6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato attraverso il modulo F24 o il CUD relativo al lavoratore.

7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.

8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.

9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento risulta il numero di telefono ricaricato.

#### Art. 11.

##### *Documentazione comprovante la realizzazione dell'attività*

1. Il beneficiario tiene a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso il contributo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, e da cui emerge l'evidenza data alla contribuzione regionale.

#### Art. 12.

##### *Disposizione transitoria*

1. Per l'anno 2015 la domanda di contributo è presentata entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

#### Art. 13.

##### *Rinvio*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applica la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

#### Art. 14.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

*Visto, il Presidente: SERRACCHIANI*

16R00111



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 ottobre 2015, n. 0228/Pres.

**LR 27/2007, art. 14, comma 6 bis. Regolamento di modifica al Regolamento concernente la definizione di criteri e modalità di conferimento degli incarichi di revisione ordinaria e straordinaria affidati dall'Amministrazione regionale, in attuazione dell'articolo 14, comma 6 bis, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), emanato con decreto del Presidente della Regione del 1° luglio 2011, n. 152.**

*(Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 42 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 5 novembre 2015)*

#### IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), con particolare riferimento alla disciplina di cui al Capo IV, avente ad oggetto le revisioni ordinarie e straordinarie a enti cooperativi e banche di credito cooperativo;

Viste in quest'ambito le disposizioni recate dall'articolo 14, che definisce le modalità di effettuazione di dette revisioni e indica i soggetti abilitati a procedervi, dall'articolo 20, concernente specificamente le funzioni di vigilanza sulle banche di credito cooperativo, nonché dall'articolo 21, concernente l'Elenco regionale dei revisori degli enti cooperativi;

Atteso che il comma 6-bis del citato articolo 14, come introdotto con l'articolo 2, comma 44, lettera c), della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), dispone che con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi di revisione ordinaria e straordinaria affidati dall'Amministrazione regionale;

Visto, pertanto, il proprio decreto 1° luglio 2011, n. 0152/Pres., concernente il Regolamento per la definizione di criteri e modalità di conferimento degli incarichi di revisione ordinaria e straordinaria affidati dall'Amministrazione regionale, in attuazione dell'articolo 14, comma 6-bis, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo);

Visto l'articolo 6 del citato proprio decreto 0152/Pres./2011 che disciplina i criteri per il conferimento degli incarichi mediante lista di accreditamento e sulla base di una graduatoria;

Considerato che ai sensi del comma 4 del citato articolo 6 gli incarichi relativi alle revisioni straordinarie sono conferiti esclusivamente ai soggetti inseriti nella graduatoria di cui sopra aventi almeno quindici anni di anzianità di iscrizione al relativo Albo professionale;

Rilevata la necessità di modificare il suddetto periodo minimo di anzianità di iscrizione all'Albo professionale, diminuendolo da quindici anni a dieci anni, al fine di ampliare il numero di soggetti a cui conferire gli incarichi di revisione straordinaria;

Considerato, inoltre, opportuno prevedere, per ragioni di trasparenza e cautela, due ipotesi di non conferibilità degli incarichi di revisione ordinaria e straordinaria ai soggetti inseriti nella graduatoria di cui sopra che negli ultimi cinque anni abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società cooperative sottoposte alle procedure previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nonché in ogni altro caso in cui ricorrano tra l'Amministrazione regionale ed i soggetti medesimi, rapporti o situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale;

Ritenuto, pertanto, per le ragioni su esposte di modificare il Regolamento emanato con il proprio decreto 1° luglio 2011, n. 0152/Pres., concernente la definizione di criteri e modalità di conferimento degli incarichi di revisione ordinaria e straordinaria affidati dall'Amministrazione regionale, in attuazione dell'articolo 14, comma 6-bis, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo);

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;


Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

Vista, infine, la deliberazione della Giunta regionale 16 ottobre 2015, n. 2013;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al Regolamento concernente la definizione di criteri e modalità di conferimento degli incarichi di revisione ordinaria e straordinaria affidati dall'Amministrazione regionale, in attuazione dell'articolo 14, comma 6-bis, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo) emanato con decreto del Presidente della Regione del 1° luglio 2011, n. 152», nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.



Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

## SERRACCHIANI

ALLEGATO

Regolamento di modifica al Regolamento concernente la definizione di criteri e modalità di conferimento degli incarichi di revisione ordinaria e straordinaria affidati dall'Amministrazione regionale, in attuazione dell'articolo 14, comma 6-bis, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), emanato con decreto del Presidente della Regione del 1° luglio 2011, n. 152

(Omissis)

### Art. 1.

#### Modifiche all'articolo 6 del DPR 152/2011

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 1° luglio 2011, n. 152 (Regolamento per la definizione di criteri e modalità di conferimento degli incarichi di revisione ordinaria e straordinaria affidati dall'Amministrazione regionale, in attuazione dell'articolo 14, comma 6-bis, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «dieci»;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Gli incarichi di revisione ordinaria e straordinaria non possono essere conferiti ai soggetti, inseriti nella graduatoria di cui al comma 2, che negli ultimi cinque anni hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società cooperative sottoposte alle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nonché in ogni altro caso in cui ricorrono, tra l'Amministrazione regionale ed i soggetti medesimi, rapporti o situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale.».

### Art. 2.

#### Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Visto: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

16R00115

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
5 novembre 2015, n. 0232/Pres.

**Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e riconversione industriale alle imprese insediate nell'area di crisi industriale complessa di Trieste ai sensi dell'articolo 33, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3.**

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia n. 46 del 18 novembre 2015)

## IL PRESIDENTE

Vista la legge 15 maggio 1989, n. 181, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione al piano di risanamento della siderurgia;

Visto l'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per il paese) con il quale si è proceduto al riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa;

Considerato che i progetti di cui all'articolo sopracitato promuovono investimenti produttivi anche a carattere innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale, l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionale agli interventi;


Visto in particolare il comma 8 dell'art. 27 riguardante le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriali complesse e i progetti di riconversione e riqualificazione industriale, nonché il comma 8-bis riguardante interventi da effettuare in situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse;

Visto l'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, con il quale è stata riconosciuta l'area industriale di Trieste quale area di crisi industriale complessa ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge 83/2012;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 gennaio 2013 con il quale è stata data attuazione dell'art. 27 comma 8 del decreto-legge 83/2012 che individua tra l'altro i criteri per la definizione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico datato 9 giugno 2015 di attuazione dell'art. 27, comma 8-bis del decreto-legge 83/2012 in materia di attuazione degli interventi della legge 181/1989, che ha disciplinato le condizioni e le modalità di attuazione degli interventi da effettuare nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse;

Visto in particolare che il decreto ministeriale 9 giugno 2015 considera ammissibili alle agevolazioni specifici programmi di investimento produttivo e di investimen-



to per la tutela ambientale ed i progetti di innovazione dell'organizzazione, riguardanti unità produttive ubicate in aree di crisi industriale complessa e non, che, in conformità ai divieti ed alle limitazioni stabilite dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, prevedano spese ammissibili complessive non inferiori a 1.500.000,00 euro e che rientrino in specifiche categorie;

Considerato che, in data 30 gennaio 2014, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dei lavori e delle politiche sociali, il Ministero per la coesione territoriale, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Provincia di Trieste, il Comune di Trieste, l'Autorità Portuale di Trieste, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., hanno stipulato un Accordo di Programma per "la disciplina degli interventi relativi alla riqualificazione delle attività industriali e portuali e del recupero ambientale dell'area di crisi industriale complessa di Trieste";

Visto il citato accordo che riconosce la delimitazione geografica dell'area di crisi industriale complessa come coincidente con il perimetro dell'Ente per la Zona Industriale di Trieste (EZIT), individuato dalla legge regionale 1° ottobre 2002 n. 25, congiuntamente alle aree demaniali in concessione alla Servola Spa e con esclusione delle aree interessate dalla piattaforma logistica (primo e secondo stralcio);

Visto l'asse II dell'accordo che delinea le modalità di intervento di riconversione e riqualificazione produttiva dell'area di crisi industriale complessa di Trieste come disciplinati dall'art. 27 del decreto-legge 83/2012;

Vista la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali) ed in particolare l'art. 33, comma 1, ai sensi del quale, al fine di supportare il sistema produttivo riferito all'area industriale di Trieste, riconosciuta quale area di crisi industriale complessa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi alle imprese insediate nelle aree individuate dall'Accordo di programma "Per la disciplina degli interventi relativi alla riqualificazione delle attività industriali e portuali e del recupero ambientale dell'area di crisi industriale complessa di Trieste" del 30 gennaio 2014, per la realizzazione di:

- a) progetti di ricerca, di sviluppo e innovazione;
- b) progetti di efficientamento energetico;
- c) progetti per tutelare l'ambiente;
- d) progetti di recupero ambientale;
- e) progetti per la riconversione di aree industriali dismesse;

Visto l'art. 33, comma 4, della citata legge regionale 3/2015 ai sensi del quale al fine di massimizzare gli effetti della contribuzione pubblica per la reindustrializzazione dell'area di crisi complessa, è disposta l'attuazione delle sole misure che non si sovrappongono e sono complementari con le misure nazionali attivate ai sensi dell'asse II dell'accordo di Trieste;

Riscontrato che i progetti di ricerca, di sviluppo e innovazione e i progetti di riconversione di aree industriali dismesse non rientrano fra gli interventi previsti dal suc-

citato decreto ministeriale 9 giugno 2015 e che pertanto possono essere ritenuti conformi a quanto disposto dal citato comma 4;

Richiamato l'art. 11, comma 1, della legge regionale 3/2015 ai sensi del quale gli incentivi di cui alla legge medesima sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, nonché, in caso di cofinanziamento a valere sui fondi europei, nel rispetto della normativa europea che disciplina l'utilizzo di tali fondi;

Visto l'art. 11, comma 3, della citata legge regionale 3/2015 ai sensi del quale gli incentivi di cui alla legge medesima sono concessi secondo le modalità ed i criteri e i settori produttivi previsti nei regolamenti di attuazione;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 187/1 del 26 giugno 2014;

Atteso che tra le categorie di aiuti che beneficiano dell'esenzione per categoria previste dal suddetto regolamento n. 651/2014 sono inclusi, tra gli altri, all'art. 17, gli aiuti agli investimenti a favore delle PMI adottabili per i progetti di riconversione di aree dismesse, all'art. 25, gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, all'art. 28 gli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, all'art. 29 gli aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione;


Visto, altresì, il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013, che ha abrogato il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 a partire dal 1° gennaio 2014;

Atteso che le iniziative di riconversione industriale di aree dismesse sono anche ammissibili a finanziamento ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013;

Visto il proprio decreto 30 maggio 2011, n. 0123/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a fronte delle spese connesse all'attività di certificazione della rendicontazione ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge regionale 11/2009 - Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) e successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 17 dicembre 2009, n. 2823 con la quale sono approvati, tra l'altro, i costi standard unitari da riconoscersi quali costi orari per il personale impiegato nell'ambito del progetto di ricerca e sviluppo, distinto per ruolo/inquadramento;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 28 gennaio 2010, n. 115 (Approvazione del metodo di calcolo per la determinazione forfettaria delle spese generali per le iniziative dell'attività 1.1.a - linea di attività 1.1.a.2 - settore industria - incentivazione della ricerca, sviluppo e innovazione delle imprese (settore industria) del programma operativo regionale (por) fers obiettivo "competitività regionale e occupazione" 2007-2013);



Vista la legge regionale 11 novembre 2009, n. 19, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2, con il quale vengono definiti, per i progetti di riconversione di aree industriali dismesse, sia gli interventi ammissibili, sia quelli di rilevanza urbanistica e edilizia su aree dismesse funzionali all'intervento di riconversione stessa, sia quelli esclusi relativi alla manutenzione ordinaria;

Ravvisata pertanto la necessità di adottare un nuovo regolamento in materia di concessione di contributi alle imprese per investimenti in progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e riconversione di aree industriali dismesse ai sensi dell'art. 33, comma 1, lettere *a*) ed *e*) della legge regionale 3/2015;

Ritenuto opportuno, ai sensi dell'art. 33, comma 1 della legge regionale 3/2015, individuare le imprese insediate nell'area di crisi di Trieste, così come indicato nell'art. 4, comma 1 del succitato regolamento;

Ritenuto altresì opportuno prevedere, in coerenza con le disposizioni del citato art. 33, comma 4 della legge regionale 3/2015, la finanziabilità di due tipologie di progetti:

- 1) di ricerca, sviluppo ed innovazione;
- 2) di riconversione di aree industriali dismesse;

Ritenuto, in particolare, di estendere a centottanta giorni il termine previsto all'art. 15, comma 1 del citato regolamento, in considerazione della tipologia del procedimento caratterizzato da una particolare complessità istruttoria e tenuto conto della modalità attuativa prevista dall'art. 33, comma 5;

Visto il "Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione e riconversione industriale alle imprese insediate nell'Area di crisi industriale complessa di Trieste, ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2160 del 29 ottobre 2015;

Ritenuto di emanare il citato regolamento;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di procedimenti amministrativo e diritto di accesso;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2017 n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2160 di data 29 ottobre 2015;

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e riconversione industriale alle imprese insediate nell'Area di crisi industriale complessa di Trieste, ai sensi dell'art. 33, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

**Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e riconversione industriale alle imprese insediate nell'Area di crisi industriale complessa di Trieste ai sensi dell'art. 33, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3.**

(Omissis)

CAPO I

FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, al fine di supportare il sistema produttivo, con particolare riferimento all'area di crisi industriale complessa di Trieste, stabilisce criteri e modalità per la concessione di contributi alle imprese insediate nelle aree individuate dall'Accordo di programma "Per la disciplina degli interventi relativi alla riqualificazione delle attività industriali e portuali e del recupero ambientale dell'area di crisi industriale complessa di Trieste", del 30 gennaio 2014, per la realizzazione di progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione e per progetti di riconversione di aree industriali dismesse ai sensi dell'art. 33, comma 1, lettere *a*) ed *e*) della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresafvg — Riforma delle politiche industriali).

Art. 2.

Regime di aiuto

1. I contributi per le iniziative finanziabili di cui al presente regolamento sono concessi nel rispetto di quanto previsto dai seguenti provvedimenti:

*a*) regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014;


*b*) regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 352/1 di data 24 dicembre 2013.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

*a*) ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;



b) sviluppo sperimentale: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali, che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

c) innovazione di processo: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

d) innovazione dell'organizzazione: l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro nelle relazioni esterne di un'impresa o nella valorizzazione della componente femminile delle risorse umane aziendali e dei percorsi di carriera delle donne esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

e) microimprese, piccole e medie imprese (PMI):

le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al regolamento (UE) 651/2014;

f) grandi imprese:

imprese che non rientrano nella definizione di microimprese, piccole e medie imprese;

g) impresa in difficoltà:

impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

1) nel caso di società a responsabilità limitata, diversa dalle PMI costituitesi da meno di tre anni qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;

2) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, diversa dalle PMI costituitesi da meno di tre anni, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

3) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

4) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

5) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

h) ente di ricerca:

un'università nonché un istituto di ricerca, pubblico o privato. Per gli istituti di ricerca pubblici o privati la finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e di innovazione e nel diffonderne i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie e gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento;

i) collaborazione effettiva:

la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione;

l) normali condizioni di mercato:

una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione; il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria; per elementi di collusione si intende la prestazione di servizi di consulenza e servizi equivalenti e l'acquisizione di brevetti acquisiti o ottenuti in licenze da fonti esterne, a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti ed affini sino al secondo grado.

m) accordo di programma 30 gennaio 2014:

accordo di programma tra Amministrazioni centrali, Regione Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trieste, Comune di Trieste, Autorità Portuale di Trieste e Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia), per la disciplina degli interventi relativi alla riqualificazione delle attività industriali e portuali e al recupero ambientale nell'area di crisi industriale complessa di Trieste;

n) "area di crisi di Trieste":

area di crisi industriale complessa come definita all'art. 3 dell'accordo di programma 30 gennaio 2014, coincidente con il perimetro dell'Ente Zona Industriale di Trieste - EZIT, come individuato dalla legge regionale 1° ottobre 2002, n. 25, congiuntamente alle aree demaniali in concessione alla Servola Spa e con esclusione delle aree interessate dalla piattaforma logistica (primo e secondo stralcio);

o) aree dismesse:

spazi e contenitori, nella forma di beni immobili o loro parte, che non sono più usati da almeno 1 anno alla data di entrata in vigore del regolamento per le attività per le quali sono stati progettati e realizzati;

p) riconversione di aree industriali dismesse:

il processo che consente alle imprese di avviare una nuova attività in un'area dismessa.

q) Ente Gestore:

il soggetto delegato dalla Regione Friuli Venezia Giulia alla gestione del procedimento per la concessione di contributi per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e riconversione industriale alle imprese insediate nell'Area di crisi industriale complessa di Trieste ai sensi dell'art. 33, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3.

#### Art. 4.

##### Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le imprese insediate nell'area di crisi di Trieste.


2. Le grandi imprese possono beneficiare di contributi per progetti di innovazione se realizzati in collaborazione con le PMI con le modalità previste dall'art. 5, comma 2.

3. I soggetti beneficiari devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere imprese regolarmente costituite;

b) non essere impresa in difficoltà;

c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare;



d) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

e) non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia;

f) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

4. Qualora i soggetti beneficiari non abbiano la sede o un'unità operativa nell'area di crisi di Trieste all'atto della presentazione della domanda, l'apertura della sede o delle unità operative, da registrarsi presso il registro delle imprese, deve intervenire prima dell'avvio del progetto e deve essere comunicata all'Ente Gestore. In caso contrario il contributo non viene concesso o viene revocato.

5. Ai fini dell'ammissibilità della domanda di contributo per iniziative di cui all'art. 5 comma 1 lettere a) e b), i soggetti beneficiari devono svolgere un'attività, così come registrata nella visura camerale, coerente con il progetto presentato. Per le iniziative di cui all'art. 5 comma 1 lettera c), i soggetti beneficiari devono dimostrare tale requisito in fase di rendicontazione.

## CAPO II

### INIZIATIVE FINANZIABILI, SPESE AMMISSIBILI, LIMITI E INTENSITÀ DI AIUTO

#### Art. 5.

##### *Iniziative finanziabili*

1. Sono finanziabili le seguenti iniziative:

a) attività di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale, di seguito denominate rispettivamente progetti di ricerca e progetti di sviluppo;

b) attività di innovazione di processi e/o dell'organizzazione, di seguito denominate progetti di innovazione;

c) progetti per la riconversione di aree industriali dismesse, di seguito denominati progetti di riconversione.

2. I progetti di innovazione realizzati da grandi imprese sono ammissibili esclusivamente se effettuati in collaborazione con le PMI e se quest'ultime sostengono almeno il 30 per cento del totale dei costi ammissibili.

3. Le iniziative di cui al comma 1, lettere a) e b) sono finanziabili in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 651/2014.

4. Le iniziative di cui al comma 1, lettera c) ed il costo per la certificazione delle spese delle iniziative di cui al comma 1, lettere a) e b), sono finanziabili ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013.

#### Art. 6.

##### *Divieto di cumulo*

1. I contributi concessi per le finalità di cui all'art. 1 non sono cumulabili con altri incentivi pubblici, compresi aiuti di Stato, incentivi "de minimis" e Fondi europei a gestione diretta, ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i contributi sono cumulabili con aiuti di Stato o "de minimis" erogati sotto forma di garanzia, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità massima di aiuto di cui agli articoli 25 e 29 del Regolamento(UE) 651/2014 e con ulteriori misure di incentivazione non costituenti aiuti di Stato, su valutazione della Commissione europea, e comunque nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta.

#### Art. 7.

##### *Spese ammissibili*

1. Sono considerate ammissibili le spese strettamente legate alla realizzazione delle iniziative finanziabili sostenute dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

2. Per i progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione, di cui all'art. 5, comma 1 lettere a) e b), sono ammissibili le seguenti spese:

a) spese di personale operante nella sede o nell'unità produttiva ove viene realizzata l'iniziativa, nella misura in cui è impiegato nel progetto, con l'esclusione dell'attività produttiva ordinaria e dell'attività amministrativa-commerciale. Detto personale deve essere legato all'impresa da rapporto di lavoro dipendente, a tempo determinato o indeterminato, o da rapporto di collaborazione attuato attraverso le forme contrattuali consentite dalla vigente normativa. Sono assimilati al personale dipendente i titolari, collaboratori familiari, soci o amministratori dell'impresa iscritti all'INAIL relativamente all'impresa richiedente al momento dell'avvio del progetto;

b) spese per strumentazione e attrezzature specifiche, nuove di fabbrica strettamente correlate alla realizzazione del progetto. Sono ammessi a contributo i costi di ammortamento, limitatamente alla quota derivante dal rapporto tra la durata di effettivo utilizzo del bene nell'ambito del progetto ed il periodo di ammortamento calcolato conformemente alla normativa vigente. Il periodo di utilizzo decorre dalla data di consegna del bene specificata nella documentazione di trasporto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza, dalla data della relativa fattura. Qualora le attrezzature non siano soggette ad ammortamento, sono imputabili per l'intero costo. Per gli strumenti e le attrezzature acquisiti con contratto di leasing è ammissibile, relativamente al periodo di effettivo utilizzo del bene per il progetto, la spesa per la quota capitale delle singole rate, con esclusione della quota interessi e delle spese accessorie;

c) spese per servizi di consulenza, consulenze brevettuali, prestazioni di terzi e noleggio di strumentazioni ed attrezzature, utilizzati esclusivamente per il progetto e acquisiti da fonti esterne alle normali condizioni di mercato. Per le suddette spese, i prestatori delle consulenze devono essere in possesso di adeguata esperienza professionale in relazione all'attività da svolgere nel progetto, documentata da curriculum o scheda di presentazione o altra documentazione equipollente;

d) spese per beni immateriali, quali costi diretti all'acquisizione di brevetti, know-how, diritti di licenza e software specialistici, utilizzati esclusivamente per il progetto e acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato. Qualora i beni siano soggetti ad ammortamento, sono ammessi a contributo i costi di ammortamento, limitatamente alla quota derivante dal rapporto tra la durata di effettivo utilizzo del bene nell'ambito del progetto ed il periodo di ammortamento calcolato conformemente alla normativa vigente. Nel caso i beni non siano soggetti ad ammortamento, sono imputabili per l'intero costo;

e) spese per materiali di consumo specifico, di ricambio o durevoli, direttamente imputabili al progetto e alla realizzazione di prototipi; in caso di utilizzo di materiali presenti a magazzino, i medesimi sono individuati in base ai prelievi di magazzino e imputati al costo di inventario dello stesso;

f) spese generali supplementari al progetto, quantificate nella misura forfettaria del 20 per cento dei costi relativi al responsabile del progetto e dei ricercatori, ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2010, n. 115 (Approvazione del metodo di calcolo per la determinazione forfettaria delle spese generali per le iniziative dell'attività 1.1.a -linea di attività 1.1.a.2 - settore industria -incentivazione della ricerca, sviluppo e innovazione delle imprese (settore industria) del programma operativo regionale (por) festr obiettivo "competitività regionale e occupazione" 20072013);


3. Per le spese del personale di cui al comma 2, lettera a) riferibili alle figure del responsabile del progetto, dei ricercatori e dei tecnici/operai, trovano applicazione le seguenti disposizioni:

a) le spese sono ammissibili nella misura in cui il personale medesimo è impiegato nel progetto, per un ammontare annuo massimo di 1720 ore/uomo;

b) al numero complessivo di ore dedicate al progetto da ciascun soggetto, si applicano i costi standard unitari, indicati nell'Allegato C, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 17 dicembre 2009, n. 2823 (Approvazione del metodo di calcolo per la definizione dei costi standard unitari per il personale della ricerca e per i titolari, collaboratori familiari, soci o amministratori che intervengono nel progetto di ricerca e sviluppo);

c) le ore dedicate all'iniziativa sono registrate nel diario del progetto;

d) il responsabile del progetto, i ricercatori ed i tecnici/operai devono possedere un'adeguata esperienza professionale in relazione all'attività da svolgere nel progetto, illustrata nella domanda, e, per il responsabile del progetto ed i titolari, collaboratori familiari, soci e amministratori dell'impresa, documentata da curriculum;



e) per gli amministratori e soci delle società di capitali, con esclusione delle società a responsabilità limitata unipersonali, non dipendenti dell'impresa che realizza il progetto, è richiesto specifico incarico da parte del consiglio di amministrazione o specifico contratto, di data anteriore a quella di inizio del progetto;

f) la congruità delle spese di personale, in relazione alle dimensioni dell'impresa o ad altri elementi risultanti dal progetto e l'adeguata esperienza professionale, è soggetta alla valutazione del Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche, di cui all'art. 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), di seguito denominato Comitato.

4. Il responsabile del progetto può essere anche un soggetto esterno all'impresa non avente nessun tipo di legame o partecipazione nella stessa. In tal caso il responsabile del progetto deve possedere un'adeguata esperienza professionale in relazione all'attività da svolgere nel progetto, come documentata da curriculum o scheda di presentazione o altra documentazione equipollente ed il suo onorario viene considerato quale prestazione di terzi.

5. I progetti di ricerca, sviluppo e innovazione possono essere realizzati in collaborazione con enti di ricerca.

6. Sono oggetto di valutazione del Comitato l'adeguata esperienza professionale dei consulenti e dei prestatori di servizi, la pertinenza, la congruità e l'inquadramento delle spese in misura totale o parziale nell'ambito delle fattispecie di ricerca industriale, sviluppo sperimentale ed innovazione.

7. Sono altresì ammissibili a contributo, ai sensi dell'art. 41 bis, comma 4, della legge regionale 7/2000, i costi connessi all'attività di certificazione della spesa di cui all'art. 5, comma 4, alle condizioni e limiti previsti dal decreto del Presidente della Regione 30 maggio 2011, n. 123/Pres (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a fronte delle spese connesse all'attività di certificazione della rendicontazione ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge regionale 11/2009 - Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici).

8. Per i progetti di riconversione, di cui all'art. 5, comma 1 lettera c), sono ammissibili le seguenti spese:

a) acquisto di aree ed edifici dismessi a prezzo di mercato attestato da perizia giurata indipendente strettamente funzionali al progetto; l'importo è comunque soggetto a rideterminazione consuntiva sulla base delle spese effettivamente realizzate e degli importi rendicontati. Non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi;

b) interventi di rilevanza urbanistica e edilizia su aree dismesse funzionali all'intervento di riconversione, ad esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) della L.R. 11 novembre 2009 n. 19; per gli interventi si applicano le definizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della citata legge;

c) progettazione e direzione lavori, studi di fattibilità, spese di collaudo ed altre spese tecniche nel limite del 15%;

d) spese relative alla riconversione dell'attività, quali impianti, macchinari e attrezzature destinati alla produzione, al settore amministrativo-contabile e alla logistica all'interno dell'unità produttiva oggetto del contributo;

e) acquisto di arredi e mobili d'ufficio, ad esclusione di beni di lusso e ornamentali;

f) spese per l'acquisizione di brevetti, licenze, know-how e diritti d'uso nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;

2. sono considerati ammortizzabili;

3. sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;

4. figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni;

g) attività di bonifica e messa in sicurezza, di cui al decreto legislativo 152/2006;

h) rimozione di opere e manufatti in amianto.

Sono comunque ricompresi gli ulteriori interventi previsti dagli indirizzi attuativi della legge 15 maggio 1989, n. 181 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia), come previsto dalla disciplina di cui all'art. 27, commi 8 e 8-bis del decreto-legge n. 83/2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012.

#### Art. 8.

##### *Spese non ammissibili*

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 5, comma 1 lettere a) e b), non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste dall'art. 7 e, in particolare, le spese relative a:

a) personale che svolge attività amministrativa e di gestione ordinaria, apprendisti, viaggi e missioni dei dipendenti e dei soci/titolari dell'impresa, corsi di formazione del personale;

b) responsabile del progetto, ricercatori, personale tecnico ed ausiliario di cui all'art. 7, comma 3, lettera d) e comma 4 e consulenti e prestatori di servizi di cui all'art. 7, comma 2, lettera c) privi di adeguata esperienza professionale in relazione all'attività da svolgere nel progetto;

c) beni immobili, impianti generali, opere edili;

d) strumenti ed attrezzature non strettamente funzionali alla realizzazione del progetto, personalizzazione di macchinari destinati alla produzione e relativi meccanismi di controllo, acquisto di arredi;

e) operazioni di lease-back;

f) scorte;

g) beni o materiali usati;

h) parcelle notarili, consulenze economico-finanziarie, servizi di contabilità o revisione contabile, consulenze legali;

i) redazione, predisposizione e aggiornamento di manuali d'uso, manuali utente e specifiche tecniche;

j) consulenze per la realizzazione di siti internet se destinati al commercio elettronico, iniziative di pubblicità, studi di fattibilità, ricerche di mercato;

k) attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di contributo e della rendicontazione;

l) certificazione di qualità, omologazione ed attestazioni di conformità, registrazione dei brevetti;

m) canoni di manutenzione e assistenza;

n) garanzie fornite da istituti bancari, assicurativi o finanziari;

o) spese accessorie quali IVA, valori bollati e altre imposte e tasse, interessi debitori, aggi, spese, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari; p) mancati ricavi determinati dall'utilizzo dei macchinari di produzione periodicamente dedicati al progetto.

2. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 5, comma 1 lettera c) non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste dall'art. 7, comma 8 e, in particolare, le spese relative a:

a) acquisto di aree con destinazione d'uso urbanistica non conforme all'attività progettata e di edifici realizzati in difformità dalle norme edilizie e urbanistiche;

b) interventi di manutenzione ordinaria;

c) scorte e materiali di consumo;

d) spese di gestione;

e) I.V.A.;


f) spese non adeguatamente documentate da parte del beneficiario.

#### Art. 9.

##### *Avvio, durata e conclusione delle iniziative*

1. Le imprese indicano in sede di domanda le date presunte di avvio e conclusione dell'iniziativa.

2. Le imprese, per i progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione, di cui all'art. 5, comma 1 lettere a) e b), devono avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione in graduatoria. In mancanza del rispetto del suddetto termine il





contributo non viene concesso o si procede alla revoca dello stesso. Per progetti di riconversione di aree industriali dismesse, di cui all'art. 5, comma 1 lettera c) le imprese, devono avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque entro centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione in graduatoria. In mancanza del rispetto del suddetto termine il contributo non viene concesso o si procede alla revoca dello stesso.

3. Il progetto di cui all'art. 5, comma 1 lettere a) e b) può avere una durata massima di 24 mesi decorrenti dalla data di avvio effettivo dell'iniziativa fino alla data di conclusione dell'iniziativa, fatta salva l'eventuale proroga concessa ai sensi dell'art. 18, comma 2. Il progetto di cui all'art. 5, comma 1 lettera c) può avere una durata massima di 36 mesi decorrenti dalla data di avvio effettivo dell'iniziativa fino alla sua data di conclusione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ai sensi dell'art. 19, comma 2.

4. Per avvio dell'iniziativa si intende il verificarsi della prima delle seguenti circostanze:

a) per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 5, comma 1 lettere a) e b):

1) nel caso di prestazioni fornite dal personale, l'inizio effettivo dell'attività legata all'iniziativa, come attestato nel diario del progetto;

2) nel caso di fornitura di beni, la data dell'ordine giuridicamente vincolante, ovvero, in mancanza, la data del documento di trasporto. In assenza di quest'ultimo, la data della prima fattura;

3) nel caso di fornitura di servizi, consulenze e collaborazioni, la data del contratto giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data della prima fattura;

4) nel caso di prelievo di materiali dal magazzino, la data riportata nella documentazione di prelievo;

b) per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 5, comma 1 lettera c), la data riportata nella documentazione relativa alle spese ammissibili di cui all'art. 7 comma 8.

5. Per conclusione dell'iniziativa si intende il verificarsi dell'ultima delle seguenti circostanze:

a) per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 5, comma 1 lettere a) e b):

1) nel caso di prestazioni fornite dal personale, la conclusione effettiva dell'attività legata all'iniziativa, come attestato nel diario del progetto;

2) nel caso di fornitura di beni, la data di consegna degli stessi specificata nella documentazione di trasporto, ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della fattura;

3) nel caso di fornitura di servizi, la data di conclusione della prestazione specificata nel contratto ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della fattura;

4) nel caso di prelievo di materiali dal magazzino, la data riportata nella documentazione di prelievo;

b) per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 5, comma 1 lettera c):

1) la conclusione effettiva dell'attività legata all'iniziativa, come da "Relazione dettagliata del progetto" di cui al successivo art. 12.

6. Le imprese comunicano, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione in graduatoria, la data di avvio dell'iniziativa e la data di conclusione, pena la non concessione del contributo, utilizzando il facsimile disponibile sul sito internet dell'Ente Gestore.

7. Le date di avvio e conclusione del progetto realizzato in collaborazione tra più imprese devono riferirsi al progetto unitario per tutte le imprese partecipanti, anche qualora le stesse intervengano soltanto in specifiche fasi del progetto medesimo.

#### Art. 10.

##### Limiti di spesa e di contributo

1. Per le iniziative di cui all'art. 5, comma 1 lettere a) e b), il limite minimo di spesa ammissibile del progetto in relazione alla dimensione dell'impresa è il seguente:

- a) piccola impresa 30.000,00 euro;
- b) media impresa 150.000,00 euro;
- c) grande impresa 300.000,00 euro.

2. Per le iniziative di cui all'art. 5, comma 1 lettere a) e b) il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa è di 2.000.000,00 di euro.

3. Per le iniziative di cui all'art. 5, comma 1 lettera c) il limite minimo di spesa ammissibile del progetto in relazione alla dimensione dell'impresa, è 30.000,00 euro per la piccola impresa e 50.000,00 euro per la media impresa e 200.000,00 euro per la grande impresa.

Il limite massimo di spesa ammissibile del progetto non potrà essere superiore a 1.500.000 euro.

4. Per le iniziative di cui all'art. 5, comma 1 lettera c), il limite massimo di contributo concedibile, in caso di aiuto ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, è pari a 200.000,00 euro fatto salvo il limite di 100.000,00 euro in caso di impresa unica che opera nel trasporto di merci su strada per conto terzi.

#### Art. 11.

##### Intensità dell'aiuto

1. Fatta salva l'eventuale elevazione dell'intensità del contributo ai sensi dei commi 2, 3 e 4, nei limiti di cui al comma 5, l'intensità di aiuto applicabile alle spese ammissibili del progetto è pari al:

- a) 50 per cento per i progetti di ricerca;
- b) 25 per cento per i progetti di sviluppo;
- c) 15 per cento per i progetti di innovazione;
- d) 40 per cento per i progetti di riconversione con il limite previsto dall'articolo 10 comma 4.

2. Per i progetti di ricerca e di sviluppo presentati da PMI l'intensità è elevata di:

- a) 20 punti percentuali per le piccole imprese;
- b) 10 punti percentuali per le medie imprese.

3. Per i progetti di innovazione presentati da PMI l'intensità di aiuto è elevata di:

- a) 30 punti percentuali per le piccole imprese;
- b) 20 punti percentuali per le medie imprese.

4. Per i progetti di ricerca e di sviluppo, fermo restando il limite di cui al comma 5, l'intensità dell'aiuto di cui al comma 1 può essere aumentata di 15 punti percentuali se il progetto comporta una collaborazione effettiva tra almeno due imprese alle seguenti condizioni:

- a) le singole imprese sono indipendenti l'una dall'altra;
- b) nessuna sostiene singolarmente oltre il 70 per cento dei costi ammissibili del progetto realizzato in collaborazione;
- c) le singole imprese presentano domanda di contributo a valere sul presente regolamento;

d) tutte le domande riguardanti il progetto di collaborazione sono ammesse a contributo e riguardano un unico progetto organico; e) le grandi imprese collaborano con PMI nella realizzazione del progetto e le PMI coinvolte sostengono almeno il 30 per cento dei costi ammissibili.

5. Per i progetti di ricerca e sviluppo, l'intensità massima dell'aiuto non può in ogni caso superare l'80 per cento dei costi ammissibili.

6. Per i progetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), in alternativa, su richiesta dell'impresa interessata, si applicano le seguenti intensità di aiuto:

a) 40 per cento per le grandi imprese o le PMI, qualora l'impresa opti per il contributo in regime de minimis, ai sensi del regolamento 1407/2013, fermi restando limiti de minimis richiamati all'art. 10, comma 4;

b) per le PMI, nel caso in cui l'impresa opti per il contributo in regime di esenzione ai sensi del regolamento 651/2014:

- 1) 10 per cento dei costi ammissibili per le medie imprese;
- 2) 20 per cento dei costi ammissibili per le piccole imprese.

7. Per le spese connesse alla certificazione di cui all'art. 5, comma 4, l'intensità massima di aiuto è fissata secondo i criteri e limiti di cui al regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione n. 123/2011.



## CAPO III

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E  
VALUTAZIONE DEI PROGETTI

## Art. 12.

*Presentazione delle domande*

1. La domanda di contributo è presentata, nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo, con le modalità previste dal decreto del direttore Area per il manifatturiero della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali.

2. La domanda di contributo, corredata dalla documentazione di cui al comma 5, è redatta esclusivamente utilizzando la modulistica approvata con decreto del direttore Area per il manifatturiero della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - e secondo le modalità che saranno indicate sul Bollettino Ufficiale della Regione, sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) e sul sito internet dell'Ente Gestore unitamente alla nota informativa sul procedimento e alle linee guida per la compilazione della domanda.

3. I termini iniziali e finali per la presentazione delle domande di contributo sono fissati con decreto del direttore Area per il manifatturiero della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) e sul sito internet dell'Ente Gestore.

4. Le imprese possono presentare una sola domanda di contributo, per le iniziative di cui all'art. 5, comma 1 lettere a) e b), o per le iniziative di cui all'art. 5, comma 1 lettera c), o per entrambe le iniziative. La domanda di contributo per le iniziative di cui all'art. 5, comma 1 lettere a) e b) riguarda un unico progetto organico di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale oppure di innovazione di processo e/o dell'organizzazione.

5. Nella documentazione allegata alla domanda sono comprese, in particolare:

a) la "Relazione del progetto", che illustra le caratteristiche soggettive dell'impresa, i contenuti e gli obiettivi del progetto, il periodo di svolgimento, le risorse da utilizzare e il dettaglio delle relative spese. Per le iniziative di cui all'art. 5, comma 1 lettera c) le imprese devono fornire inoltre:

1) gli elementi utili a dimostrare la sostenibilità economica del progetto anche attraverso un business plan;

2) la propensione del progetto a rappresentare un investimento produttivo;

3) l'indicazione delle spese di cui si richiede la contribuzione;

b) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) ed attestanti, in particolare, il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 4, comma 2, lettere c), d) ed e) nonché:

1) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);

2) i parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

3) il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'art. 6;

4) i contributi de minimis percepiti nell'ultimo triennio qualora sia richiesto il contributo per la certificazione delle spese inerenti le iniziative di cui all'art. 5 comma 1 lettere a) e b) e nel caso di iniziative di cui all'art. 5 comma 1 lettera c);

c) la dichiarazione di aver preso visione della nota informativa di cui al comma 2;

d) per le iniziative di cui all'art. 5, comma 1 lettere a) e b):

1) il curriculum del responsabile del progetto e dei titolari, collaboratori familiari, soci e amministratori dell'impresa impegnati nel progetto;

2) il curriculum o le schede di presentazione o altra documentazione equipollente dei soggetti prestatori delle consulenze di cui all'art. 7, comma 2, lettera c);

3) la copia del contratto stipulato con l'ente di ricerca, eventualmente contenente la condizione sospensiva che ne subordina l'efficacia alla concessione del contributo, ai fini del riconoscimento del punteggio di cui all'Allegato B. In mancanza del contratto, lettera di intenti o di incarico, contenente tutti gli elementi identificativi delle attività da svolgere, fermo restando che, al fine della conferma del punteggio premiale previsto, il contratto deve essere presentato contestualmente alla rendicontazione della spesa.

6. Le modalità di trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) sono riportate nella nota informativa di cui al comma 2.

## Art. 13.

*Istruttoria delle domande e predisposizione delle graduatorie*

1. Le domande sono valutate tramite procedimento a graduatoria, ai sensi dell'art. 36, comma 2 della legge regionale 7/2000. In particolare, verranno predisposte due graduatorie distinte, una per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione ed una per i progetti di riconversione industriale.

2. Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento nonché la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4, effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a venti giorni per provvedere. È consentita la proroga del termine, per una sola volta e per un massimo di dieci giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

4. Qualora non vengano prodotte le integrazioni richieste nei termini di cui al comma 3, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.

5. Le domande, istruite ai sensi del comma 2, sono sottoposte al parere del Comitato che effettua le valutazioni di cui all'art. 7, comma 3 lettera f) e attribuisce a ciascun progetto il punteggio di valutazione tecnica di cui all'art. 14, comma 2, sulla base del quale vengono stilate le graduatorie.

6. Ai fini della graduatoria, a parità di punteggio, viene preso in considerazione l'ordine cronologico di presentazione delle domande, secondo quanto fissato nelle linee guida per la compilazione. Nel caso di progetti realizzati in collaborazione tra imprese, per tutte le domande che partecipano al progetto, viene presa in considerazione il numero progressivo di protocollo assegnato alla domanda presentata cronologicamente per prima.

7. Ogni graduatoria viene approvata dall'Ente Gestore entro 120 giorni decorrenti dal termine finale per la presentazione delle domande e pubblicata sul sito internet dell'Ente Gestore.


8. A seguito dell'approvazione delle graduatorie, l'Ente Gestore provvede a dare comunicazione alle imprese interessate dell'ammissione o non ammissione a finanziamento.

9. Qualora l'ammontare delle richieste ammissibili al finanziamento sia superiore al totale delle risorse disponibili, si procederà alla ripartizione delle risorse tra le due graduatorie in modo tale che la proporzione tra l'importo delle richieste finanziabili e l'importo delle richieste presentate sia la medesima.

10. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto finanziabile, è disposta l'assegnazione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute.

11. Nel caso le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare integralmente tutte le domande relative ad un progetto realizzato in collaborazione tra imprese, le risorse sono assegnate proporzionalmente sulla base della spesa ammessa per ciascuna domanda.

12. Qualora i progetti ammessi in graduatoria non siano finanziabili per insufficiente disponibilità di risorse finanziarie e si rendano disponibili successivamente ulteriori risorse, l'Amministrazione procede allo scorrimento della graduatoria.



13. Le domande ammesse che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate entro il 31 dicembre dell'anno successivo a causa di insufficienti risorse finanziarie vengono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa.

14. L'Ente Gestore, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 16 bis della legge regionale 7/2000, ad eccezione dei casi di rinuncia di cui al comma 14, lettera c) e di insufficiente disponibilità finanziaria di cui al comma 3 dell'art. 15.

15. La domanda per accedere agli incentivi è archiviata e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa nei seguenti casi:

a) la domanda per accedere agli incentivi non è redatta secondo i criteri e le modalità previste nella relativa modulistica, approvata ai sensi dell'art. 12;

b) la documentazione agli atti non consenta di concludere l'istruttoria della domanda di contributo oppure, sentito il parere del Comitato, di valutare tecnicamente il progetto;

c) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.

#### Art. 14.

##### *Valutazione tecnica dei progetti*

1. Il Comitato si esprime sui parametri relativi al merito del progetto, valutandone il grado di innovazione, l'originalità, la validità tecnica e la sua realizzabilità. Costituisce titolo prioritario la previsione di interventi rivolti al settore siderurgico, ai sensi del comma 3 dell'art. 33 della LR 3/2015, nei limiti della normativa in materia di aiuti di stato.

2. Ai fini della predisposizione delle graduatorie, le domande sono valutate dal Comitato che attribuisce a ciascuna un punteggio in base ai criteri indicati nelle Sezioni A, B e C dell'Allegato A. In particolare, alle domande relative a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione vengono applicate le sezioni A e B; alle domande relative a progetti di riconversione, vengono applicate le sezioni B e C.

3. Relativamente alle iniziative di cui all'art. 5, comma 1 lettere a) e b) non sono ammessi in graduatoria i progetti che, a seguito della valutazione tecnica di cui al comma 2, non raggiungono:

a) il punteggio minimo di 4 punti relativo a ciascuno dei criteri 1a), 1b), 2a) di cui alla Sezione A dell'Allegato A;

b) il punteggio minimo complessivo di 28 punti.

4. Al punteggio ottenuto dai progetti ammissibili ai sensi del comma 3, lettera b) e al punteggio ottenuto da iniziative di cui all'art. 5 comma 1 lettera c) viene eventualmente sommato il punteggio derivante dai criteri indicati nella Sezione B dell'Allegato A.

5. Il totale del punteggio derivato dalla suddetta somma dà luogo al punteggio definitivo del progetto, utile ai fini della predisposizione delle graduatorie.

6. Nel caso di iniziative realizzate in collaborazione tra imprese, all'unico progetto organico viene attribuito il punteggio risultante dalla media dei punteggi definitivi attribuiti ai singoli progetti. Qualora il risultato della media sia un punteggio rappresentato da una cifra decimale, si procede all'arrotondamento per difetto se la prima cifra decimale è minore di 5, per eccesso se la stessa è uguale o maggiore di 5.

#### Art. 15.

##### *Concessione del contributo*

1. Il provvedimento di concessione è adottato entro 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio previste dall'art. 7 della legge regionale 7/2000.

2. Il contributo non è concesso qualora non sia pervenuta la dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6 entro i termini previsti.

3. L'Ente Gestore comunica ai soggetti beneficiari la concessione dei contributi, il termine per la conclusione del progetto, il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione.

4. In caso di concessioni di importo superiore ad euro 500.000,00, l'Ente Gestore pubblica sul proprio sito Internet le informazioni di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 651/2014.

#### CAPO IV

##### *EROGAZIONE IN VIA ANTICIPATA*

#### Art. 16.

##### *Erogazione in via anticipata*

1. I contributi possono essere erogati in via anticipata, nella misura massima del 50 per cento dell'importo concesso, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito internet dell'Ente Gestore.

2. L'erogazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fideiussione di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi ai sensi della legge regionale 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari aventi i requisiti di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito internet dell'Ente Gestore.

3. La richiesta di anticipazione, corredata della fideiussione, deve essere presentata, successivamente all'avvio del progetto, entro nove mesi dalla data di comunicazione della concessione del contributo, pena il non accoglimento della richiesta medesima.

4. Alla richiesta di anticipazione viene allegata la dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

5. Qualora il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, si procede alla sospensione della liquidazione dell'anticipazione e all'assegnazione di un termine perentorio di sessanta giorni entro il quale il beneficiario deve provvedere alla regolarizzazione ed alla restituzione dell'aiuto incompatibile. Qualora il beneficiario non provveda alla regolarizzazione entro il termine stabilito, non si procede alla liquidazione dell'anticipazione. La regolarizzazione deve comunque intervenire entro la liquidazione del saldo del contributo.

#### CAPO V

##### *VARIAZIONI ALL'INIZIATIVA E PROROGA DELLA CONCLUSIONE DEL PROGETTO*

#### Art. 17.

##### *Variazioni all'iniziativa ammessa a contributo*


1. Il soggetto beneficiario esegue l'iniziativa conformemente al progetto, alle voci di spesa ed agli importi ammessi a contributo.

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, nel caso in cui l'iniziativa necessiti di variazioni rispetto al progetto ammesso a contributo, il soggetto beneficiario ne dà tempestiva e motivata comunicazione all'Ente Gestore, che provvede alla valutazione ed all'approvazione delle variazioni entro sessanta giorni dalla comunicazione, sentito il parere del Comitato qualora ne sia rilevata l'opportunità o sussistano dubbi circa la conformità tra il progetto ammesso e la variazione proposta.

3. In difetto della comunicazione di cui al comma 2, l'Ente Gestore, qualora accerti in sede di rendicontazione la rilevante difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, revoca o ridetermina il contributo concesso, acquisito il parere del Comitato.

4. Non è ammissibile un aumento di spesa del personale rispetto al costo complessivo ammesso a contributo, qualora non siano dimostrate specifiche esigenze ai fini della realizzazione del progetto, motivate dettagliatamente nella comunicazione di variazione del progetto o nella relazione illustrativa allegata alla rendicontazione della spesa.

5. Le variazioni al progetto non determinano in alcun caso l'aumento del contributo complessivamente concesso, né del contributo riconosciuto per le diverse iniziative finanziabili di cui all'art. 5.



## Art. 18.

*Proroghe della conclusione del progetto*

1. Il soggetto beneficiario può presentare una o più richieste di proroga del termine di conclusione del progetto, a condizione che la stessa sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza del termine di conclusione comunicato ai sensi dell'art. 9, comma 4.

2. Il termine di conclusione del progetto può essere prorogato entro il limite massimo complessivo di sei mesi.

3. Le proroghe del termine di conclusione del progetto sono autorizzate dall'Ente Gestore entro sessanta giorni dalla richiesta.

4. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga del termine di conclusione del progetto, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza di detto termine, sono comunque fatte salve le spese sostenute ed ammissibili fino alla data di scadenza del termine di conclusione dell'iniziativa comunicato ai sensi dell'art. 9, comma 4, previa valutazione tecnica del Comitato sull'effettiva e compiuta realizzazione del progetto secondo la sua finalità originaria.

## CAPO VI

## RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

## Art. 19.

*Giustificativi di spesa*

1. Entro il termine di rendicontazione di cui all'art. 21, comma 1, i beneficiari devono effettuare tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, pena l'inammissibilità delle stesse.

2. Le spese sostenute dai beneficiari ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettere b), c), d), ed e), devono essere giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, di data compresa tra la data di avvio e quella di conclusione del progetto, pena la non ammissibilità a contributo. In caso di utilizzo di materiali presenti a magazzino, deve essere fornita adeguata documentazione dei prelievi come da contabilità di magazzino.

3. Le spese sostenute dai beneficiari ai sensi dell'art. 7, comma 7, devono essere giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, di data compresa tra la data di conclusione del progetto ed il termine ultimo di presentazione della rendicontazione di spesa di cui all'art. 22, comma 1, pena la non ammissibilità a contributo.

4. Nel caso in cui i documenti di spesa ricomprendano forniture più ampie, sono debitamente evidenziati i costi strettamente pertinenti addebitabili al progetto.

5. Per le spese sostenute dai beneficiari per le attrezzature, i beni immateriali ed i materiali, di cui all'art. 7, comma 2, lettere b), d) ed e), non sono ritenute ammissibili fatture, documenti contabili di valore probatorio equivalente o documenti di prelievo da magazzino, il cui costo imponibile totale relativo ai beni inerenti il progetto sia inferiore a 300,00 euro.

6. Il pagamento della documentazione di spesa deve essere effettuato, pena l'inammissibilità della relativa spesa, esclusivamente tramite le seguenti forme di transazione: bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale, vaglia postale.

7. La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di cui al comma 6 deve indicare gli estremi della specifica fattura o documento probatorio equivalente, oggetto del pagamento. L'Ente Gestore può valutare l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi, effettuati con le predette modalità, privi degli estremi della fattura, a condizione che l'impresa produca ulteriore documentazione a supporto della spesa, atta a comprovare in modo certo e inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso alla specifica fattura o documento equivalente probatorio.

8. Non è ammesso il pagamento dei titoli di spesa effettuato a mezzo di compensazione ai sensi dell'art. 1241 del codice civile né a mezzo di controprestazione svolta in luogo del pagamento.

9. I pagamenti in valuta estera sono convertiti in euro con le seguenti modalità:

a) in caso di pagamenti con addebito su conto in euro, sulla base del cambio utilizzato dall'istituto bancario per la transazione nel giorno di effettivo pagamento, al netto delle commissioni bancarie;

b) per pagamenti effettuati direttamente in valuta estera, sulla base del cambio di riferimento ufficiale relativo al giorno di effettivo pagamento, reperibile sul sito della Banca d'Italia.

## Art. 20.

*Certificazione delle spese*

1. I beneficiari per rendicontare la spesa sostenuta devono avvalersi dell'attività di certificazione della spesa prestata da commercialisti, revisori contabili, centri di assistenza fiscale, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione n. 123/2011, utilizzando la documentazione di cui all'art. 21, comma 5.

2. Per la certificazione della spesa i beneficiari presentano al certificatore la seguente documentazione:

a) documentazione di spesa in originale o in copia non autenticata annullata in originale ai fini dell'incentivo, con allegata una dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;

b) la documentazione attestante il pagamento dei singoli titoli di spesa;

c) per il personale dipendente impiegato nel progetto, copia del foglio presenze del libro unico dell'impresa relativo al periodo interessato e, per i collaboratori, copia dei contratti di collaborazione;

d) per le consulenze, copia dei modelli F24 relativi al pagamento delle ritenute d'acconto;

e) per le strumentazioni ed attrezzature, copia del libro cespiti con la registrazione dei beni ammortizzabili finanziati, copia dei documenti di trasporto, qualora esistenti, e copia dei contratti di leasing;

f) fascicolo del progetto contenente tutta la documentazione relativa all'iter istruttorio della domanda di contributo.

3. La certificazione di cui al comma 1 sostituisce la presentazione all'Ente Gestore della documentazione di spesa di cui all'art. 19.

4. L'Ente Gestore ha facoltà di richiedere in qualunque momento l'esibizione della documentazione di spesa in originale e di effettuare gli opportuni controlli.

## Art. 21.

*Presentazione della rendicontazione*

1. Ai fini dell'erogazione del contributo, i beneficiari presentano all'Ente Gestore la rendicontazione di spesa, obbligatoriamente certificata ai sensi dell'art. 20, entro il termine massimo di 4 mesi decorrenti dalla data di conclusione del progetto, comunicata ai sensi dell'art. 9, comma 4, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18.

2. Il termine per la presentazione della rendicontazione della spesa può essere prorogato di 15 giorni su motivata richiesta del beneficiario.

3. Nel caso in cui il progetto risulti concluso prima della concessione del contributo, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data del ricevimento della comunicazione all'impresa dell'adozione del decreto di concessione.

4. La rendicontazione, corredata dalla documentazione di cui all'art. 22, è redatta esclusivamente utilizzando la modulistica approvata con decreto del direttore Area per il manifatturiero della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali e secondo le modalità che saranno indicate sul Bollettino Ufficiale della Regione, sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) e sul sito internet dell'Ente Gestore unitamente alla nota informativa sul procedimento, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e alle linee guida per la compilazione della rendicontazione,

5. Per i progetti realizzati in collaborazione tra imprese, le distinte rendicontazioni di spesa sono presentate contestualmente con le modalità previste ai precedenti commi.

## Art. 22.

*Documentazione per la rendicontazione*

1. Per la rendicontazione i beneficiari presentano all'Ente Gestore la seguente documentazione:

a) relazione tecnica dell'attività svolta, in cui si dà conto dei risultati anche parziali ottenuti, della misura del conseguimento degli obiettivi prefissati e di ogni eventuale scostamento o variazione intervenuti, sia nei contenuti della ricerca sia nelle risorse impiegate che nelle spese sostenute;

b) dichiarazioni attestanti il mantenimento dei requisiti di ammissione di cui all'art. 4, comma 2, lettere d) ed e), il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'art. 6 e la dichiarazione di non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;



c) riepilogo sintetico dei costi sostenuti nel periodo di riferimento suddivisi per tipologia di attività, ossia ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione di processo e innovazione dell'organizzazione, e per categoria di costo;

d) elenchi e diari di attività relativi al personale;

e) elenco dei giustificativi di spesa;

f) coordinate bancarie per la liquidazione del contributo;

g) dichiarazione concernente la certificazione della totalità delle spese rendicontate, ai sensi dell'art. 20;

h) copia del contratto stipulato con l'ente di ricerca, qualora non allegato alla domanda di contributo;

i) copia delle relazioni redatte dagli eventuali consulenti sulle attività svolte durante il progetto;

l) ulteriore documentazione prevista dalla modulistica di presentazione della rendicontazione di cui all'art. 21, comma 5;

m) per gli interventi di cui all'art. 7 comma 8 lettera b) la documentazione di cui all'art. 52 della legge regionale 25 febbraio 2015, n. 3.

## CAPO VII

### LIQUIDAZIONE E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

#### Art. 23.

##### Istruttoria delle rendicontazioni

1. L'Ente Gestore procede all'istruttoria della documentazione presentata dai beneficiari in sede di rendicontazione, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo. L'Ente Gestore può richiedere documentazione integrativa ed effettuare controlli e sopralluoghi.

2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile dell'istruttoria ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine suddetto per un massimo di ulteriori trenta giorni a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato per l'integrazione della documentazione l'Ente Gestore procede sulla base della documentazione agli atti.

4. La rendicontazione viene sottoposta a parere del Comitato quando ne sia rilevata l'opportunità e sussistano dubbi circa la conformità tra il progetto preventivato e quello realizzato.

5. Qualora la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore rispetto al preventivo ammesso del 60 per cento per le PMI e del 40 per cento per le grandi imprese, il provvedimento di concessione del contributo è revocato.

6. Qualora, a seguito della variazione delle condizioni per l'attribuzione del punteggio complessivo del progetto, lo stesso risulti inferiore al punteggio minimo di 28 punti di cui all'art. 14, comma 3, lettera b), ovvero, nel caso in cui non tutti i progetti ammessi in graduatoria siano stati finanziati, risulti inferiore al punteggio assegnato all'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria, il provvedimento di concessione del contributo è revocato.

7. In sede di liquidazione, l'Ente Gestore, ricorrendone i presupposti, procede alla rideterminazione del contributo concesso nei casi previsti dall'art. 25.

#### Art. 24.

##### Liquidazione del contributo

1. La delibera di liquidazione del contributo è emanata dall'Ente Gestore entro novanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione. Detto termine è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione, nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.

2. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo massimo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quanto preventivato.

3. Qualora il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, si procede alla sospensione della liquidazione e all'assegnazione di un termine peren-

torio di sessanta giorni entro il quale il beneficiario deve provvedere alla regolarizzazione ed alla restituzione. Qualora il beneficiario non provveda alla regolarizzazione entro il termine stabilito, si procede alla revoca dello stesso.

#### Art. 25.

##### Rideterminazione del contributo concesso

1. Il contributo concesso è decurtato della maggiorazione di cui all'art. 11, comma 4 nel caso in cui non sia realizzata la collaborazione tra imprese.

2. Il contributo concesso è rideterminato in esito alle variazioni intervenute ai sensi dell'art. 17 e qualora la documentazione di spesa presentata a rendiconto non risulti regolare ai sensi dell'art. 23.

3. Qualora i prototipi, risultato del progetto finanziato, non siano mantenuti presso l'impresa fino alla liquidazione del contributo a saldo, le spese concernenti la realizzazione degli stessi non sono ammesse a rendiconto e conseguentemente il contributo concesso viene rideterminato.

4. Qualora, a seguito della rideterminazione del contributo, le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al contributo liquidabile, l'Ente Gestore procede al recupero secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

## CAPO VIII

### OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, REVOCHE E CONTROLLI

#### Art. 26.

##### Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari sono tenuti a:

a) avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda;

b) trasmettere la dichiarazione di avvio e di conclusione del progetto ai sensi dell'art. 9, comma 4;

c) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'art. 4 comma 3, lettere a), c), d), ed e) e comma 4 per tutta la durata del progetto e fino alla liquidazione del contributo a saldo;

d) realizzare le iniziative conformemente al progetto ammesso a contributo, fatto salvo quanto previsto all'art. 17;

e) rispettare le tempistiche previste, fatte salve le proroghe autorizzate dall'Ente Gestore;

f) mantenere i vincoli di destinazione di cui all'art. 27, comma 1;

g) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;

h) comunicare eventuali variazioni, ai sensi degli articoli 17 e 28;

i) comunicare eventuali variazioni intervenute relative all'impresa quali, in particolare, la sede legale, l'unità operativa, la ragione sociale;

j) non ricevere altri contributi sull'iniziativa finanziata, eccetto quanto previsto all'art. 6, comma 2;

k) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa di riferimento richiamata all'art. 2;

l) conservare presso i propri uffici, fino alla conclusione del termine relativo al vincolo per le imprese beneficiarie di cui all'art. 27, comma 1, il fascicolo completo contenente tutta la documentazione relativa all'iter istruttorio della domanda di contributo e della rendicontazione, nonché i titoli originari di spesa, ai fini dei controlli di cui all'art. 30;

m) conservare presso la sede dell'impresa i prototipi, nel caso di iniziative di cui all'art. 5, comma 1 lett. a) e b), risultato del progetto finanziato, fino alla liquidazione del contributo a saldo, ai fini dei controlli;

n) osservare le disposizioni in tema di antidelocalizzazione di cui all'art. 34 della legge regionale 3/2015.

#### Art. 27.

##### Vincolo per le imprese beneficiarie

1. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la sede o l'unità operativa attiva nel territorio regionale per il seguente periodo decorrente dalla data di conclusione del progetto:

a) 3 anni per le PMI;



b) 5 anni per le grandi imprese.

2. Successivamente alla rendicontazione della spesa, allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di cui al comma 1, i soggetti beneficiari trasmettono all'Ente Gestore per ogni anno di vincolo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 28 febbraio dell'anno seguente, secondo il modello pubblicato sul sito internet dell'Ente Gestore. In caso di inosservanza, l'Ente Gestore procede ad effettuare ispezioni e controlli.

3. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati.

#### Art. 28.

##### *Operazioni straordinarie e subentro*

1. Ai sensi dell'art. 32 ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, alle seguenti condizioni:

a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo, indicati nelle modalità e criteri per l'applicazione del presente articolo nei regolamenti di attuazione;

b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;

c) è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria; d) il subentrante si impegna a rispettare gli obblighi e i vincoli di cui agli articoli 26 e 27.

2. Alla domanda di subentro devono essere allegati le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi, secondo le indicazioni pubblicate sul sito internet dell'Ente Gestore.

3. Nel caso in cui l'istanza pervenga prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, l'Ente Gestore avvia nuovamente l'iter istruttorio; per le istanze pervenute successivamente, l'Ente Gestore espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse. L'eventuale provvedimento di conferma è adottato entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

4. L'impresa comunica tempestivamente all'Ente Gestore, la trasformazione d'impresa che dovesse intervenire tra la presentazione della domanda di contributo e la data del provvedimento di liquidazione.

5. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione del contributo, non comporta né la revoca né la rideterminazione del contributo concesso.

#### Art. 29.

##### *Annullamento, revoca e rideterminazione del provvedimento di concessione*

1. Ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 7/2000, il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Il provvedimento di concessione è revocato, in particolare, a seguito della decadenza dal diritto al contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero per inadempimento del beneficiario rilevabile qualora:

a) l'iniziativa sia stata avviata prima della data di presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 9, comma 2;

b) il progetto non sia avviato entro il termine di sessanta giorni per le iniziative di cui all'art. 5 comma 1 lettera a), b) e di 120 giorni per le iniziative di cui all'art. 5 comma 1 lettera c) dal ricevimento della comunicazione di ammissione in graduatoria, ai sensi dell'art. 9, comma 2;

c) al momento dell'avvio del progetto, non risulti l'iscrizione al registro imprese nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia della sede o dell'unità operativa, ai sensi dell'art. 4, comma 4;

d) la rendicontazione delle spese non sia presentata nel termine di cui all'art. 21, comma 1;

e) a seguito della variazione delle condizioni per l'attribuzione del punteggio complessivo del progetto, lo stesso risulti inferiore al punteggio minimo qualora previsto, ovvero, nel caso in cui non tutti i progetti siano stati finanziati, al punteggio assegnato all'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria, ai sensi dell'art. 23, comma 6;

f) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del 40 per cento ai limiti minimi previsti all'art. 10;

g) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore rispetto al preventivo ammesso del 60 per cento per le PMI e del 40 per cento per le grandi imprese, ai sensi dell'art. 23, comma 5;

h) l'iniziativa realizzata si discosti significativamente da quella ammessa a contributo, ai sensi dell'art. 17, comma 3;

i) nel caso di progetti di innovazione realizzati in collaborazione con grandi imprese di cui all'art. 5, comma 2, la partecipazione delle PMI scenda al di sotto del 30 per cento della spesa complessiva ammissibile;

j) non siano mantenuti i requisiti soggettivi di cui all'art. 26, comma 1, lettera c) ed i vincoli per le imprese beneficiarie di cui all'art. 27, comma 1;

k) in caso di variazioni soggettive, non siano rispettate le condizioni per il subentro nell'agevolazione, ai sensi dell'art. 28;

l) non siano osservate le disposizioni in tema di antidelocalizzazione di cui all'art. 34 della legge regionale 3/2015.

3. Il provvedimento di concessione è revocato ovvero il contributo concesso è rideterminato, a seguito della decadenza dal diritto al contributo qualora sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.

4. L'Ente Gestore comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

5. I provvedimenti di revoca, annullamento o modifica, di provvedimenti già emanati sono adottati entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta.

#### Art. 30.

##### *Controlli, verifiche tecniche e amministrative*

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del finanziamento, nonché per tutta la durata dei vincoli di destinazione, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 7/2000.

2. Nel corso dell'intero procedimento può essere acquisito il parere tecnico del Comitato in relazione a specifiche esigenze istruttorie.

#### CAPO IX

##### *NORME FINALI*

#### Art. 31.

##### *Rinvio*

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate all'art. 2 nonché alla legge regionale 7/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 29, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007).

#### Art. 32.


##### *Rinvio dinamico*

1. Ai sensi dell'art. 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

#### Art. 33.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.




**Allegato A:  
CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA GRADUATORIA**

**Sezione A****Criteria di valutazione tecnica di cui all'articolo 5, comma 1 lettere a) e b)**

1. ORIGINALITÀ, NOVITÀ E VALIDITÀ TECNICA	a) originalità e novità del prodotto/processo rispetto allo stato dell'arte nel mercato di riferimento; originalità del metodo proposto	Max 10 punti (punteggio minimo ammissibilità: 4)
	b) validità tecnica e contributo del progetto all'avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie nello specifico ambito di attività dell'impresa	Max 10 punti (punteggio minimo ammissibilità: 4)
2. COMPETENZE COINVOLTE	a) esperienze e competenze interne ed esterne all'impresa rispetto alle attività da svolgere nell'ambito del progetto; per i progetti realizzati in collaborazione tra imprese complementarietà del/dei partner per la realizzazione del progetto	Max 10 punti (punteggio minimo ammissibilità: 4)
	b) significatività della collaborazione con enti di ricerca <sup>1</sup>	Max 10 punti
3. EFFICACIA E CHIAREZZA PROGETTUALE	a) chiarezza, dettaglio, completezza ed efficacia della proposta progettuale presentata, con particolare riferimento alle attività previste, ai tempi, agli obiettivi, ai risultati, all'organizzazione e alla congruità del costo complessivo previsto e delle singole voci di spesa	Max 10 punti
4. PROSPETTIVE D'IMPATTO DEI RISULTATI	a) potenzialità economica del progetto, in relazione alle prospettive di mercato, in particolare come capacità del nuovo prodotto/processo/servizio di rispondere meglio alla domanda del mercato e/o alla possibilità di aprire nuovi mercati	Max 5 punti
	b) ricadute positive per il mantenimento e/o l'incremento dell'occupazione, per l'aumento della capacità produttiva e per la riduzione dei costi di prodotto e/o processo	Max 5 punti
5. IMPATTO E RICADUTE AMBIENTALI	a) ricaduta ambientale dei progetti i cui risultati riguardano l'utilizzo di materiali ecocompatibili, la riduzione e il riciclo dei rifiuti, la riduzione e la depurazione degli inquinanti	Max 5 punti
	b) ricaduta ambientale dei progetti i cui risultati riguardano il risparmio delle risorse energetiche ed idriche, l'efficacia energetica e l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili	Max 5 punti
6. AREE DI SPECIALIZZAZIONE	presentazione di progetti ricadenti nelle aree di specializzazione e relative traiettorie di sviluppo di cui alla strategia di Smart Specialization (S3) <sup>1</sup>	Max 7 punti

Il punteggio minimo complessivo per l'ammissibilità a contributo relativo ai criteri di valutazione tecnica è pari a 28 punti.

1. di cui alla DGR 708/2015 e successive modifiche ed integrazioni



**Sezione B**  
**Altri criteri di valutazione**

1. DIMENSIONE DELL'IMPRESA	a) micro	5 punti
	b) piccola	3 punti
	c) media	1 punti
2. DATI OCCUPAZIONALI	incremento del livello occupazionale di almeno il 5% delle unità lavorative annue (ULA) <sup>1</sup>	5 punti
3. IMPRENDITORIA FEMMINILE <sup>2</sup>		1 punti
4. IMPRENDITORIA GIOVANILE <sup>3</sup>		1 punti
5. PARTECIPAZIONE DELL'IMPRESA A RETI D'IMPRESA		2 punti
6. RATING DI LEGALITÀ <sup>4</sup>		1 punto
7. SIDERURGIA	Presentazione di progetti riconducibili al settore siderurgico come definito dal REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014	5 punti

- 1 L'incremento delle ULA va riferito alla sede o unità operativa inerenti il progetto finanziato nel territorio regionale e viene computato confrontando i dati rilevati alla data di presentazione della domanda con quelli alla data di presentazione della rendicontazione.
- 2 Imprese individuali gestite da donne o società di persone e società cooperative costituite in misura non inferiore al 60% da donne e società di capitale le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai 2/3 a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno 2/3 da donne.
- 3 Imprese individuali gestite esclusivamente da giovani di età compresa tra i 18 e 40 anni o società i cui soci, sia numericamente che finanziariamente, siano in maggioranza assoluta giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni ovvero esclusivamente giovani tra i 18 ed i 40 anni.
- 4 Rating attribuito alle imprese ai sensi dell'articolo 5-ter del DL n. 1/2012, come modificato dal DL n. 29/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012.






**Sezione C****Criteria di valutazione tecnica di cui all'articolo 5, comma 1 lettera c)**

<p style="text-align: center;"><b>1.</b> RIOCCUPAZIONE</p>	<p>Inserimento lavoratori della Lucchini / Servola SpA non riassorbiti in Siderurgica Triestina <b>oppure</b> percettori di ammortizzatori sociali e disoccupati che risultino essere stati occupati, con rapporto di lavoro subordinato, presso le unità locali, ubicate nella Provincia di Trieste, di imprese del settore siderurgico <b>oppure</b> percettori di ammortizzatori sociali o disoccupati che risultino essere stati occupati, con rapporto di lavoro subordinato, presso unità locali ubicate nell'area di crisi</p>	<p style="text-align: center;">5 punti</p>
<p style="text-align: center;"><b>2.</b> ECOCOMPATIBILITÀ</p>	<p>utilizzo di strumenti, materiali, procedure innovative ed ecocompatibili</p>	<p style="text-align: center;">Max 10 punti</p>
<p style="text-align: center;"><b>3.</b> AREE DI SPECIALIZZAZIONE</p>	<p>presentazione di progetti ricadenti nelle aree di specializzazione di cui alla strategia di Smart Specialization (S3) <sup>1.</sup></p>	<p style="text-align: center;">Max 7 punti</p>
<p style="text-align: center;"><b>4.</b> RISANAMENTO AMBIENTALE</p>	<p>idoneità del progetto a risanare i siti produttivi interessati</p>	<p style="text-align: center;">Max 7 punti</p>
<p style="text-align: center;"><b>5.</b> SUPERFICIE RICONVERTITA</p>	<p>utilizzo della superficie riconvertita</p>	<p style="text-align: center;">Max 5 punti</p>
<p style="text-align: center;"><b>6.</b> INTERVENTO</p>	<p>valutazione intervento sistema produttivo</p>	<p style="text-align: center;">Max 10 punti</p>
	<p>valutazione intervento edilizio</p>	<p style="text-align: center;">Max 5 punti</p>

1. di cui alla DGR 708/2015 e successive modifiche ed integrazioni



**Allegato B:**  
**SPESE PER IL PERSONALE**  
**TABELLA STANDARD DI COSTI UNITARI**

<b>personale dipendente dedicato al progetto</b>	
A) responsabile del progetto:	costo orario
1) inquadrato con il contratto di dirigente	€ 32,00
2) inquadrato con la qualifica di quadro	€ 21,00
3) inquadrato con la qualifica di impiegato	€ 20,00
B) ricercatore	€ 19,00
C) personale tecnico e operaio	€ 15,00

<b>titolari, collaboratori familiari, soci o amministratori</b>	
qualifica	costo orario
A) responsabile del progetto	€ 32,00
B) ricercatore	€ 19,00
C) personale tecnico e operaio	€ 15,00

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
9 novembre 2015, n. 0234/Pres.

**Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente la concessione di finanziamenti a favore delle Amministrazioni comunali del Friuli Venezia Giulia, dei centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT) autorizzati e dei soggetti promotori per la creazione di centri commerciali naturali e di centri in via, ai sensi dell'articolo 2, commi 43, 44, 45, 46 e 47, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011 - 2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) emanato con decreto del Presidente della Regione n. 218/2011.**

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 18 novembre 2015)

#### IL PRESIDENTE

Visto l'articolo 2, commi 43, 44, 45, 46 e 47, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011 - 2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), che prevede la concessione di finanziamenti a favore delle Amministrazioni comunali del Friuli Venezia Giulia, dei Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT) autorizzati e dei soggetti promotori per la creazione di centri commerciali naturali e di centri in via;

Visto il «Regolamento concernente la concessione di finanziamenti a favore delle Amministrazioni comunali del Friuli Venezia Giulia, dei Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT) autorizzati e dei soggetti promotori per la creazione di centri commerciali naturali e di centri in via, ai sensi dell'articolo 2, commi 43, 44, 45, 46 e 47, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011 - 2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007)», emanato con proprio decreto 12 settembre 2011, n. 0218/Pres.;

Considerato che il predetto regolamento dispone, all'articolo 4, comma 4, che i finanziamenti a favore degli enti con caratteristiche di impresa sono concessi in applicazione del regime di aiuto «de minimis» disciplinato dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»);

Atteso che il regolamento (CE) n. 1998/2006 non è più in vigore dal 1° gennaio 2014, pur continuando ad applicarsi per ulteriore periodo di sei mesi a tutti gli aiuti «de minimis» che soddisfano le condizioni del regolamento stesso, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 6, del medesimo regolamento;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione Europea serie L 352 del 24 dicembre 2013, col quale è introdotta la nuova disciplina in tema di aiuti «de minimis»;

Considerata, pertanto, la necessità di modificare il regolamento emanato con proprio decreto n. 0218/Pres./2011 al fine di adeguarlo alla vigente normativa in tema di regime di aiuto «de minimis» disciplinato dal citato regolamento (UE) 1407/2013;

Ritenuto di apportare, altresì, al citato regolamento emanato con proprio decreto n. 0218/Pres./2011 alcune rettifiche meramente formali;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del regolamento recante modifiche alle disposizioni regolamentari di cui al proprio decreto 12 settembre 2011, n. 0218/Pres.;

Visto lo Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;


Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 ottobre 2015, n. 2134;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente la concessione di finanziamenti a favore delle Amministrazioni comunali del Friuli Venezia Giulia, dei Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT) autorizzati e dei soggetti promotori per la creazione di centri commerciali naturali e di centri in via, ai sensi dell'articolo 2, commi 43, 44, 45, 46 e 47, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011 - 2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 218/2011», nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.



Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

## SERRACCHIANI

ALLEGATO

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente la concessione di finanziamenti a favore delle Amministrazioni comunali del Friuli Venezia Giulia, dei Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT) autorizzati e dei soggetti promotori per la creazione di centri commerciali naturali e di centri in via, ai sensi dell'articolo 2, commi 43, 44, 45, 46 e 47, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011 – 2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 218/2011

(Omissis)

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche e integrazioni al «Regolamento concernente la concessione di finanziamenti a favore delle Amministrazioni comunali del Friuli Venezia Giulia, dei Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT) autorizzati e dei soggetti promotori per la creazione di centri commerciali naturali e di centri in via, ai sensi dell'articolo 2, commi 43, 44, 45, 46 e 47, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011 – 2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007)», emanato con Decreto del Presidente della Regione 12 settembre 2011, n. 218/Pres., al fine dell'adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato prevista dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato in GUUE, serie L, n. 352, del 24 dicembre 2013.

Art. 2.

*Modifiche dell'articolo 4 del DPR n. 218/2011*

1. All'articolo 4 del Decreto del Presidente della Regione 218/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. I finanziamenti a favore degli enti con caratteristiche di impresa sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato in GUUE, serie L, n. 352, del 24 dicembre 2013.

5. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a una medesima impresa ovvero a una medesima impresa unica, così come definita dall'allegato A, non può superare i 200 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a una medesima impresa ovvero a una medesima impresa unica attiva nel settore del trasporto di merci su strada non può superare i 100 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari.»

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti al comma 5, la concessione dell'incentivo è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante gli aiuti «de minimis» ricevuti da una medesima impresa ovvero da una medesima impresa unica nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, comprensivo dell'incentivo oggetto della domanda.»

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.»

Art. 3.

*Modifica dell'articolo 5 del DPR n. 218/2011*

1. All'articolo 5 del Decreto del Presidente della Regione 218/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I soggetti di cui all'articolo 1 presentano le domande dirette all'ottenimento dei finanziamenti entro il 30 giugno di ogni anno alla Direzione centrale competente in materia di commercio, nel rispetto della normativa fiscale, con le seguenti modalità:

a) per via telematica tramite posta elettronica certificata se Amministrazioni comunali, CAT o soggetti promotori iscritti al Registro Imprese della CCIAA;

b) mediante consegna a mano o trasmissione per via telematica tramite posta elettronica certificata (P.E.C.), ovvero mediante invio per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, se soggetti promotori non iscritti al Registro Imprese.»

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, le domande di finanziamento sono presentate alla Regione dalle Unioni territoriali intercomunali per conto dei Comuni di riferimento, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 48 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali).»

Art. 4.

*Modifica dell'articolo 6 del DPR n. 218/2011*

1. Al comma 6 dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Regione 218/2011 le parole: «Servizio commercio» sono sostituite dalle seguenti: «Servizio competente in materia di commercio».


Art. 5.

*Modifica dell'articolo 7 del DPR n. 218/2011*

1. All'articolo 7 del Decreto del Presidente della Regione 218/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1 le parole: «Servizio commercio» sono sostituite dalle seguenti: «Servizio competente in materia di commercio»;

b) al comma 2 le parole: «Servizio commercio» sono sostituite dalle seguenti: «Servizio competente in materia di commercio».



## Art. 6.

*Modifica dell'articolo 8 del DPR n. 218/2011*

1. All'articolo 8 del Decreto del Presidente della Regione 218/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «pena la revoca del finanziamento» sono soppresse e dopo le parole: «finanziamento medesimo» sono aggiunte le seguenti parole: «fermo restando, per i beneficiari iscritti al Registro Imprese, l'obbligo previsto dal comma 1, lettera b), dell'articolo 32-bis della legge regionale 7/2000.»;

b) al comma 2 le parole: «Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia di commercio»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. In caso di violazione del rispetto del vincolo di destinazione da parte delle Amministrazioni comunali e dei soggetti promotori non iscritti al Registro Imprese, il finanziamento è revocato ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 da parte dei CAT e dei soggetti promotori iscritti al Registro Imprese comporta la rideterminazione del finanziamento, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 6, della legge regionale 7/2000».

## Art. 7.

*Aggiunta dell'Allegato A del DPR n. 218/2011*

1. Al Decreto del Presidente della Regione 218/2011 è aggiunto l'allegato A del presente regolamento.

## Art. 8.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A  
(Riferito all'articolo 7)

*Aggiunta dell'Allegato A al DPR n. 218/2011*

Allegato A  
(Riferito all'articolo 4 del DPR n. 218/2011)

Definizione di impresa unica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013, per impresa unica s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al comma 1, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate impresa unica.

Visto: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

16R00072

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2015, n. 75.

**Disposizioni concernenti termini in materia di cave. Modifiche alla l.r. 35/2015.**

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 55 del 18 dicembre 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Vista la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. n. 104/1995, l.r. n. 65/1997, l.r. n. 78/1998, l.r. n. 10/2010 e l.r. n. 65/2014) e, in particolare, gli articoli 32, 38 e 39;


Visto il parere favorevole, con raccomandazioni, del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 17 novembre 2015;

Considerato quanto segue;

1. L'articolo 32 della l.r. n. 35/2015 stabilisce, in considerazione della condizione di «beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale degli agri marmiferi di cui alle concessioni livellarie già rilasciate dai Comuni di Massa e Carrara e dalle soppresse «vicinanze» di Carrara, già disciplinate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 104 (Disciplina degli agri marmiferi dei Comuni di Massa e Carrara), nonché dei beni stimati, di cui all'editto della Duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1° febbraio 1751», che i Comuni di Massa e Carrara provvedono alla ricognizione dei tali beni entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa l.r. n. 35/2015;

2. L'articolo 38 prevede il termine di nove mesi dall'entrata in vigore della stessa l.r. n. 35/2015 per la stipula di convenzioni che riguardano la proroga di concessioni e autorizzazione dei beni di cui all'articolo 32;

3. L'articolo 39 prevede il termine di centottanta giorni per la predisposizione da parte dei Comuni di Massa e Carrara di regolamenti che disciplinano le procedure per il rilascio delle concessioni e altre disposizioni riferite anch'esse ai beni di cui all'articolo 32;



4. Avverso l'articolo 32 della l.r. n. 35/2015 è stato presentato ricorso, in via principale, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso 3 giugno 2015, n. 60, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 22 luglio 2015 n. 29), per la violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile;

5. È opportuno attendere la pronuncia della Corte costituzionale prima di:

a) porre in essere le attività di ricognizione dei beni di cui all'articolo 32, comma 2;

b) stipulare le convenzioni di cui all'articolo 38, comma 7;

c) emanare i regolamenti previsti all'articolo 39, comma 2.

6. È opportuno conseguentemente allineare il termine di sei mesi, indicato al punto 23 del preambolo della l.r. n. 35/2015, per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 38, comma 7, con il nuovo termine ivi previsto;

7. È opportuno altresì modificare la decorrenza della durata delle autorizzazioni e concessioni esistenti di cui all'articolo 38, commi 3, 4 e 6;

8. È necessario adeguare i termini di cui all'articolo 56, comma 7, in relazione ai tempi di trasferimento del personale degli enti locali alla Regione, specificando le risorse finanziarie destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività per il personale trasferito già comprese nella valutazione relativa al fabbisogno complessivo per il personale effettuata al momento dell'approvazione della l.r. n. 35/2015;

9. È necessario, inoltre, adeguare il termine di cui all'articolo 60, comma 1, in relazione al differimento del termine di cui all'articolo 32;

10. È opportuno, infine, correggere il refuso contenuto al punto 5 del preambolo della l.r. n. 35/2015 dove si fa riferimento all'entrata in vigore del piano regionale delle attività estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili (PRAER) anziché al nuovo piano regionale cave (PRC), il refuso contenuto all'articolo 36, comma 3, che demanda al comune di stabilire anche gli importi unitari di cui al comma 1, indicandone i criteri mentre nel comma 1 è indicata una percentuale fissa, ed il refuso contenuto nell'articolo 38, comma 12, che fa riferimento al valore determinato ai sensi del comma 10, mentre la determinazione di tale valore è prevista al comma 11 del medesimo articolo.

Approva la presente legge;

#### Art. 1.

##### *Modifiche al preambolo della l.r. n. 35/2015*

1. Il punto 5 del preambolo della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. n. 104/1995, l.r. n. 65/1997, l.r. n. 78/1998, l.r. n. 10/2010 e l.r. n. 65/2014), è sostituito dal seguente:

«5. Il sistema pianificatorio della l.r. n. 78/1998 prevedeva la redazione dei piani delle attività estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili delle provincie (PAERP) e solo cinque provincie su dieci hanno ottemperato a tale obbligo; fino all'entrata

in vigore del piano regionale cave (PRC), tali cinque piani provinciali continueranno ad essere vigenti, così come continuerà ad essere vigente il piano regionale attività estrattive (PRAE) nelle provincie sprovviste di PAERP ed il piano regionale delle attività estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili (PRAER) per l'intero territorio regionale.»

2. Al punto 21 del preambolo della l.r. n. 35/2015 dopo le parole: «internazionale», sono inserite le seguenti: «per i derivati dei materiali da taglio»;

3. Alla fine del punto 22 del preambolo della l.r. n. 35/2015, le parole: «dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dal 31 ottobre 2016»;

4. Il punto 23 del preambolo della l.r. n. 35/2015 è sostituito dal seguente:

«23. Al fine di rispondere alle esigenze di sviluppo del settore estrattivo, coerentemente con i sopracitati principi comunitari, si prevede, per le attività estrattive il cui termine è in scadenza entro sette anni dal 31 ottobre 2016, che possano essere rilasciati nuovi titoli abilitativi senza l'esperimento di procedure di gara, fatta salva la presentazione di idoneo progetto di coltivazione. La validità di questi titoli abilitativi non potrà comunque eccedere i sette anni dal 31 ottobre 2016. Inoltre, a garanzia dell'esercizio, dello sviluppo e valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, se l'impresa estrattiva si impegna, tramite apposita convenzione da stipulare entro il 31 gennaio 2017, ad incrementare le fasi di lavorazione e di trasformazione dei minerali estratti nel sistema produttivo locale, il termine di durata del titolo abilitativo potrà essere aumentato fino ad un massimo di venticinque anni complessivi, su domanda dell'interessato. Allo stesso modo, per le attività estrattive in scadenza tra i sette e i venticinque anni dal 31 ottobre 2016, si prevede la possibilità del rilascio di un nuovo provvedimento la cui scadenza non potrà eccedere i venticinque anni dal 31 ottobre 2016 previa stipula della sopradetta convenzione.»

#### Art. 2.

##### *Agri marmiferi di proprietà dei Comuni di Massa e Carrara. Modifiche all'articolo 32 della l.r. n. 35/2015*

1. Al comma 2 dell'articolo 32 della l.r. n. 35/2015 le parole: «centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 ottobre 2016».

#### Art. 3.

##### *Contributo di estrazione e canone concessorio. Modifiche all'articolo 36 della l.r. n. 35/2015*

1. Al comma 3 dell'articolo 36 della l.r. n. 35/2015 le parole: «gli importi unitari di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «gli importi di cui al comma 2».



## Art. 4.

*Autorizzazioni e concessioni esistenti.  
Modifiche all'articolo 38 della l.r. n. 35/2015*

1. Al comma 3 dell'articolo 38 della l.r. n. 35/2015 le parole: «dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dal 31 ottobre 2016».

2. Al comma 4 dell'articolo 38 della l.r. n. 35/2015 le parole: «dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dal 31 ottobre 2016».

3. Al comma 6 dell'articolo 38 della l.r. n. 35/2015 le parole: «dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dal 31 ottobre 2016».

4. Al comma 7 dell'articolo 38 della l.r. n. 35/2015 le parole: «nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 gennaio 2017».

5. Al comma 12 dell'articolo 38 della l.r. n. 35/2015 le parole «comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «comma 11».

## Art. 5.

*Regolamenti comunali.  
Modifiche all'articolo 39 della l.r. n. 35/2015*

1. Al comma 2 dell'articolo 39 della l.r. n. 35/2015 le parole: «termine perentorio di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2016».

## Art. 6.

*Dotazione organica.  
Modifiche all'articolo 56 della l.r. n. 35/2015*

1. Al comma 7 dell'articolo 56 della l.r. n. 35/2015 le parole: «le predette risorse confluiscono, in quota parte determinata sulla base della decorrenza per il 2015 e per annualità intere a decorrere dal 1° gennaio 2016, tra le risorse della Regione Toscana destinate alle medesime finalità» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2016 le predette risorse confluiscono tra le risorse della Regione Toscana destinate alle medesime finalità, che sono integrate stabilmente dalla Regione per un importo di euro 120.000,00 a decorrere dalla medesima data».

## Art. 7.

*Clausola valutativa.  
Modifiche all'articolo 60 della l.r. n. 35/2015*

1. Al comma 1 dell'articolo 60 della l.r. n. 35/2015 la parola «giugno» è sostituita dalla seguente: «dicembre».

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 11 dicembre 2015

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 1° dicembre 2015.  
(*Omissis*).

**16R00004**

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2015, n. 76.

**Ordinamento del sistema regionale della protezione civile.  
Modifiche alla l.r. 67/2003.**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 55 del 18 dicembre 2015*)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
PROMULGA

la seguente legge:  
(*Omissis*).

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visti gli articoli 3, comma 2, e 4, comma 1, lettere c) ed e), dello Statuto;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Visto il parere favorevole, con raccomandazioni, espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 13 ottobre 2015;

Considerato che:

1. Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 67/2003 gli eventi rilevanti ai fini di protezione civile di cui all'art. 2 della medesima legge regionale n. 67/2003 possono avere rilevanza locale, regionale o nazionale;

2. Ove l'evento sia dichiarato di rilevanza nazionale mediante la dichiarazione di stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225/1992 si procede, con ordinanze del capo dipartimento della protezione civile,



alla disciplina ed al finanziamento degli interventi di soccorso, somma urgenza e immediato ripristino delle infrastrutture pubbliche danneggiate, nei limiti delle risorse stanziare per l'emergenza, ed alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;

3. Nel caso di evento per cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, le spese per la ricostruzione dei beni pubblici e privati devono essere stanziare dallo Stato, ma la Regione, ai sensi della legge regionale n. 67/2003, può comunque partecipare alle spese con proprie risorse;

4. Per quanto riguarda, invece, gli interventi dichiarati di rilevanza regionale le spese per il ripristino dei beni pubblici e privati sono a carico della sola Regione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio;

5. Il mutato quadro economico-finanziario, sia statale, sia regionale, ha comportato, negli ultimi anni, una costante e considerevole diminuzione delle risorse disponibili a livello nazionale e territoriale impedendo, di fatto, l'attuazione degli interventi di ripristino a seguito degli eventi calamitosi, specie relativamente ai beni dei privati e delle attività produttive;

6. A fronte di quanto evidenziato nel punto 5, è, tuttavia, notevolmente aumentata la frequenza e la rilevanza, in termini di danni al patrimonio pubblico e privato, degli eventi calamitosi;

7. Tutti gli eventi occorsi negli ultimi anni, sia di rilevanza nazionale che regionale, hanno comportato comunque diffusi danni ai beni immobili e mobili di privati ed alle attività produttive;

8. Non è più finanziariamente possibile per la Regione procedere al ristoro diretto tramite procedura contributiva con risorse regionali dei danni causati dagli eventi calamitosi a privati ed attività produttive;

9. Occorre pertanto procedere all'introduzione, in luogo dei contributi diretti ai privati ed alle attività produttive per il ristoro dei danni, di un contributo da corrispondere ai comuni in caso di eventi calamitosi almeno di rilevanza regionale, affinché venga da essi destinato all'aiuto alle famiglie danneggiate più bisognose;

10. L'ammontare del contributo ai comuni colpiti dall'evento calamitoso deve essere parametrato al numero di nuclei familiari colpiti nel territorio comunale ed all'indice di povertà relativa del medesimo comune come determinato dall'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) secondo il metodo dell'Ufficio statistico della Commissione europea (EUROSTAT) con riferimento ai dati dell'ultimo anno disponibile;

11. Occorre provvedere ad ulteriori modifiche della legge regionale n. 67/2003 per adeguarla a nuove disposizioni nazionali o regionali sopravvenute;

12. Occorre, in particolare, adeguare le disposizioni riferite alle gestioni associate a quanto previsto dal decreto-legge n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla

legge n. 122/2010 ed all'operatività della Città metropolitana di Firenze a seguito di quanto previsto dalla legge n. 56/2014;

13. Occorre adeguare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 maggio 2008, n. 24/R (Disciplina degli interventi finanziari regionali in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 «Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività»), che disciplina gli interventi finanziari regionali;

14. Dato atto che il parere favorevole, con raccomandazioni, del Consiglio delle autonomie locali è stato integralmente accolto con la risoluzione del Consiglio regionale 1° dicembre 2015, n. 33, collegata alla presente legge;

Approva  
la presente legge:

Art. 1.

*Il sistema regionale della protezione civile. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 67/2003*

1. Il comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), è sostituito dal seguente:

«5. In caso di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225/1992, il sistema regionale opera in concorso con il dipartimento della protezione civile con le modalità definite, d'intesa con il dipartimento medesimo, nei piani operativi regionali di protezione civile.»

2. Il comma 7 dell'art. 7 della legge regionale n. 67/2003 è sostituito dal seguente:


«7. Il sistema può concorrere anche per eventi diversi dalla protezione civile su richiesta degli enti competenti e secondo modalità concordate con i medesimi.»

Art. 2.

*Il comune. Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 67/2003*

1. Il comma 4 dell'art. 8 della legge regionale n. 67/2003 è sostituito dal seguente:

«4. Fermo restando l'obbligo di esercizio associato per la funzione di protezione civile derivante dalla normativa statale per i comuni di cui all'art. 55, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), i restanti comuni possono comunque esercitare in forma associata tale funzione secondo le modalità e gli ambiti di dimensione territoriale adeguata di cui alla stessa legge regionale n. 68/2011.»





## Art. 3.

*La provincia. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 67/2003*

1. Il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 67/2003 è abrogato.

## Art. 4.

*Comunità montane, circondari e altre forme associative. Abrogazione dell'art. 10 della legge regionale n. 67/2003*

1. L'art. 10 della legge regionale n. 67/2003 è abrogato.

## Art. 5.

*I piani di protezione civile comunali e provinciali. Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 67/2003*

1. Il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 67/2003 è sostituito dal seguente:

«2. Ove le funzioni comunali siano esercitate in forma associata, il piano di protezione civile è unico per l'ambito intercomunale.»

2. Al comma 4 dell'art. 16 della legge regionale n. 67/2003 le parole: « , da ultimo modificata dalla legge regionale 2 gennaio 2003, n. 1» sono soppresse.

## Art. 6.

*Interventi regionali per il superamento dell'emergenza. Modifiche dell'art. 24 della legge regionale n. 67/2003*

1. Il comma 2 dell'art. 24 della legge regionale n. 67/2003 è sostituito dal seguente:

«2. Gli interventi regionali per il superamento dell'emergenza, che possono essere elaborati anche per stralci, sono finalizzati a realizzare il ripristino delle infrastrutture, dei beni pubblici, del reticolo idraulico e del sistema dei versanti colpiti.»

2. Alla lettera *b)*, del comma 3, dell'art. 24 della legge regionale n. 67/2003 le parole « e dalle comunità montane » sono soppresse.

3. La lettera *c)*, del comma 3, dell'art. 24 della legge regionale n. 67/2003 è abrogata.

## Art. 7.

*Criteri per la concessione dei contributi per i privati e le imprese. Sostituzione dell'art. 26 della legge regionale n. 67/2003*

1. L'art. 26 della legge regionale n. 67/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 26 (Contributo ai comuni in caso di eventi di rilevanza regionale). — 1. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza regionale ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera *a)*, la Giunta regionale, con deliberazione, concede, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, un contributo ai comuni colpiti, individuati secondo le procedure previste dal regolamento di cui all'art. 15.

2. Il contributo di cui al comma 1, è calcolato tenendo conto del numero dei nuclei familiari del comune che hanno subito un danno ai beni immobili ed alle relative pertinenze adibite a propria dimora abituale e continuativa o ai beni mobili ivi contenuti a causa dell'evento, ed all'indice di povertà relativa del medesimo comune, come determinato dall'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) secondo il metodo dell'Ufficio statistico della Commissione europea (EUROSTAT) con riferimento ai dati dell'ultimo anno disponibile.

3. Con il medesimo atto sono attivate, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, misure agevolative a favore delle attività produttive, ivi comprese quelle agricole, quali in particolare interventi di microcredito e concessione di garanzie per liquidità ed investimenti.»

## Art. 8.

*Norme transitorie relative all'esercizio associato della funzione di protezione civile. Inserimento dell'art. 32-bis nella legge regionale n. 67/2003*

1. Dopo l'art. 32 della legge regionale n. 67/2003 è aggiunto il seguente:

«Art. 32-bis (Norme transitorie relative all'esercizio associato della funzione di protezione civile). — 1. I comuni che già esercitano in forma associata la funzione di protezione civile, ai sensi dell'art. 8, comma 4, in ambiti territoriali diversi da quelli previsti dall'allegato A della legge regionale n. 68/2011, possono continuare l'esercizio associato della funzione con la modalità attualmente in essere fino al 31 dicembre 2016.


2. Ove le funzioni comunali siano esercitate in forma associata, fino all'approvazione del piano unico per l'ambito intercomunale di cui all'art. 16, comma 2, rimangono in vigore i piani di protezione civile comunali già approvati.»

## Art. 9.

*Disposizioni relative alla città metropolitana. Inserimento dell'art. 32-ter nella legge regionale n. 67/2003*

1. Dopo l'art. 32-bis della legge regionale n. 67/2003 è aggiunto il seguente:

«Art. 32-ter (Disposizioni relative alla città metropolitana). — 1. A seguito dell'entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), ogni riferimento alla provincia ed al territorio provinciale contenuto nella presente legge è da intendersi riferito anche alla città metropolitana ed al suo territorio.»



## Art. 10.

*Regolamento di attuazione della legge regionale n. 67/2003. Adeguamento del d.p.g.r. 24/R/2008*

1. La Giunta regionale provvede all'adeguamento del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 maggio 2008, n. 24/r (Disciplina degli interventi finanziari regionali in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 «Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività»), nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 11 dicembre 2015

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 1° dicembre 2015.

(*omissis*).

**16R00005**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2015, n. 77/R.

**Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2010, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51) e al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 gennaio 2014, n. 1/R (Modifiche al D.PG.R. 24 dicembre 2010, n. 61/R) in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie.**

(Pubblicato nel Supplemento n. 171 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 55 del 18 dicembre 2015)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

E M A N A

il seguente regolamento:

(*omissis*)

Visto l'art. 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento);

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2010, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51) in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie;

Visto l'Accordo Stato Regioni del 15 marzo 2012, Rep. Atti n. 59/CSR, concernente «Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture sanitarie autorizzate di cui alla legge 19 febbraio 2004, n. 40 per la qualità e la sicurezza nella donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di cellule umane»;

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta dell'8 ottobre 2015;

Visto il parere della Direzione generale della presidenza di cui al Regolamento interno della Giunta regionale toscana del 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale n. 1069 del 9 novembre 2015 di adozione dello schema di regolamento;

Visto il parere favorevole della competente commissione consiliare espresso nella seduta del 23 novembre 2015;

Visto l'ulteriore parere della Direzione generale della presidenza di cui al Regolamento interno della Giunta regionale toscana del 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 2015, n. 1202;


Considerato quanto segue:

1) è necessario, a favore delle strutture sanitarie private, estendere i termini di adeguamento ai requisiti di esercizio strutturali e impiantistici che necessitano di tempi superiori rispetto a quelli previsti, in considerazione sia degli oneri già sostenuti sulla base della precedente normativa anche alla luce dei recenti interventi in materia sanitaria che hanno comportato la riduzione dei budget assegnati alle strutture stesse, sia degli adempimenti derivanti dal decreto del Ministero della salute 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera);

2) è necessario facilitare l'applicazione dei requisiti impiantistici relativi al microclima;

3) è necessario, con riguardo alle strutture di procreazione medicalmente assistita, recepire i requisiti di cui all'Accordo Stato Regioni del 15 marzo 2012 (Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture sanitarie autorizzate di cui alla legge 19 febbraio 2004, n. 40 per la qualità e la sicurezza nella donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di cellule umane) nonché eliminare, fra i requisiti tecnologici, il contenitore criogenico per quelle strutture di PMA che effettuano solo tecniche a fresco;

4) è necessario dare continuità al funzionamento delle strutture terapeutiche per tossicodipendenti autorizzate come enti ausiliari ai sensi della legge regionale 11 agosto 1993 n. 54 (Istituzione dell'Albo regionale degli Enti Ausiliari che gestiscono sedi operative per la riabilitazione e il reinserimento dei soggetti tossicodipendenti. Criteri e procedure per l'iscrizione) prevedendo misure che



tengano conto della loro specificità e che garantiscano la possibilità di continuare l'attività delle medesime strutture già autorizzate anche nell'ambito della nuova disciplina normativa, nonché garantire la presenza dell'infermiere professionale all'interno delle strutture terapeutiche di trattamento specialistico;

5) è necessario modificare i requisiti relativi alle strutture residenziali della salute mentale in attuazione delle indicazioni nazionali e regionali in materia;

6) è necessario, con riguardo allo standard minimo di ore settimanali di apertura del front office telefonico nelle aziende sanitarie, allinearsi alle indicazioni regionali e nazionali in materia;

7) è opportuno prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle nuove domande di autorizzazione ed accreditamento delle strutture terapeutiche per tossicodipendenti in virtù delle modifiche introdotte dal presente regolamento;

8) il contenitore criogenico previsto dall'accordo Stato Regioni del 2012 per la conservazione delle cellule non è necessario per i centri di procreazione medicalmente assistita che effettuano solo tecniche a fresco;

9) è necessario effettuare una valutazione tecnica propedeutica all'inserimento nel regolamento dell'attivazione di percorsi pediatrici dedicati nel pronto soccorso del sistema sanitario regionale della Toscana. Tale intervento sarà effettuato con un successivo intervento regolamentare;

10) è necessario inserire la clausola di immediata entrata in vigore del presente regolamento in considerazione delle proroghe di adeguamento previste nell'atto;

Si approva il presente regolamento:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 31 del d.p.g.r. 61/R/2010*

1. Nel comma 1 dell'art. 31 del decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2010 n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51) le parole «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

Art. 2.

*Sostituzione dell'allegato A del d.p.g.r. 61/R/2010*

1. L'allegato A del d.p.g.r. 61/R/2010 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

Art. 3.

*Sostituzione dell'allegato E del d.p.g.r. 61/R/2010*

1. L'allegato E del d.p.g.r. 61/R/2010 è sostituito dall'allegato B al presente regolamento.

Art. 4.

*Modifiche all'art. 7 del d.p.g.r. 1/R/2014*

1. Nei commi 1 e 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 gennaio 2014 n. 1/R (Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2010 n. 61/R) le parole «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016».

Art. 5.

*Norma transitoria*

1. Le strutture residenziali della salute mentale in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento si adeguano ai requisiti di cui all'allegato A del d.p.g.r. 61/R/2010, come sostituito dal presente regolamento, entro il 30 giugno 2017.

Art. 6.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 16 dicembre 2015

ROSSI

(*Omissis*).

**16R00002**

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2015, n. 78.

**Accelerazione delle procedure per lo svolgimento dei referendum regionali. Modifiche alla l.r. 62/2007.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 56 del 23 dicembre 2015)*

IL CONSIGLIO REGIONALE


HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*);



Visto l'art. 75, l'art. 117, quarto comma, e l'art. 123 della Costituzione;

Visto l'art. 75 dello statuto;

Vista la legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo statuto);

Considerato quanto segue:

1. La vigente legge regionale n. 62/2007 prevede che tra il decreto di indizione, da parte del Presidente della giunta regionale, e la data di svolgimento del referendum abrogativo devono intercorrere non meno di centottanta giorni; questo termine appare particolarmente ampio, in grado di contribuire a determinare eccessivi ritardi nello svolgimento della consultazione referendaria rispetto al momento in cui è stata esercitata la relativa iniziativa.

2. La previsione di un unico periodo temporale per lo svolgimento del referendum, stabilito tra il 16 aprile e il 30 giugno, risulta un vincolo che può aggravare ulteriormente il ritardo nello svolgimento dello stesso.

3. Appare quindi necessario modificare la legge regionale n. 62/2007 stabilendo che i centottanta giorni attualmente previsti costituiscano, non più il termine minimo che deve intercorrere tra il decreto d'indizione e lo svolgimento del referendum abrogativo, bensì il termine massimo entro il quale la consultazione deve necessariamente aver luogo.

4. Appare altresì necessario introdurre un ulteriore arco temporale, dal 10 ottobre al 10 dicembre, entro cui si possono tenere le consultazioni referendarie e di abbreviare a quindici giorni il termine a disposizione del Presidente della giunta regionale per indire i referendum.

5. Le modifiche introdotte dalla presente legge si applicano alle fasi non concluse dei procedimenti referendari in corso al momento dell'entrata in vigore della stessa, è necessario, pertanto, disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

APPROVA  
la presente legge:

Art. 1.

*Indizione del referendum. Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 62/2007*

1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo statuto), le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro quindici giorni».

Art. 2.

*Indizione del referendum abrogativo. Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 62/2007*

1. Al comma 1 dell'art. 34 della legge regionale n. 62/2007 le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro quindici giorni».

2. Al comma 2 dell'art. 34 della legge regionale n. 62/2007 le parole: «non meno di centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «non meno di centoventi e non più di centottanta giorni».

3. Il comma 3 dell'art. 34 della legge regionale n. 62/2007 è sostituito dal seguente:

«3. Il referendum abrogativo si svolge in due giornate, domenica e lunedì, comprese tra il 1° marzo e il 30 giugno ovvero tra il 10 ottobre e il 10 dicembre; se il termine massimo di cui al comma 2 cade in un periodo non compreso all'interno dei due periodi temporali, il referendum è indetto in una data ricompresa nel periodo temporale successivo.».

Art. 3.

*Periodi di sospensione. Modifiche all'art. 35 della legge regionale n. 62/2007*

1. Al comma 2 dell'art. 35 della legge regionale n. 62/2007 le parole: «nel periodo» sono sostituite dalle seguenti: «nei periodi».

Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.


Firenze, 18 dicembre 2015

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 15 dicembre 2015.

(Omissis).

16R00061



LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2015, n. 79.

**Misure incentivanti l'attività edilizia privata. Modifiche alla l.r. 24/2009.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 56 del 23 dicembre 2015)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis);*

Visto l'art. 117, comma terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere *l), m), n), o), v)* e *z)*, e l'art. 69 dello statuto;

Vista l'intesa Stato-Regioni ed enti locali sottoscritta in sede di conferenza unificata, in data 31 marzo 2009, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);

Vista la legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 4 dicembre 2015;

Considerato quanto segue:

1. Il permanere dell'esigenza di fronteggiare la crisi economica mediante il riavvio dell'attività edilizia privata quale settore particolarmente colpito dalla congiuntura economica.

2. I segnali di ripresa economica rendono indispensabili per la Regione continuare a favorire iniziative volte al rilancio di tale economia, anche nel settore edilizio.

3. La perdurante necessità di incentivare la riqualificazione urbana attraverso interventi edilizi che migliorano il tessuto urbano.

4. La necessità di adeguare la legge regionale n. 24/2009 alla recente legge regionale n. 65/2014, ridefinendo le categorie di intervento consentite dalla stessa legge regionale n. 24/2009, alla luce della nuova disciplina della legge regionale n. 65/2014.

5. L'esigenza di individuare con maggiore precisione gli ambiti di applicazione della legge regionale n. 24/2009, garantendo comunque i prevalenti interessi pubblici alla difesa del suolo nel suo complesso, chiarendo che gli interventi edilizi previsti dalla legge regionale

n. 24/2009, possono essere eseguiti in deroga ai parametri urbanistici ed edilizi, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati, e comunque nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di edilizia privata.

6. La necessità di fissare il termine di vigenza della legge regionale n. 24/2009 al 31 dicembre 2016, tenuto conto della natura straordinaria della stessa.

7. In linea con quanto previsto dall'art. 135, comma 5, della legge regionale n. 65/2014, la necessità di prevedere che gli interventi di cui alla legge regionale n. 24/2009 possano essere realizzati mediante SCIA, oppure, in alternativa, con il permesso di costruire.

8. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

APPROVA  
la presente legge:

Art. 1.

*Finalità. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 24/2009*

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), le parole «3 gennaio 2005, n. 1», sono sostituite dalle seguenti: «10 novembre 2014, n. 65».

2. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 24/2009 dopo la parola: «(SCIA)» sono inserite le seguenti: «o, in alternativa, richiesta per il rilascio del permesso di costruire».

Art. 2.


*Definizioni e parametri. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 24/2009*

1. Alla lettera *a)* del comma 1, dell'art. 2 della legge regionale n. 24/2009, dopo le parole: «edifici abitativi» sono inserite le seguenti: «o edifici a destinazione d'uso abitativa».

2. Dopo il numero 3 della lettera *c)* del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 24/2009 è aggiunto il seguente:

«3-bis) in applicazione dell'art. 4 della legge regionale n. 65/2014, qualora i comuni abbiano approvato gli strumenti della pianificazione territoriale o urbanistica ai sensi del titolo I capi I e II della medesima legge regionale n. 65/2014.».

3. Alla lettera *d)* del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 24/2014, dopo le parole: «regolamenti urbanistici», sono inserite le seguenti: «ai sensi della legge regionale n. 1/2005, dai piani operativi di cui alla legge regionale n. 65/2014.».



## Art. 3.

*Interventi straordinari di ampliamento.  
Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 24/2009*

1. Alla fine della rubrica dell'art. 3 della legge regionale n. 24/2014, sono aggiunte le parole: «di edifici abitativi».

2. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 24/2014, le parole: «o comunque di superficie lorda non superiore a trecentocinquanta metri quadrati» sono soppresse.

3. Dopo la lettera *b)* del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 24/2014, è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) edificio diverso da quelli di cui alla lettera *a)* e *b)*, di superficie utile lorda non superiore a trecentocinquanta metri quadrati.».

4. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 24/2009 è sostituito dal seguente:

«2. Con gli interventi di cui al comma 1, non può essere modificata la destinazione d'uso degli edifici interessati. I frazionamenti sono consentiti ove previsti dagli strumenti urbanistici comunali.».

5. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 24/2009 è sostituito dal seguente:

«3. Gli interventi di cui al comma 1, possono essere realizzati su edifici abitativi per i quali gli strumenti urbanistici comunali consentono gli interventi di cui all'art. 134, comma 1, lettere *f)*, *g)* e *l)* della legge regionale n. 65/2014; detti interventi sono realizzati in deroga ai parametri urbanistici ed edilizi, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati ed in presenza di tutte le seguenti condizioni:

*a)* gli edifici siano situati all'interno di centri abitati oppure, ove collocati fuori dai centri abitati, siano comunque dotati di approvvigionamento idropotabile e siano dotati, anche attraverso la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, di idonei sistemi di smaltimento delle acque reflue, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;

*b)* gli edifici siano collocati in aree esterne agli ambiti dichiarati a pericolosità idraulica molto elevata e a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata dai piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) o dalle indagini geologiche allegata agli strumenti urbanistici comunali.».

6. Al comma 5 dell'art. 3 della legge regionale n. 24/2009, le parole «all'art. 86, comma 1, della legge regionale n. 1/2005» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 149, comma 1, della legge regionale n. 65/2014».

## Art. 4.

*Interventi sugli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale. Modifiche all'art. 3-bis della legge regionale n. 24/2009*

1. Il comma 1 dell'art. 3-bis della legge regionale n. 24/2014 è sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando il rispetto delle condizioni di messa in sicurezza idraulico-geomorfologiche previste dalla normativa vigente in materia, sugli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale inseriti all'interno del perimetro individuato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, ricadenti in aree con destinazione d'uso produttiva sono ammessi gli interventi di addizione volumetrica o di sostituzione edilizia con un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile lorda esistente alla data del 25 agosto 2011, data di entrata in vigore del presente articolo e legittimata da titolo abilitativo.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 3-bis della legge regionale n. 24/2009, è inserito il seguente:

«1-bis. Gli interventi di addizione volumetrica o di sostituzione edilizia di cui al comma 1, sono realizzati in deroga ai parametri urbanistici ed edilizi, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati.».

3. Al comma 2 dell'art. 3-bis della legge regionale n. 24/2014, dopo la parola: «garantiscono», le parole: «, dall'entrata in vigore del presente articolo,» sono soppresse.

4. Al comma 3 dell'art. 3-bis della legge regionale n. 24/2014, dopo la parola: «realizzati», le parole: «garantendo il migliore inserimento nell'ambiente e nel paesaggio, e» sono soppresse.

5. Al comma 4 dell'art. 3-bis della legge regionale n. 24/2009 le parole: «art. 86 della legge regionale n. 1/2005» sono sostituite dalle seguenti: «art. 149 della legge regionale n. 65/2014.».

## Art. 5.


*Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione.  
Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 24/2009*

1. Alla fine della rubrica dell'art. 4 della legge regionale n. 24/2014, sono aggiunte le parole «di edifici abitativi».

2. Al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 24/2009, le parole «o dai regolamenti» sono soppresse.

3. Il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 24/2009 è sostituito dal seguente:

«5. Gli interventi di cui al comma 1, sono consentiti su edifici abitativi per i quali gli strumenti urbanistici dei comuni consentono gli interventi di sostituzione edilizia di cui all'art. 134, comma 1, lettera *l)*, della legge regionale n. 65/2014, o gli interventi di cui al medesimo comma 1, lettera *f)*; detti interventi sono realizzati in deroga ai parametri urbanistici ed edilizi, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati consenti-



te dai regolamenti urbanistici di cui alla legge regionale n. 1/2005, dai piani operativi di cui alla legge regionale n. 65/2014 o dai regolamenti edilizi comunali ed in presenza delle seguenti due condizioni:

a) gli edifici abitativi siano situati all'interno dei centri abitati;

b) gli edifici siano collocati in aree esterne agli ambiti dichiarati a pericolosità idraulica molto elevata e a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata dai piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) o dalle indagini geologiche allegare agli strumenti urbanistici dei comuni.».

4. Il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 24/2009 è sostituito dal seguente:

«6. Qualora gli edifici abitativi siano situati all'interno di centri abitati e ricadano in ambiti dichiarati ad elevata pericolosità idraulica dai piani di bacino di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) o dalle indagini geologiche allegare agli strumenti urbanistici dei comuni, il progetto allegato alla SCIA o, in alternativa, alla richiesta per il rilascio del permesso di costruire, di cui all'art. 7, contiene le necessarie verifiche in ordine alla sicurezza delle persone e al non aumento della pericolosità idraulica nelle aree circostanti. Il progetto prevede altresì, ove necessario, la contestuale realizzazione degli interventi di autosicurezza dal rischio di inondazione previsti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2011, n. 53/R (Regolamento di attuazione dell'art. 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 in materia di indagini geologiche).».

5. Alla lettera b) del comma 7 dell'art. 4 della legge regionale n. 24/2009 le parole: «dell'art. 145 della legge regionale n. 1/2005» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 219 della legge regionale n. 65/2014 o in quelle indicate all'art. 243 della medesima legge regionale n. 65/2014».

6. Al comma 8 dell'art. 4 della legge regionale n. 24/2009 le parole: «all'art. 86, comma 1, della legge regionale n. 1/2005» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 149, comma 1, della legge regionale n. 65/2014».

#### Art. 6.

##### *Condizioni generali di ammissibilità degli interventi. Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 24/2009*

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 24/2009, dopo le parole: «articoli 3», sono inserite le seguenti: «, 3-bis».

2. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 24/2009, dopo le parole: «articoli 3», sono inserite le seguenti: «, 3-bis».

3. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 24/2009, la parola: «abitativi» è soppressa.

4. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 24/2009 dopo la parola: «SCIA» sono inserite le seguenti: «o, in alternativa, della richiesta per il rilascio del permesso a costruire.».

5. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 24/2009, le parole: «generali o dagli atti di governo del territorio» sono soppresse.

6. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 24/2009, le parole: «atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali», sono sostituite dalle seguenti: «strumenti urbanistici comunali».

7. La lettera g) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 24/2009 è sostituita dalla seguente:

«g) collocati all'interno di aree per le quali gli strumenti urbanistici comunali prevedano l'approvazione di piani attuativi o dei progetti unitari convenzionati ai sensi degli articoli 107 e 121 della legge regionale n. 65/2014.».

8. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 24/2009 è sostituito dal seguente:

«3. Le altezze utili degli interventi non possono essere superiori a tre metri, salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie. Per gli interventi di cui agli articoli 3 e 3-bis, è consentito l'ampliamento con altezze superiori ai tre metri ove già esistenti nella porzione di edificio oggetto di ampliamento. Per gli interventi di cui agli articoli 3-bis e 4, è consentita la ricostruzione dei locali con altezze superiori a tre metri, ove già esistenti nell'edificio oggetto di demolizione.».

9. Il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 24/2009 è sostituito dal seguente:

«4. Le superfici utili lorde per le quali sia stata rilasciata la sanatoria edilizia straordinaria di cui alla legge n. 47/1985, alla legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misura di razionalizzazione della finanza pubblica) e alla legge regionale 20 ottobre 2004, n. 53 (Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria), oppure per le quali siano state applicate le sanzioni pecuniarie di cui al titolo VII, capo II, della legge regionale n. 65/2014:

a) sono computate ai fini della determinazione della superficie utile lorda già esistente di cui all'art. 3, comma 1, all'art. 3-bis, comma 1, ed all'art. 4, comma 1;

b) devono essere sottratte dagli ampliamenti realizzabili ai sensi degli articoli 3, 3-bis e 4.».

10. Il comma 5 dell'art. 5 della legge regionale n. 24/2009 è sostituito dal seguente:


«5. Gli ampliamenti realizzabili in applicazione degli articoli 3, 3-bis e 4, non si cumulano con gli ampliamenti consentiti dagli strumenti urbanistici comunali sui medesimi edifici. Possono invece essere cumulati gli incentivi relativi al contenimento dei consumi energetici eventualmente previsti dagli strumenti urbanistici comunali.».

11. Al comma 6 dell'art. 5 della legge regionale n. 24/2009 le parole «all'art. 4» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 3-bis e 4».

#### Art. 7.

##### *Immodificabilità della destinazione d'uso e del numero degli alloggi. Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 24/2009*

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 24/2009 dopo la parola: «SCIA» sono inserite le seguenti parole: «o, in alternativa, dal permesso di costruire.».



2. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 24/2009 le parole: «art. 86, comma 1 della legge regionale n. 1/2005» sono sostituite dalle seguenti: «art. 149, comma 1, della legge regionale n. 65/2014».

#### Art. 8.

*Titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari.  
Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 24/2009*

1. L'art. 7 della legge regionale n. 24/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari). — 1. Gli interventi di cui agli articoli 3, 3-bis e 4, sono realizzati mediante presentazione della SCIA o, in alternativa, previo rilascio del permesso di costruire, nel rispetto delle disposizioni generali di cui all'art. 141 della legge regionale n. 65/2014 e secondo la disciplina di cui agli articoli 142 e 145 della medesima legge regionale n. 65/2014. Nella relazione asseverata di cui al medesimo art. 145, comma 2, lettera a), oltre a quanto ivi previsto, è espressamente attestata la conformità delle opere da realizzare alle disposizioni della presente legge.

2. La SCIA o, in alternativa, la richiesta per il rilascio del permesso di costruire di cui al comma 1, può essere presentata non oltre il termine del 31 dicembre 2016.».

#### Art. 9.

*Sanzioni. Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 24/2009*

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 24/2009, le parole: «all'art. 132 della legge regionale n. 1/2005» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 196 della legge regionale n. 65/2014».

2. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 24/2009, le parole: «VIII, capo I della legge regionale n. 1/2005» sono sostituite dalle seguenti: «VII, capo II, della legge regionale n. 65/2014».

#### Art. 10.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 18 dicembre 2015

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 15 dicembre 2015.


(*Omissis*).

**16R00062**

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GUG-019) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.







*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*




*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it).**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



  
**GAZZETTA UFFICIALE**  
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**  
**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	CANONE DI ABBONAMENTO
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**  
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 129,11)\** - annuale € **302,47**  
*(di cui spese di spedizione € 74,42)\** - semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 40,05)\** - annuale € **86,72**  
*(di cui spese di spedizione € 20,95)\** - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 6 0 5 0 7 \*

€ 5,00

